SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

560ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-53

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 55-105

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . 107-141

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1, 2
MAGGI *(AN)* 1, 2

CONGEDI E MISSIONI 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 3

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3782) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo***

* JACCHIA *(UDR)* 3
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* ..... 5, 28, 32 e *passim*
ERROI *(PPI)* 7
BALDINI *(Forza Italia)* .... 8, 33, 35 e *passim*
DE CORATO *(AN)* 9, 11
FALOMI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* .... 11, 12 18 e *passim*
LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni* 15, 36
VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni* 18, 20, 23
FUMAGALLI CARULLI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* ..... 18, 20, 22 e *passim*
TAROLLI *(CCD)* ..... 19, 20, 22 e *passim*
BORNACIN *(AN)* 21, 31, 45
VEDOVATO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 21, 29
LAURO *(Forza Italia)* ..... *Pag.* 21, 23
VILLONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 21
NOVI *(Forza Italia)* 24, 30
CARUSO Antonino *(AN)* .. 24, 25, 26 e *passim*
SEMENZATO *(Verdi-L'Ulivo)* 27, 48
TERRACINI *(Forza Italia)* 32
MILIO *(Misto)* 21, 41
CÒ *(Misto-RCP)* 42
BERGONZI *(Misto-Com.)* 47

AVVISO DI RETTIFICA 53

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1999 51

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3782:

Articolo unico del disegno di legge di conversione 55
Ordini del giorno 55
Emendamenti 57

Decreto-legge:

Articolo 1 ed emendamenti 56, 57
Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno 66, 67, 82
Articolo 3 ed emendamenti 83, 85
Articolo 4 ed emendamento 104, 105
Proposta di coordinamento 105

ALLEGATO B

TESTO CONSEGNATO DAL SENATORE LO CURZIO 107

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 113
Assegnazione 113
Presentazione di relazioni 114

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento 115

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 115

Annunzio . . . . . *Pag.* 51

Interpellanze 116

Interrogazioni 116

Interrogazioni, già assegnate a Commissione permanenti, da svolgere in Assemblea 140

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . . . *Pag.* 141

Ritiro di interrogazioni 141

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,30.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

MAGGI *(AN)*. Chiede chiarimenti sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 del provvedimento sulla depenalizzazione dei reati minori, stralciato nella seduta di ieri.

PRESIDENTE. Anche gli emendamenti aggiuntivi seguono la sorte dell'articolo cui si riferiscono. Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 38 senatori in congedo e 14 senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Fornisce ulteriori comunicazioni all'Assemblea. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,44 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano-Liberaldemocratici Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RC.; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD; Misto-Comunista: Misto-Com.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3782) *Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo*

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta antimeridiana.

JACCHIA *(UDR)*. Il decreto-legge, prorogando il termine per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni alle emittenze radiotelevisive nazionali e locali, ha scongiurato l'illegalità dell'intero sistema. Tuttavia, è auspicabile che la soluzione prospettata per il riassetto dell'emittenza locale non produca eccessivi sacrifici sul piano occupazionale e della ricchezza dell'offerta. Il Gruppo UDR caldeggia comunque la rapida approvazione del provvedimento.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. A parte la proroga di cui all'articolo 1, non si comprende il ricorso alla decretazione d'urgenza per i limiti di acquisizione dei diritti di trasmissione codificata del campionato di calcio di serie A. Si è così persa un'altra occasione per riformare l'intero sistema delle telecomunicazioni, ciò che rende ancor più evidente la necessità che il Governo si impegni a riformare quanto prima il settore dell'emittenza televisiva locale. La Lega Nord voterà perciò contro il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

ERROI *(PPI)*. Già con la legge n. 249 del 1997 si è avviato un processo di razionalizzazione e trasparenza del settore radiotelevisivo ed oggi in Aula si esamina un testo che tende a garantire la pluralità dell'offerta televisiva. Il Gruppo PPI pertanto voterà a favore. *(Applausi dal Gruppo PPI. Congratulazioni).*

BALDINI *(FI)*. Suscita consenso la proroga dei termini per l'esercizio della radiodiffusione televisiva, mentre emergono dubbi sull'opportunità di un decreto-legge per la disciplina tendente ad evitare posizioni dominanti nel mercato. Sarebbe stato preferibile riprendere l'*iter* del disegno di legge n. 1138, anche per lasciare maggiore libertà di contrattazione alle parti.

DE CORATO *(AN)*. Il Gruppo ha già espresso in Commissione perplessità per il limite del 60 per cento sull'acquisizione di diritti di trasmissione in esclusiva di manifestazioni sportive. Tali perplessità so-

no aggravate dalla lettura del parere della Commissione giustizia permanente, ed inducono il Gruppo a mutare la propria astensione in voto contrario. Inoltre, dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente di Canal+ sull'azione espletata per impedire a Murdoch l'ingresso nella TV criptata, non vi è stata alcuna reazione da parte del Ministro, mentre in sede europea vengono avanzati seri dubbi sulla normativa in esame. Infine, è criticabile il tetto del 60 per cento, che produce un deprezzamento soprattutto delle società calcistiche medio-piccole, nonché delle competizioni sportive di minore importanza. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FALOMI, *relatore*. L'urgenza di limitare l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle partite di serie A è determinata dal fatto che si è giunti alla vigilia della nuova stagione calcistica: è paradossale la critica sullo spirito anticoncorrenziale del decreto-legge, in quanto si tratta del primo intervento normativo sul punto. Inoltre, il tetto del 60 per cento è indicativo, e può essere derogato, in coerenza con la velocità dell'evoluzione del mercato. Quanto, infine, all'emittenza locale, la Commissione ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo sulla riforma del sistema prima che scada il termine del rilascio delle nuove concessioni. *(Applausi dai Gruppi DS e Verdi).*

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Esprimendo apprezzamento per il lavoro dell'8ª Commissione permanente del Senato, ricorda che quello in esame è un provvedimento ponte, in attesa della riforma dell'emittenza locale, cui il Governo si è impegnato. Si tratta di operare in un settore in costante evoluzione e caratterizzato da spinte contraddittorie, che sconta anche la mancanza di uniformità della normativa europea in tema di abuso di posizione dominante. In questa situazione, cui il Governo si è impegnato a porre rimedio, anche a livello comunitario, il provvedimento individua alcuni apprezzabili punti fermi. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS e del senatore Semenzato).*

SPECCHIA, *segretario*. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul provvedimento e sui relativi emendamenti.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno nn. 1 e 2.

PRESIDENTE. Accolti dal Governo, questi ordini del giorno non vengono posti ai voti.

Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Ritira tutti gli emendamenti a firma sua e del senatore Castelli.

FALOMI, *relatore*. Dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.7 e 1.6. Ricorda che l'1.8 è stato ritirato in Commissione dal presentatore.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. Motiva gli emendamenti 1.3, 1.13 e 1.12.

TAROLLI *(CCD)*. Aggiunge la firma ed illustra gli emendamenti 1.4 e 1.9.

FALOMI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti che intervengono sul tema dell'emittenza locale, affrontato dall'ordine del giorno n. 2, accolto dal Governo.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. Ritira gli emendamenti, anche se l'ordine del giorno avrebbe dovuto essere più articolato.

TAROLLI *(CCD)*. Ritira gli emendamenti, sollecitando il Governo a dare puntuale attuazione all'ordine del giorno.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il Governo ribadisce il proprio impegno in ordine alla riforma dell'emittenza radiotelevisiva locale ed esprime parere favorevole sugli emendamenti della Commissione.

Il Senato approva gli emendamenti 1.1, 1.7 e 1.6.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Mantiene gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.7, che dà per illustrati. Ritira tutti gli altri.

BORNACIN *(AN)*. Illustra gli emendamenti recanti la sua firma.

MILIO *(Misto)*. Rinuncia ad illustrare il 2.101.

VEDOVATO *(DS)*. Sottoscrive e dà per illustrato l'emendamento 2.8.

LAURO *(FI)*. Dà ragione dell'emendamento 2.39/1.

VILLONE *(DS)*. Motiva il 2.39/2.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. Dà per illustrato il 2.200.

TAROLLI *(CCD)*. Sottoscrive e dà per illustrato il 2.201.

FALOMI, *relatore*. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti proposti dalla Commissione, ricordando che il 2.39 assorbe i successivi 2.200 e 2.201. Invita al ritiro i presentatori del 2.8 e propone una riformulazione unica degli emendamenti 2.39/1 e 2.39/2. *(V. Allegato A)*.

Esprime parere contrario su tutti gli altri.

LAURO *(FI)*. Nella riformulazione proposta dal relatore, il termine per la proroga andrebbe individuato nel 31 dicembre 2000.

VILLONE *(DS)*. Accetta la riformulazione proposta dal relatore.

FALOMI, *relatore*. La proroga di un anno pare sufficiente.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Concorda col relatore, accettando gli emendamenti della Commissione e la riformulazione da lui proposta dei due subemendamenti.

NOVI *(FI)*. Il termine di un anno non è sufficiente ad assicurare la sopravvivenza di emittenti locali che, specie nel Mezzogiorno, vedono condizionata la propria esistenza dalla situazione di fatto creatasi.

Il Senato respinge l'emendamento 2.1 e gli identici 2.2, 2.3 e 2.101.

CARUSO Antonino *(AN)*. Condivide lo spirito degli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 2, anche se propone di aggiungere al 2.9 le parole: «delle manifestazioni da essa organizzate». Più in generale, bisognerebbe prevedere un nullaosta dell'Autorità garante per le telecomunicazioni prima della firma dei contratti.

TAROLLI *(CCD)*. Dichiara il voto contrario del Gruppo al 2.9, esprimendo vivissima preoccupazione per questa interferenza dell'autonomia degli statuti delle federazioni sportive e per i vantaggi attribuiti alle società più forti.

FALOMI, *relatore*. Non accoglie la modifica proposta dal senatore Caruso Antonino.

SEMENZATO *(Verdi)*. Dichiara voto favorevole sul 2.9.

Il Senato approva l'emendamento 2.9.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Annuncia voto favorevole sul 2.4.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.7.

VEDOVATO *(DS)*. Ritira il 2.8.

Il Senato approva gli emendamenti 2.10 (Testo corretto), 2.12, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.35.

NOVI *(FI)*. Mantiene il subemendamento 2.39/1, con cui Forza Italia tenta di tutelare situazioni di mercato ormai consolidate, messe a rischio dal conflitto sviluppatosi nel settore dell'emittenza. *(Applausi del senatore Lauro).*

Il Senato respinge l'emendamento 2.39/1 ed approva gli emendamenti 2.39/2 (Nuovo testo) e 2.39 (Ulteriore nuovo testo). Risultano pertanto preclusi gli identici emendamenti 2.200 e 2.201.

PRESIDENTE. Comunica che i senatori Besso Cordero e Semenzato hanno presentato l'ordine del giorno n. 500. *(v. Allegato A)*, che si intende illustrato.

FALOMI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 500 non viene posto ai voti.

BORNACIN *(AN)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.0.2.

Il Senato respinge l'emendamento 2.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Ritira tutti gli emendamenti a sua firma, ad eccezione del 3.7, del 3.9 e del 3.15.

FALOMI, *relatore*. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti della Commissione.

TERRACINI *(FI)*. Motiva gli emendamenti 3.116, 3.120 e 3.122.

BALDINI *(FI)*. Dà per illustrati il 3.8 e il 3.22.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. Motiva gli emendamenti 3.21, 3.0.2, 3.0.16, 3.0.20, 3.0.23, 3.0.27, 3.0.31 e 3.0.33, dando per illustrati il 3.0.6 e il 3.0.8.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

TAROLLI *(CCD)*. Sottoscrive gli emendamenti del senatore Bosi e fa suo l'emendamento 3.132. Motiva quindi il 3.0.17, dando per illustrati gli altri emendamenti.

FALOMI, *relatore*. Modifica il 3.6-*bis*, sostituendo le parole «nonché al complesso», con le altre «nei limiti». Esprime quindi parere contrario agli emendamenti 3.116, 3.120, 3.122, 3.8, 3.7, 3.9, 3.15 e 3.132. Poiché è all'esame del Parlamento il disegno di legge vertente sulla ma-

teria dell'emittenza locale, invita la senatrice Fumagalli Carulli a ritirare i propri emendamenti e rivolge analogo invito ai presentatori degli emendamenti 3.22, 3.0.17, 3.0.21, 3.0.24, 3.0.28, 3.0.30 e 3.0.35.

BALDINI *(FI)*. Mantiene il 3.22.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. Ritira gli emendamenti a sua firma, auspicando che il Governo ne tenga in considerazione i contenuti in sede di esame del disegno di legge evocato dal relatore.

TAROLLI *(CCD)*. Ritira gli emendamenti 3.132, 3.0.17, 3.0.21, 3.0.24, 3.0.28, 3.0.30 e 3.0.35.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il Governo fa proprio l'emendamento 3.132 ed esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 3.1, 3.3 e 3.4 e respinge il 3.116, il 3.120 e il 3.122.

CARUSO Antonino *(AN)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 3.6, pur segnalando il rischio che l'obiettivo della riduzione della platea delle emittenti non venga conseguito.

Il Senato approva gli emendamenti 3.6, 3.6-bis, *nel testo modificato, 3.10, 3.14*-bis, *3.132, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 (Testo corretto) e 3.20 e respinge gli emendamenti 3.8, 3.7, 3.9, 3.15 e 3.22.*

PRESIDENTE. Dichiara inamissibile l'emendamento 4.100. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione, che si intendono illustrati.

FALOMI, *relatore*. È contrario ad entrambi gli emendamenti presentati.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge gli emendamenti x1.100 e x1.101.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

TAROLLI *(CCD)*. Voterà contro, perché si è persa un'importante occasione per rispondere alle attese delle emittenti locali e perché il decreto-legge lancia un segnale negativo al mondo dello sport nel momento in cui introduce la titolarità dei diritti televisivi per le trasmissioni criptate in capo a ciascuna società di calcio di serie A e B.

MILIO *(Misto)*. Il decreto-legge è un inutile esercizio di dirigismo legislativo riferito ad un mercato in formazione, che pertanto non ammette vincoli stringenti. Voterà quindi contro il provvedimento, che colpisce i soggetti più deboli senza introdurre un quadro di regole chiare nel rispetto del libero mercato. *(Applausi dal Gruppo FI).*

CÒ *(Misto-RC)*. Il decreto-legge costituisce una grave battuta d'arresto nel processo riformatore avviato con l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; esso, anzi, sembra voler coprire, favorendo l'eliminazione delle emittenti locali, le difficoltà dimostrate dall'Autorità nella realizzazione del piano delle frequenze. Si perde così l'occasione per approntare una vera normativa antimonopolistica, che, in quanto tale, non può riferirsi soltanto al calcio. I senatori di Rifondazione Comunista voteranno quindi contro il testo che, fissando a tre anni la durata dei contratti per le televisioni digitali, finisce di fatto per consolidare le attuali posizioni dominanti.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. Dichiara il voto favorevole al decreto-legge.

BALDINI *(FI)*. Richiamandosi alle critiche già espresse in discussione generale, dichiara l'astensione del Gruppo sul decreto-legge, giacchè il settore non ha bisogno di altre regole che non siano quelle del libero mercato. *(Applausi dal Gruppo FI).*

BORNACIN *(AN)*. Il Gruppo voterà contro il decreto-legge. Le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente di Canal+ ingenerano il sospetto che la maggioranza abbia inteso favorire una parte rispetto a quella concorrente del magnate Murdoch. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Pur apprezzando l'impegno del Governo in favore delle emittenze locali, ribadisce le critiche espresse in discussione generale e dichiara il voto contrario del Gruppo LNPI.

BERGONZI *(Misto-Com.)*. Dichiara il voto favorevole al provvedimento che, sebbene in modo parziale, tende ad evitare posizioni di monopolio nella televisione digitale e favorisce il reperimento delle necessarie risorse. Sarebbe tuttavia opportuno garantire che nel futuro le partite di calcio di serie A siano trasmesse anche in chiaro, per la maggioranza degli italiani che non ha la possibilità di abbonarsi alla TV a pagamento. *(Applausi del senatore Marino).*

SEMENZATO *(Verdi)*. Il Gruppo è favorevole alla conversione del decreto-legge che, più che sostenere la cordata di Canal+, protegge l'ingresso della Stream nel mercato televisivo digitale. Lo spostamento dei termini per il riassetto dell'emittenza nazionale e locale pone una questione politica: occorre completare rapidamente il disegno di riordino per varare la riforma entro la fine della legislatura, anche in vista del prossimo scioglimento dell'IRI e del futuro del

servizio pubblico radiotelevisivo. *(Applausi dai Gruppi Verdi, DS e PPI).*

JACCHIA *(UDR)*. Condividendo la normativa sui limiti per le posizioni dominanti e le provvidenze in favore delle emittenze locali, conferma il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dai Gruppi UDR, DS e PPI).*

FALOMI, *relatore*. Dà lettura della proposta di coordinamento n. 1.

Il Senato approva la proposta di coordinamento n. 1. È quindi approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo», autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. (Applausi dal Gruppo DS).

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 4 marzo 1999. *(v. Resoconto stenografico).*

La seduta termina alle ore 19,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signor Presidente, chiedo la parola in riferimento al disegno di legge relativo alla delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori.

Risulta che, dopo la votazione riportata a pagina 60 del Resoconto stenografico, il Presidente di turno abbia dichiarato che: «In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 9 del testo proposto dalla Commissione formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (2570-*bis)*, che sarà assegnato alla Commissione competente». Eppure successivamente si è svolta una irrituale discussione in cui sono intervenuti relatore, senatori e persino il rappresentante del Governo sull'esatto ambito della votazione già svoltasi. Al termine di tale inedito negozio pattizio il Presidente ha consacrato in via notarile la transazione raggiunta, dichiarando che: «risultano ricompresi nello stralcio anche gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4». Se tale affermazione è fondata, devo ritenere che nell'autonomo disegno di legge n. 2570-*bis* sarà ricompreso anche il contenuto dei suddetti emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4 a cui la Presidenza ha deciso di estendere l'operatività dello stralcio. Allora, però, non mi spiego perché alle pagine 110 e 111 del medesimo Resoconto stenografico, Allegato A, dopo tali emendamenti si sia messo un curioso asterisco con l'indicazione: «Non preso in considerazione a seguito dell'approvazione della proposta di stralcio dell'articolo».

Se gli emendamenti non verranno presi in considerazione nel nuovo disegno di legge nato dallo stralcio ma dovranno essere ripresentati dai proponenti, non capisco perché ieri abbiamo sprecato parte del nostro tempo a decidere *ex post* l'estensione della votazione di già effettuata.

PRESIDENTE. Senatore Maggi, l'articolo 9 era stato stralciato e quindi gli emendamenti che ad esso facevano riferimento, ossia relativi alla materia di cui all'articolo 9, hanno seguito in qualche modo la stessa sorte; non nel senso che siano stati formalmente stralciati, ma in quanto hanno esaurito la loro effettività in conseguenza dello stralcio dell'articolo 9. Il problema è semplicemente questo.

MAGGI. Signor Presidente, se non altro dal punto di vista formale questa incongruenza mi pareva meritevole di segnalazione.

PRESIDENTE. Direi che adesso i termini della questione dovrebbero essere più chiari. Ritiene di sì o ritiene di no, senatore Maggi?

MAGGI. Mi adeguo, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Già adeguarsi nella vita è una delle prese d'atto, in termini di realismo, che hanno una loro plausibilità. Ripeto, formalmente c'è stato lo stralcio dell'articolo 9 e quindi insieme ad esso è venuto meno il blocco degli emendamenti che per materia faceva riferimento all'articolo medesimo.

Voi capite che a chi non presiedeva ieri non si può chiedere conto di ciò che è accaduto.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Besostri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, Debenedetti, Del Turco, De Martino Francesco, Diana Lino, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Masullo, Mazzuca Poggiolini, Meloni, Ossicini, Pagano, Rocchi, Sartori, Serena, Smuraglia, Staniscia, Tabladini, Taviani, Toia, Valiani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella e Rizzi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Manfredi, Papini, Senese e Valentino per attività del Comitato parlamentare per i servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato; Bosi e Occhipinti, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia; Migone, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Conte, Gawronski, Marri, Moro e Petrucci, per attività del

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a seguito di accordi intercorsi tra i senatori interroganti e il Governo la seduta di venerdì 5 marzo avrà inizio alle ore 9 anzichè alle ore 10.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3782) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3782.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana il senatore Falomi ha svolto la relazione orale.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Jacchia. Ne ha facoltà.

* JACCHIA. Signor Presidente, credo che ci sia una buona ragione per votare a favore dell'approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame. Se non fosse intervenuto il decreto-legge del 30 gennaio scorso, l'intero sistema televisivo nazionale si sarebbe trovato ad opera-

re in una situazione di illegalità dall'inizio di questo mese. C'è stato un ritardo nell'elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e questo ha determinato l'esigenza di prorogarne periodicamente i termini.

Dobbiamo buttare la croce addosso alla neonata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni? Direi di no. Credo sia necessario dire due cose. La prima è che elaborare il piano è stata un'impresa di grande mole – ricordate cosa successe dopo il 1991? –, un'impresa che è stata portata avanti con grande impegno dalle strutture del Ministero delle comunicazioni. E questo dobbiamo sottolinearlo – in Aula e in questa occasione – dandone atto al ministro Maccanico e al suo successore, sotto la cui guida e la cui sferza i tecnici di grande qualità che vi hanno lavorato per tanti mesi sono riusciti ad assolvere una gran parte del compito; un compito al quale la recentemente nata Autorità per le garanzie ha dato – si capisce – il suo concorso finale, legittimandolo con il suo *imprimatur*.

Ora che esiste, tuttavia, il piano può essere considerato un punto fermo nell'azione del Governo nel campo delle comunicazioni. È, infatti, in base alle disposizioni del piano che avverrà il conferimento delle concessioni e delle autorizzazioni che permetteranno alle emittenti nazionali e locali di operare legalmente nei prossimi anni. Si sa che il piano avrà bisogno di ulteriori integrazioni; bisogna garantire al meglio la difesa del pluralismo soprattutto nel campo della emittenza locale. E bene ha fatto il Governo ad indicare all'Autorità una scadenza ragionevole per questa operazione, fissandola al 30 giugno dell'anno in corso. È auspicabile che questa volta l'Autorità per le garanzie non ci deluda e rispetti il calendario che Governo e Parlamento hanno previsto.

Il disegno di legge al nostro esame, peraltro, non si limita a questa necessaria misura tampone. Il Governo, infatti, ha approfittato dell'occasione offerta dalla necessità di estendere il periodo transitorio per varare delle norme che dovrebbero rafforzare il suo impegno nella lotta alle posizioni dominanti nel settore televisivo. E lo ha fatto ponendo dei limiti alla capacità degli imprenditori televisivi di acquisire i diritti di trasmissione delle partite della massima divisione del campionato di calcio. Ai sensi del decreto-legge, infatti, nessuno potrà avere il diritto di trasmettere in esclusiva più del 60 per cento di questa manifestazione così importante, sia dal punto di vista economico sia emotivo per gli italiani, e non potrà farlo che in casi eccezionali determinati dall'Autorità e comunque per limitati periodi di tempo.

Un punto delicato mi sembra, invece, la politica prescelta per il riassetto del sistema televisivo nazionale. Da un lato, non vi è dubbio che difficilmente l'industria televisiva nazionale potrà mantenere ancora a lungo tutte le 630 aziende concessionarie e le 93 che trasmettono, grazie a provvedimenti giurisdizionali; questo lo si legge nella relazione tecnica annessa al disegno di legge. Dall'altro, è altrettanto vero, che la soluzione prospettata dal decreto implicherà dei sacrifici, sia per quanto concerne l'occupazione sia dal punto di vista della ricchezza dell'emittenza locale. Ciò che si vuole, infatti, è favorire con opportuni incentivi economici l'uscita dal mercato televisivo di almeno un centinaio di

emittenti locali, ma questo obiettivo non è esplicitamente enunciato, né sottolineato nella relazione introduttiva al disegno di legge. In realtà, nei suoi paragrafi conclusivi, la relazione più che chiarire confonde le idee. Questa è una deplorevole abitudine di molti nostri testi legislativi, perché con un linguaggio astruso, complicato e spesso inconcludente si cerca di mascherare il vero obiettivo che magari è invece un obiettivo improntato alle necessità e al buon senso.

In conclusione, colleghi, è possibile che la selezione delle aziende televisive, che la relazione tecnica definisce inevitabile, rientri nell'interesse nazionale, così come è verosimile che la riduzione dei suoi costi sociali attraverso l'erogazione di contributi per coloro che vorranno uscire dal settore sia una soluzione logica o magari la più indolore. Se si vuole ottenere questo obiettivo con un vasto consenso, converrebbe allora spiegarlo meglio.

Con questa osservazioni – alcune critiche e la maggior parte largamente positive – confermo che questo Gruppo giudica indispensabile pervenire nel tempo più breve, auspicabilmente oggi stesso, all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà

PERUZZOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire è l'ennesimo caso di illegittimo ricorso da parte del Governo allo strumento della decretazione d'urgenza. I requisiti di necessità e di urgenza si ravvisano, infatti, solo in relazione all'articolo 1 del decreto-legge, al fine di prorogare fino al 31 luglio 1999 il termine per il rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale, al fine di evitare l'esercizio illegittimo delle trasmissioni e scongiurarne un eventuale blocco da parte della magistratura.

Il termine, inizialmente stabilito al 30 aprile 1998 dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, aveva già subìto una proroga al 31 gennaio 1999 dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, a causa della lentezza di intervento che accompagna il nuovo assetto organizzativo del settore, anche a causa del difficile avvio dell'attività della neonata Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per quanto attiene invece alla disciplina prevista al fine di evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo delle *pay-tv*, non si capisce perché il Governo abbia tanta fretta di introdurre limiti per l'acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva del campionato di calcio di serie A e non si preoccupi minimamente di porre al contempo un limite per l'acquisizione dei diritti in altri settori.

È palese che in Italia attualmente esista una situazione di monopolio nel mercato delle *pay-tv*, dove un solo operatore può trasmettere in diretta il campionato di calcio di serie A, nonché film in prima visione ed altri eventi sportivi di grande richiamo, essendosene assicurato i diritti di trasmissione fino al 2001 e, in alcuni casi, fino al 2006.

Riguardo poi alla legittimità costituzionale di questo articolo, si nutrono forti dubbi sulla presenza dei presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Sotto il profilo della necessità, non si capisce perché il Governo si sia inserito di prepotenza in un settore affidato dalla legge alla competenza di specifiche autorità indipendenti e *super partes*, mentre non si intuisce l'urgenza di questa normativa visto che, qualora si verificassero posizioni dominanti, potrebbero immediatamente intervenire le *Authority* preposte (per le comunicazioni e *antitrust)*.

Se da un lato, però, il Governo si arroga compiti non propri, dall'altro consente all'*Authority* di derogare al suddetto limite, in presenza di particolari situazioni. A nostro parere, manca quindi una coerenza interna allo stesso testo.

Al di là delle considerazioni fin qui svolte, l'aspetto che il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente tiene particolarmente a sottolineare è che si è persa un'altra occasione utile per una riforma del sistema radiotelevisivo locale.

L'unico intervento in tal senso proposto dal Governo, nell'ambito del disegno di legge n. 1138 di riforma dell'intero sistema delle comunicazioni, giace in Senato da mesi, in 8ª Commissione, ma non siamo ingenui perchè sappiamo quali siano gli interessi economici in gioco, soprattutto nel settore della raccolta pubblicitaria: interessi che frenano l'*iter* del provvedimento fino a quando gli oligopolisti (la RAI e gli altri due gruppi privati) non avranno trovato un accordo.

Segnaliamo però che molte parti dell'originale disegno di legge n. 1138 sono già state stralciate ed approvate con la recente legge n. 122 del 1998; solo la parte relativa all'emittenza locale è rimasta purtroppo sempre al palo.

Questa sarebbe stata l'occasione adatta per inserire il riassetto normativo delle TV locali, ma evidentemente il Governo non ha ravvisato necessario ed urgente il riassetto di questa materia, malgrado gli operatori del settore aspettino da molto tempo un intervento normativo risolutivo. Intervento quanto mai urgente ed inderogabile dopo le recenti incursioni dell'Autorità garante che, nell'emanare il regolamento esecutivo ad essa demandato dall'articolo 3 della legge n. 249 del 1997, ha travalicato i suoi poteri, introducendo sostanziali modifiche alla normativa vigente sull'emittenza locale, provocando così la giustificata reazione di molti operatori del settore che hanno presentato numerosi ricorsi amministrativi per violazione di legge.

Chiediamo perciò un impegno preciso da parte del Governo a porre tra le sue priorità di intervento la riforma dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Prima di tutto, però, dopo aver assistito al saccheggio delle frequenze radiotelevisive da parte dei grossi gruppi privati nazionali, grazie alle coperture politiche e finanziarie, il principio che intendiamo affermare con forza è che ciò che resta dell'emittenza radiotelevisiva locale costituisce un patrimonio esclusivo della collettività locale. Infatti, per tentare di arginare l'opera di massificazione della società e di annientamento delle singole culture, attuata attraverso i modelli imposti dalla

globalizzazione della programmazione internazionale e nazionale, assume importanza assoluta la salvaguardia delle singole peculiarità culturali locali, che possono essere adeguatamente rappresentate solo dalle emittenti locali.

È quindi nostro preciso e inderogabile compito, come legislatori, arrivare al più presto a fissare regole precise e chiare che incentivino gli operatori a continuare ad investire in un settore di preminente interesse per uno sviluppo equilibrato delle nostre comunità locali.

Per tutto quanto esposto, signor Presidente, annuncio già che noi voteremo contro questo provvedimento e ci riserviamo poi, in sede di discussione degli emendamenti, di spiegare più precisamente le ragioni della nostra contrarietà. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Erroi. Ne ha facoltà.

ERROI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, con la legge n. 249 del 1997 il Parlamento ha di fatto avviato un processo di razionalizzazione e di trasparenza nei riguardi di quelle situazioni anomale che si potevano determinare nel settore radiotelevisivo.

Questo provvedimento di urgenza che oggi noi discutiamo è motivato dalla necessità di evitare la prossima scadenza del termine per il rinnovo e il rilascio delle concessioni alle emittenze nazionali e locali fissato nel 31 gennaio 1999.

L'8ª Commissione ha svolto un approfondito e meticoloso esame del testo in parola e, mediante mirate audizioni, ha cercato di portare in Aula un testo con il più elevato livello di trasparenza possibile, soprattutto cercando di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse, proprio per soddisfare, attraverso la pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione.

L'impianto del disegno di legge, in sostanza, non è stato profondamente mutato e i 3 punti essenziali che ha maggiormente analizzato si possono così riassumere. In primo luogo, per le concessioni televisive si prevede una proroga sino al 31 luglio 1999, per quelle radiofoniche un termine ancora più lungo. In secondo luogo, circa l'articolo 2 del decreto, anche se il tetto del 60 e del 40 per cento non è stato modificato, si è arrivati ad una riformulazione che rende più lineare la lettura dell'articolo stesso e consente quindi alle autorità l'intervento di indagine e non di sanzione (questo è importante) quando si superi il già detto 60 per cento, che in ogni caso si riferisce agli eventi sportivi e più specificamente alle partite del campionato di calcio di serie A. In terzo luogo (questo è il punto più importante), per il *decoder* si è modificato il testo del decreto facendo slittare di sei mesi il termine, sino al 1° gennaio 2000, per la messa in commercio dei *decoder* aperti, per la qual cosa è stato dato mandato alle autorità per la formulazione di un regolamento che stabilisca gli *standard* tecnici del decodificatore per motivi di maggiore economia e per una migliore fruibilità del servizio reso all'utente,

che in ogni caso, quale destinatario del bene «comunicazione», deve essere sempre il primo obiettivo.

Il Partito Popolare Italiano dichiara sin d'ora il proprio voto favorevole a questo disegno di legge proprio per lo spirito di pluralità e di trasparenza che lo caratterizza in un settore così delicato come quello della comunicazione. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldini. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge oggi al nostro esame trova da parte del mio Gruppo un necessario consenso per quanto riguarda il differimento dei termini per la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e in ambito locale. Sotto questo aspetto, il decreto-legge è giustificabile ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sussistendo oggettivamente le condizioni di straordinaria necessità e di urgenza.

Non sussistono però tali condizioni di necessità e di urgenza per giustificare l'introduzione della normativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, poiché vista la complessità della situazione che si è creata nel mercato delle *pay-tv*, sarebbe stato più opportuno esaminare l'opportunità di introdurre tale normativa nell'ambito della legge di riassetto del sistema, cioè del disegno di legge Atto Senato n. 1238. Il Parlamento avrebbe avuto maggiore libertà e tempi sufficienti per affrontare in modo più organico e razionale, e quindi meno approssimativo, tutta la materia, la cui complessità è emersa anche nel corso delle audizioni di Telepiù, Canal Plus, Lega Calcio, News Corp Europe e Stream.

L'articolo 2 prevede infatti un tetto del 60 per cento per l'acquisizione dei diritti di trasmissione in forma criptata del campionato di calcio di serie A: si fa cioè divieto a chiunque di acquisire più del 60 per cento dei diritti televisivi criptati del campionato di calcio di serie A. In sostanza, con tale norma si limita la libertà di impresa e si alimenta una concorrenza apparente che altera profondamente e radicalmente le regole del mercato. Non vi è alcuna ragione per intervenire con una vera e propria camicia di forza in un settore già fortemente regolamentato in sede comunitaria ed anche dalla normativa nazionale. Si tratta di un ulteriore e non necessario vincolo considerando che in questo settore esistono ben tre tetti *antitrust*: quello del divieto di intreccio proprietario carta stampata-televisione, quello sul fatturato massimo e quello del limite delle reti televisive stabilito dalla legge sull'*Authority*.

Sarebbe stato più opportuno lasciare l'acquisizione dei diritti televisivi sul calcio alla contrattazione delle singole parti anche per non alimentare sospetti sull'attività del Governo e sulle sue reali intenzioni che anche oggi hanno trovato alimento in una preoccupante polemica sulla stampa. Infatti, in una intervista a *Liberation*, il numero uno di Canal Plus ha affermato che il suo gruppo si è «adoperato» in Italia svolgendo un ruolo decisivo nel bloccare la strada a Murdoch. Il Governo ha reagito in modo un po' impacciato, non sufficientemente chiaro e non ha eliminato tutti i dubbi che pesano su questa operazione che, peraltro, trova

un forte dissenso anche da parte dell'Unione europea, la quale ha avanzato dubbi sull'opportunità del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Corato. Ne ha facoltà.

DE CORATO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato ha approvato ieri il provvedimento con i limiti *antitrust* per i diritti del calcio e la proroga delle concessioni televisive nazionali e locali, confermando il limite del 60 per cento per l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle partite del campionato di calcio di serie A in esclusiva in forma codificata.

Il relatore e il rappresentante del Governo ritengono che a loro modo in questo provvedimento siano stati garantiti a tutti gli acquirenti pari condizioni di mercato, evitando che si formino posizioni di monopolio in un settore che diventerà strategico non solo per il calcio ma per l'intero sviluppo del sistema radiotelevisivo italiano.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale aveva già espresso in Commissione, attraverso il senatore Bornacin, alcune serie perplessità che sono diventate ancora più gravi in relazione allo stesso parere che la 2ª Commissione giustizia del Senato ha espresso ed inviato alla 8ª Commissione lo scorso 24 febbraio. Do lettura di due passaggi dello stesso per comprendere i motivi di grave perplessità che ci inducono a passare dall'astensione al voto contrario sul provvedimento al nostro esame. Secondo la 2ª Commissione, in relazione all'articolo 2 del decreto-legge, «suscita perplessità, senza minimamente entrare nel merito della questione, il meccanismo impiegato per impedire (evitare) la determinazione di posizioni dominanti nel mercato televisivo attraverso la detenzione dei diritti di trasmissione delle partite di calcio del campionato di serie A». Ci sono poi ancora altre perplessità espresse nel parere acquisito dall'8ª Commissione che evito di leggere.

Andiamo ora ad esaminare un altro punto del parere espresso dalla 2ª Commissione, il punto b), laddove il testo recita: «ipotizzando che anche alla luce del procedimento attualmente in corso di istruttoria davanti alla Autorità garante della concorrenza e del mercato, che inquadra la sottrazione della libera disponibilità in capo ai singoli operatori dei diritti sulle manifestazioni da essi organizzate come ipotesi dell'intesa restrittiva della concorrenza, prevalga il detto recente orientamento di affermazione di tale diritto degli stessi alla richiamata libera disponibilità, occorre porsi la questione di quale sorte abbiano, sotto il profilo giuridico, i contratti eventualmente stipulati singolarmente dai vari operatori, qualora la relativa somma confligga con il limite massimo previsto».

Come ho già detto questi sono due dei passaggi del parere espresso dalla Commissione giustizia. A queste che ho definito evidenti e gravi perplessità se ne aggiungono due che ci portano ad esprimere il nostro voto contrario al presente provvedimento e che sono intervenute nelle more del voto in Commissione e dell'odierno dibattito in Aula. Mi rife-

risco alle dichiarazioni rilasciate dal presidente di Canal plus al quotidiano francese «Liberation» cui sono seguite impacciate quanto blande reazioni dei nostri Sottosegretari. Di fronte a tali gravi dichiarazioni ci saremmo aspettati una reazione del Ministro che però, per lo meno fino a questo momento, è silenzioso. Anche perché il disegno di legge, signori Sottosegretari, nel titolo porta: «recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva...». Ebbene, da oggi questo decreto è già stato definito dalla stampa «decreto Canal plus», e di equilibrato non ha più quasi nulla.

Se il provvedimento aveva già suscitato diverse perplessità, in quanto – a nostro avviso, lo abbiamo dichiarato anche in Commissione – colpisce la libertà di impresa e non garantisce la pluralità dei soggetti e gli interessi dei consumatori, queste dichiarazioni confermano, malgrado l'equilibrio richiamato del titolo, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che sostanzialmente favorisce in maniera pesante ed evidente una struttura; e lo stesso presidente di Canal plus si arroga il merito di aver impedito l'ingresso di Murdoch nel sistema della televisione digitale.

Questo è stato il primo segnale pervenutoci. Apprendiamo, sempre da notizie pubblicate questa mattina da un giornale economico, che da parte della Direzione generale per la concorrenza della Unione europea vengono espressi i primi seri dubbi sulla aderenza di questo decreto-legge alle norme sulla concorrenza. Se fino ad oggi il commissario Van Miert non è intervenuto, è stato solo perché a Bruxelles non è arrivata alcuna denuncia formale da parte dei concorrenti di Canal plus. Considerate le pieghe che questo provvedimento sta prendendo, mi chiedo se in presenza di un ricorso avanzato da parte dei concorrenti – che dopo queste dichiarazioni a maggior ragione si riterranno penalizzati dal provvedimento – si ritiene che il decreto-legge sia conforme alle direttive della Unione europea: saremo ancora una volta nelle mani di Van Miert!

Le perplessità e il nostro voto contrario nel merito riguardano la questione del cosiddetto tetto. Come è stato già evidenziato da interventi della Lega nazionale professionisti, dalla Federcalcio e da numerosi presidenti di società, oltre a costituire una grave limitazione all'autonomia negoziale delle società sportive, questo decreto-legge comporta di fatto un sensibile deprezzamento del prodotto, danneggiando gravemente le società in questione, soprattutto quelle medio-piccole, la cui offerta è evidentemente di minor richiamo per il pubblico e dunque di minor interesse per l'emittente televisiva, privandole di fatto della possibilità di contare su un significativo ricavo, ormai divenuto la principale entrata in bilancio. Nella sua formulazione poi la norma presenta un'assoluta indeterminatezza, stabilendo il limite, ma non fornendo alcun parametro per determinare i criteri con cui il 60 per cento dovrebbe essere misurato (numero di partite, numero di squadre, abbonamenti televisivi). Tengo inoltre a precisare che un limite di questo genere non è previsto da alcuna legislazione europea, quindi, anche in questo caso, ci troviamo ad essere al di fuori o, quanto meno a non ...

FALOMI, *relatore*. Oppure, all'avanguardia.

DE CORATO. Senatore Falomi, all'avanguardia è un po' difficile, perché credo che in questa materia ci siano legislazioni europee (ahimè, lo dico essendo parte di questo Parlamento, quindi anche come responsabile), che vanno ben oltre il provvedimento al nostro esame.

Peraltro, qualora si ritenesse di mantenere questo tetto, sarebbe molto più equo che venisse stabilito in relazione al complesso degli eventi calcistici che si svolgono in Italia, includendo, oltre alla serie A o ai campionati definiti di maggior valore, anche la B, la C, la Coppa Italia e le coppe europee. È la prima volta che una legge si sovrappone e stravolge lo statuto delle federazioni sportive affiliate al Coni, rendendo le società sportive individualmente, e non più la Lega Calcio, titolari dei diritti sportivi . Senza dimenticare che la *ratio* della norma mal si concilia con l'attuale situazione di mercato, che non è affatto neutra, in quanto al momento vi è un unico soggetto che opera già in posizione dominante, disponendo in esclusiva di tutti i principali diritti cinematografici con contratti a lungo termine e dei più importanti diritti sportivi.

In questo contesto, è chiaro che il dispositivo non solo consolida ma addirittura legittima la posizione dominante esistente, introducendo un invalicabile barriera all'ingresso di nuovi operatori sul mercato e impedendo così qualsiasi forma di effettiva concorrenza. Un assunto tanto più vero quanto recentemente dimostrato dalla trattativa Canal plus-BSKYB che, sulla base dei dispositivi in atto, peraltro confermati dallo stesso presidente di Canal plus, Pierre Lescure in un'intervista ieri a «Liberation», da me ricordata poco fa, ha visto fortemente penalizzato Rupert Murdoch nel tentativo di acquisire la seconda piattaforma digitale, di fatto estromettendolo dal mercato della tv via satellite in Italia. Proprio per questo, da più parti all'interno dell'opposizione si era ventilata nei giorni scorsi l'ipotesi di scorporare il limite dal decreto-legge per affidare tutta la materia all'Autorità per le comunicazioni. Ma la norma approvata ieri, sia pur nella nuova formulazione, mantiene il tetto all'interno del provvedimento, derogando la possibilità di spostare il limite all'Autorità *antitrust* in considerazione delle condizioni generali di mercato.

Il decreto prevede inoltre che, nel caso di un solo acquirente, il limite indicato possa essere superato, ma che i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva abbiano durata non superiore ai tre anni. Alla luce dell'attuale situazione di mercato anche questo punto si traduce in un'ulteriore tutela dell'operatore esistente, poiché è chiaro che, in considerazione dell'entità degli investimenti necessari allo sviluppo di una nuova piattaforma digitale, tale periodo non consente ad un nuovo operatore alcun ammortamento degli ingenti costi di avvio affrontati per posizionarsi sul mercato, come peraltro recepito e indicato anche dalla Direzione per la concorrenza dell'Unione europea. Appare pertanto più indicato riservare all'Autorità per le telecomunicazioni la facoltà di stabilire una maggior durata sulla base delle condizioni generali di mercato e in considerazione della necessità di assicurare un'effettiva concorrenzialità.

In virtù di queste osservazioni, di queste perplessità e di queste motivazioni, il Gruppo Alleanza Nazionale non potrà esprimere un voto positivo a questo provvedimento, pur essendoci nello stesso diversi punti positivi che, lo riconosciamo, vanno a normare una materia che da lungo tempo non è stata normata. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FALOMI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei intanto ringraziare i colleghi che sono intervenuti per il contributo dato al dibattito; vorrei soltanto riflettere su alcune considerazioni emerse dalla discussione.

Mi sembra che la discussione – a parte le questioni sollevate dal senatore Peruzzotti, al quale vorrei poi dare una risposta – si sia concentrata sul tema dei limiti posti all'acquisizione dei diritti di trasmissione del calcio. Credo che aver inserito questa materia all'interno del decreto-legge corrisponda al requisito d'urgenza che la questione propone. L'ho già detto introducendo questa discussione, vorrei però che fosse chiaro per tutti: siamo praticamente alla vigilia della nuova stagione calcistica; i vecchi contratti di cessione dei diritti di trasmissione scadranno tutti a giugno ed entro luglio dovranno essere stipulati i nuovi contratti. C'era quindi la necessità da parte del legislatore di intervenire per regolare questa materia, con l'obiettivo di evitare che si costituisse in questo mercato – che è molto delicato, perché quello della televisione digitale a pagamento è un mercato appena in formazione e per il quale quindi vi deve essere tale preoccupazione da parte di tutti – quella sorta di *far west* al quale abbiamo assistito in passato per le televisioni in chiaro.

Questa scadenza ci pone il problema: c'è quindi un requisito di urgenza che mi sembra confermato.

Devo dire che trovo un po' paradossali alcune osservazioni critiche che ho ascoltato, secondo cui verrebbe attribuito a questo decreto-legge uno spirito anticoncorrenziale. Vorrei che fosse chiaro a tutti i colleghi che noi passiamo da una situazione in cui c'è un solo operatore, il quale può fare, come ha fatto fino a questo momento, contratti della durata di sei anni, una situazione nella quale un solo operatore non può detenere più del 60 per cento dei diritti di trasmissione televisiva. Andiamo quindi ad introdurre una regola che cerca di facilitare la nascita di una concorrenza. Anche nel caso in cui – e questa norma è contenuta nel decreto-legge – rimanesse sul campo un solo operatore, perché non c'è nessun altro che si offre di partecipare all'acquisizione di diritti, non sono più possibili, come lo erano prima, contratti di acquisizione dei diritti per sei anni ma soltanto per tre anni; con l'obiettivo di fare in modo che il mercato in formazione possa svilupparsi all'interno di un sistema pienamente concorrenziale.

È stato detto che si invadono compiti e poteri propri dell'Autorità delle comunicazioni. Credo che questo decreto e le normative in esso contenute si giustifichino proprio per la necessità di evitare su questa materia un'assenza di legislazione. Effettivamente una limitazione nella

normativa attuale esiste. La legge n. 249 del 1997 stabilisce che nessun operatore della televisione via cavo o via satellite può acquisire più del 30 per cento delle risorse disponibili, cioè abbonamenti e pubblicità. Però, questa stessa norma è sospesa, in realtà – così stabilisce la legge – per favorire la nascita del mercato.

In questo momento quindi non c'è nessuna norma attiva, e il rischio è che, proprio nel momento in cui si sta definendo questa partita dei diritti del calcio, si determini una situazione di monopolio che rende quella norma del 30 per cento del tutto virtuale e quindi impraticabile. Di qui la necessità di fissare il tetto stabilito nel decreto-legge. Naturalmente il decreto-legge si è sforzato anche di capire su cosa questi diritti debbono essere limitati. Sono state individuate due grandezze su cui intervenire: una relativa all'ampiezza dei diritti; l'altra relativa alla durata di acquisizione dei medesimi.

Per quanto riguarda l'ampiezza dei diritti, qualcuno in quest'Aula – lo ha fatto prima il collega Peruzzotti, ma anche il collega De Corato – si è chiesto perché si interviene soltanto sul calcio e non anche, per esempio, sull'intero pacchetto sport o addirittura sul complesso dei diritti televisivi che riguardano sia lo sport che il cinema. In realtà questa è una scelta molto coerente con gli orientamenti ormai acquisiti a livello europeo in tutte le legislazioni, ma anche da parte delle Autorità *antitrust* europee. Stiamo parlando di mercati tra loro profondamente diversi, mercati, quelli televisivi, in rapida evoluzione, ma profondamente diversi tra loro; ad esempio diversi per ambito geografico: il cinema e il calcio hanno dimensioni geografiche del tutto diverse, il cinema si colloca all'interno di un mercato globale, internazionale, il calcio, invece, è un mercato eminentemente nazionale. Anche se oramai si sta un po' internazionalizzando resta prevalentemente il mercato delle principali partite di calcio di un paese.

Tra cinema e sport c'è una differenza anche con riguardo alla natura del prodotto. Il prodotto cinema è profondamente diverso dal prodotto sport. Nel caso di quest'ultimo siamo di fronte all'unicità e irripetibilità dell'evento sportivo, che assegna allo sfruttamento dei diritti della diretta un valore enorme, non confrontabile con quello dei diritti sul cinema. Il cinema, per esempio, gode di diverse finestre di sfruttamento: dal momento in cui un film esce nelle sale a quello in cui va nelle televisioni a pagamento a quello in cui è possibile acquistarlo in videocassette fino al momento in cui arriva nella televisione in chiaro. Quindi c'è una diversità enorme, al punto che la stessa Direzione generale IV della concorrenza europea ha chiarito che non si può parlare di un unico mercato dei diritti televisivi, ma nemmeno di un unico mercato dei diritti sportivi, perché vi sono eventi sportivi che hanno tra loro natura così diversa da raccogliere una domanda non sostituibile. Di qui la necessità di segmentare questo mercato, come dice la stessa Direzione generale IV della concorrenza, anche per specialità sportive.

Mi pare che la scelta operata ai fini della determinazione di una posizione dominante, sia stata quella di basarsi sul mercato delle partite di calcio, un mercato specifico, e non un mercato di ordine generale.

Su questo decreto-legge si è intervenuti anche sul nodo della durata dei contratti. Dappertutto il termine della durata è il punto su cui maggiormente le Autorità *antitrust* di tutti i paesi europei stanno intervenendo, fino ad affermare che, di norma, la durata dei contratti di cessione dovrebbe essere quella di una stagione calcistica, cioè un anno. Naturalmente ci rendiamo conto che siamo di fronte ad un mercato d'informazione e che la mole degli investimenti necessari a far partire questo mercato è enorme, per cui i termini proposti sono più ampi di quelli che dovrebbero essere di norma. Alla fine però il decreto-legge trova una soluzione equilibrata, laddove afferma che nel caso di un solo operatore la durata dei contratti non può durare più di tre anni.

Alcune considerazioni riguardano il problema del tetto da noi proposto, ovvero se si tratta di un tetto rigido, che impedisce al mercato di muoversi, un tetto che non consente quella flessibilità che in un mercato di questo tipo è necessaria. In realtà, ad una attenta lettura del decreto credo ci si accorge che il tetto del 60 per cento è indicativo; che può essere derogato in alto o in basso anche in considerazione della situazione più generale del mercato, del complesso dei diritti di cui le diverse emittenti godono ed anche in base all'esigenza – questo è stato introdotto con il lavoro della Commissione – di non creare situazioni che possono essere di pregiudizio, per esempio, per le cosiddette squadre minori del calcio. A me sembra che la soluzione trovata sia equilibrata, giusta, poiché consente di indicare una soglia di attenzione, di far scattare l'intervento dell'Autorità quando questa soglia venga superata e di dare, comunque, tutta la flessibilità necessaria per garantire un governo di questo mercato coerente con la sua rapida evoluzione.

Sono state svolte osservazioni relative alla praticabilità dei tetti qui proposti; in particolare, ci si è chiesti a cosa si riferisce quel 60 per cento; è un'osservazione giusta, considerato che nel testo originario del decreto vi era una difformità di dizione tra la relazione che accompagnava il decreto-legge ed il testo del decreto stesso. Con un emendamento accolto dalla Commissione che, quindi, sarà votato oggi si chiarisce che quel 60 per cento si riferisce agli eventi sportivi di serie A, quindi alle partite delle squadre di serie A. Si è chiarito un punto che poteva dar luogo ad interpretazioni non corrette.

Il nodo su cui la discussione della Commissione si è incentrata riguarda cosa succede con i contratti in essere. Credo che valga per essi quanto previsto dalla legge n. 249: tutti i contratti stipulati con modalità che fuoriescono dai limiti fissati dalla legge sono nulli. La legge stabilisce, infatti, che o si sta nei limiti fissati dalla legge oppure, se si fuoriesce dagli stessi, quei contratti non hanno effettiva validità.

Svolgo alcune considerazioni sul nodo relativo a chi vende i diritti: nel corso dell'esame del disegno di legge in Commissione è stata introdotta una novità a mio parere significativa: titolari di diritti di trasmissione delle partite di calcio di serie A e B sono le società sportive. In questo modo non facciamo che sancire ciò che ormai sta diventando prassi diffusa in tutta Europa, considerato che le giurisdizioni nazionali in materia stanno facendo emergere la tendenza a ritenere che le società di calcio sono proprietarie dei diritti a trasmettere. La vendita centraliz-

zata e aggregata è stata messa in discussione da diverse autorità *antitrust* in quanto cartello; in Olanda, in Gran Bretagna, in Germania, dove la locale Lega calcio, che pure aveva invocato di essere esonerata dalla legislazione *antitrust* in nome dei servizi amministrativi che essa rende all'insieme delle squadre di calcio, del bisogno di mutualità a ridurre gli squilibri tra le squadre, in nome del sostegno al calcio giovanile e dilettantistico, essa ha visto respinta la richiesta di esenzione dall'applicazione della legge che impedisce i cartelli. La novità di pochi giorni fa è dell'*antitrust* italiano, che è intervenuto per contestare la precedente vendita in blocco dei diritti di trasmissione televisiva operata dalla Lega calcio. Noi operiamo all'interno di una coerente impostazione europea ed italiana. Naturalmente, mi rendo conto che la Lega calcio come le Federazioni sportive assolvono a funzioni non soltanto di natura organizzativa ed amministrativa ma anche a funzioni di solidarietà tra squadre, di incentivazione e promozione delle attività dilettantistiche e cosi via. Però, credo che la soluzione trovata che fa riferimento soltanto ai diritti criptati delle squadre di serie A e B è la più ragionevole. Non a caso su tutto il resto agisce con pienezza di intervento la Lega calcio che ha anticipato per certi aspetti la legislazione che abbiamo definito. La Lega calcio ha infatti stabilito che titolari dei diritti criptati sono le società sportive, mentre per i diritti in chiaro e per tutte le altre squadre la titolarità dei diritti è attribuita secondo un accordo complessivo tra le squadre, facendo quindi salvi i princìpi di mutualità che certamente devono essere salvaguardati.

Mi sembra dunque che non abbiamo realizzato un'invasione di campo in una sfera che non ci compete: abbiamo semplicemente raccolto in termini legislativi un orientamento ormai diffuso.

Prima di concludere intendo dedicare un ultimo accenno alle questioni sollevate dal collega Peruzzotti in ordine all'emittenza locale. Effettivamente abbiamo a lungo discusso, anche durante l'esame in Commissione, molti emendamenti che intervenivano nella materia dell'emittenza locale ed abbiamo convenuto sulla necessità di riprendere immediatamente la discussione del disegno di legge n. 1138, che giace da diverso tempo in Commissione. Vi è stato l'impegno, assunto anche dal Presidente, di accelerare i tempi dell'esame, comunque resta valido un punto, che è stato anche ribadito con un ordine del giorno proposto dal relatore ed approvato dalla Commissione (e che quindi esamineremo anche in quest'Aula): in ogni caso, prima di affrontare il rilascio delle concessioni delle televisioni locali, dovremo avere varato una normativa specifica per l'emittenza locale, eventualmente anticipando la parte relativa del disegno di legge n. 1138.

La Commissione si è assunta questo impegno e confido che anche il Governo lo faccia proprio accogliendo l'ordine del giorno. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Verdi-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, il mio sarà un intervento breve, però doverosamente rispon-

derà ad alcune questioni che sono state sollevate, almeno alle più rilevanti. Desidero premettere il ringraziamento del Governo all'8ª Commissione, il cui lavoro responsabile e intelligente ha consentito di far arrivare all'Assemblea un testo che presenta alcuni correttivi e che è stato migliorato, almeno per alcune situazioni ed alcuni obiettivi che il decreto-legge si poneva.

Il provvedimento in esame rappresenta chiaramente un ponte tra la legge n. 249 del 1997 e la ripresa, che solennemente il Governo ha annunciato in Commissione e ribadisce in quest'Aula, del disegno di legge n. 1138 entro brevissimo tempo, di modo che sarà possibile affrontare anche la riforma dell'emittenza locale; tra l'altro questo sarà sancito con la votazione di un ordine del giorno in materia.

Indubbiamente, l'attenzione dei *mass media*, e giustamente anche del Parlamento, si è concentrata su un aspetto del decreto-legge: il famoso «tetto» del 60 per cento, mentre la struttura portante del provvedimento è la proroga delle concessioni televisive e radiofoniche a livello nazionale e locale, dopo il lavoro di istruttoria che il Ministero ha compiuto incontrando le associazioni e i soggetti protagonisti. Non a caso sono previsti incentivi per le uscite volontarie che tengono conto di un interesse diffuso a livello periferico di queste realtà dell'informazione che, tra l'altro, assicurano rilevanti livelli occupazionali.

Grazie al lavoro della Commissione si è puntualizzato meglio il ruolo di sorveglianza sul settore che è sempre più esaltato e che già la legge affida alle Autorità per le comunicazioni e *antitrust*, tra l'altro rimettendo ad un regolamento, che stilerà l'Autorità, la migliore definizione di un *decoder* aperto, manifestando quindi l'interesse di venire incontro all'utenza uscendo da alcune ambiguità che permangono nel settore attorno a questo aspetto tecnologico.

Devo affrontare ora un altro problema, quello che più ha sollevato polemiche. Parto dalla premessa che quello di abuso di posizione dominante è un concetto altamente sofisticato, e tra l'altro in Europa non esiste omogeneità di comportamento al riguardo; infatti, vi sono situazioni differenti tra uno Stato membro e l'altro e manca un chiaro quadro di riferimento soprattutto per quanto riguarda i diritti concernenti gli eventi sportivi criptati; tant'è vero che i diversi Governi, compreso il nostro, si stanno attivando, e il nostro in particolare svolgerà un ruolo forte di sollecitazione perché finalmente si pervenga ad una normativa che attualmente è assente per cui si lasciano varchi a comportamenti differenti. Ad esempio, abbiamo saputo di situazioni che hanno creato imbarazzo o hanno determinato assunzione di iniziative da parte della competente Commissione europea, vicende che si sono svolte soprattutto in Spagna e in Germania; e l'imbarazzo può nascere se si vara un accordo di cartello da parte di certi colossi.

Abbiamo individuato allora questo tetto, che è ragionevole e consente di uscire da una situazione di monopolio di fatto, come diceva bene il relatore. Infatti abbiamo assistito ad una situazione di monopolio di fatto per quanto riguarda i diritti sul criptato in Italia. Questa soglia ragionevole, non aggirabile ma flessibile dopo valutazione delle competenti Autorità per le comunicazioni e *antitrust*, consente la presenza in

Italia di più di un operatore nel mercato; quello che vieta è sicuramente l'esclusiva, riproporre monopoli in un contesto come quello delle telecomunicazioni e della concorrenza multimediale, in cui l'Italia a grandi passi liberalizza, abbatte gli ultimi monopoli. Ormai questa è una realtà di fatto.

Sono state sollevate polemiche o ambiguità. Come l'ultima di ieri, una dichiarazione infelice che ha visto una dura reazione da parte del Governo: affermazioni che, se confermate, sono state definite scorrette oltre che discutibili e hanno visto una precisazione pubblica da parte di «Canal plus»; quest'ultima, attraverso un comunicato, ha voluto sgombrare il campo dai sospetti sollevati da alcune affermazioni, attribuendo il ruolo di «Canal plus», come mi pare giusto debba essere, alla sua capacità imprenditoriale di presa nel mercato. Ciò non toglie che noi vigileremo nei confronti di chiunque perché venga rispettato questo tetto, che sostanzialmente rappresenta una soglia di attenzione individuata dal Governo, affinché non sia lasciato all'arbitrio di ciascuno. È un tetto che vale per chicchessia e non è stato fissato *pro* o contro qualcuno.

Avviandomi alla conclusione e ribadendo l'impegno da parte del Governo di riprendere, dopo il varo del provvedimento oggi alla nostra attenzione, l'esame del disegno di legge n. 1138, mi affido alla valutazione dell'Aula avendo rispetto per le opinioni di dissenso legittime e affermando che quello in esame è un provvedimento che va ad operare in un settore ancora in evoluzione, in formazione, dove ci sono contraddizioni, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. È un provvedimento che stabilisce ed individua alcuni punti fermi. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del senatore Semenzato).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri della 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

SPECCHIA, *segretario.* «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di proprio competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 3 dell'articolo 3, sia inserito esplicitamente, tra i criteri per la determinazione del contributo, il riferimento al complesso delle risorse disponibili e che al comma 4 le parole "valutato in" siano sostituite dalle parole "determinato in". Esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle parole "Ministero degli affari esteri" dell'articolo 3, comma 4».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.144, 2.120, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139, 2.140, 2.141, 2.142, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147, 2.148, 2.149, 2.151, 2.152, 2.153, 3.0.2, 3.0.116 e sul comma 3 degli emendamenti 3.0.16 e 3.0.17, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 3.19, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

che nel secondo periodo le parole “non comporta” siano sostituite con le seguenti “non deve comportare”.

Osserva, altresì, che l’eventuale approvazione degli emendamenti 3.6-*bis* e 3.14-*bis* consente di superare le condizioni formulate sui commi 3 e 4 dell’articolo 3 e che l’eventuale approvazione dell’emendamento 3.132 ovvero dell’emendamento 3.131 consente di superare il parere contrario espresso sul medesimo comma 4».

PRESIDENTE. Prima di procedere all’esame degli emendamenti invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno nn. 1 e 2, presentati dalla Commissione.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il parere del Governo è positivo.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 1 e 2 sono quindi accolti.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, comunico di ritirare tutti gli emendamenti presentati all’articolo 1 a firma mia e del senatore Castelli.

FALOMI, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti della Commissione.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, per quanto riguarda l’emendamento 1.3 è necessario che coloro che presenteranno domanda di concessione conoscano, oltre al numero delle emittenti locali che potranno operare, anche la relativa estensione territoriale. È evidente infatti che una determinata impresa potrebbe essere interessata alla domanda di concessione solo laddove sia possibile operare in un determinato ambito. Pertanto proponiamo che dopo le parole «in ciascun ambito locale» vengano aggiunte le altre «e le relative coperture».

Per quanto riguarda l’emendamento 1.12, desidero evidenziare che il piano di assegnazione delle frequenze, di cui alla deliberazione n. 68 del 1998 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevede 2.922 impianti per le tv locali, contro gli 8.176 attualmente eserciti in base alle concessioni rilasciate ai sensi della legge n. 422 del 1993.

Pertanto, il piano ha previsto per le tv locali 5.254 impianti in meno rispetto a quelli attualmente in concessione (8.176 meno 2.922 dà appunto il risultato di 5.254). Questa riduzione è pari al 280 per cento circa degli attuali spazi a disposizioni delle tv locali ed è quindi contraria ad ogni logica di pluralismo. Non si

può dire di voler aiutare – come il Governo mi pare abbia anche dichiarato – le tv locali e poi procedere a questa riduzione.

A nostro avviso, è assolutamente necessario un intervento normativo che ponga fine alla falcidia dell'emittenza televisiva locale; il piano delle frequenze deve essere esclusivamente uno strumento tecnico per l'uso corretto dell'etere e non uno strumento politico per sottrarre spazi all'emittenza locale. In altri termini, signor Presidente e signor Sottosegretario, la nostra preoccupazione riguarda l'emittenza locale, che non ci pare sufficientemente garantita dal testo del Governo.

Infine, l'emendamento 1.13 si illustra da sé.

TAROLLI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma agli emendamenti presentati dal collega Bosi.

L'emendamento 1.4 si illustra da sé, nel senso che con esso si cerca di mettere riparo al problema delle coperture.

L'emendamento 1.9, invece, recupera l'importante concetto della prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni. Pertanto, chiedo all'Assemblea di valutare, assieme al Governo, positivamente questa iniziativa.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.8 è stato presentato dal senatore Rognoni, che però non vedo in Aula.

FALOMI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI, *relatore.* Signor Presidente, solo per chiarire che l'emendamento 1.8 è stato ritirato in Commissione dal senatore Rognoni in una seduta successiva a quella nella quale è stato compilato il fascicolo degli emendamenti attualmente a nostra disposizione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALOMI, *relatore.* Signor Presidente, desidero invitare i colleghi Fumagalli Carulli e Tarolli a ritirare i loro emendamenti perché essi, in realtà, intervengono sulla materia della emittenza locale. Al riguardo, ritengo che si debba tener presente che l'ordine del giorno testé approvato contiene un impegno formale, ribadito anche dal Governo, a non procedere al rilascio delle concessioni per l'emittenza locale fino a che non sarà approvata la nuova normativa per l'emittenza locale. Ciò vuol dire che questa materia – che è tipicamente da provvedimento complessivo di regolazione dell'emittenza locale – sarà discussa immediatamente dopo l'approvazione del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge.

Ribadisco, pertanto, il mio invito al ritiro dei suddetti emendamenti, altrimenti il parere del relatore è contrario.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri, chiedo ai colleghi Fumagalli Carulli e Tarolli se accettano l'invito al ritiro rivolto dal relatore.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, mi rendo conto che l'ordine del giorno prende in considerazione anche i problemi dell'emittenza locale, però personalmente ne avrei preferito uno più articolato. Mi auguro comunque che sia il relatore sia il Governo tengano presente il contenuto dei nostri emendamenti come arricchimento interpretativo dell'ordine del giorno approvato.

Ritiro, quindi, gli emendamenti a mia firma.

TAROLLI. Signor Presidente, faccio mia la sollecitazione rivolta dalla collega Fumagalli Carulli al relatore e al Governo affinché, una volta approvati, gli ordini del giorno non si trasformino in promesse che rimangono agli atti e niente più, quando invece dovrebbero essere assunti come impegno forte per dare una risposta concreta ad indicazioni largamente condivise.

Ritiro, dunque, gli emendamenti, ma sollecito il Governo a dare puntuale applicazione a quanto dagli stessi e dall'ordine del giorno previsto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti a firma della Commissione e ribadisco l'impegno del Governo rispetto alle indicazioni emerse dagli interventi dei senatori che hanno cortesemente ritirato gli emendamenti.

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti a firma Peruzzotti, Fumagalli Carulli e Tarolli sono pertanto ritirati. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 1.8 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, prendiamo atto di ciò che ha detto il sottosegretario Vita in relazione all'articolo 1 e agli ordini del giorno accolti dal Governo. Ritiriamo quindi tutti gli emendamenti, fatta eccezione per il 2.1, 2.2, 2.4 e 2.7, che diamo per illustrati.

BORNACIN. Signor Presidente, manteniamo gli emendamenti da noi presentati, perché li riteniamo qualificanti del nostro atteggiamento sul decreto-legge. Riteniamo, cioè, che il famoso tetto introdotto dalla maggioranza (60-40 per cento) sia completamente inutile e che anzi vada a creare ulteriore confusione in un campo che ha bisogno di chiarezza. Credo che il collega De Corato, già in discussione generale, abbia affermato quanto da me appena detto.

Non capiamo il motivo per cui un decreto-legge nato con ben altri compiti si sia trovato all'improvviso gravato di questo tipo di soluzioni. Riteniamo che questi problemi debbano essere risolti dal mercato oppure, in subordine – come prevediamo nell'emendamento 2.6 – dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrebbero tranquillamente, da sole, regolare il mercato senza questo eccesso di decretazione.

Do poi per illustrato l'emendamento 2.0.2.

MILIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.101; d'altronde, mi ricollego alle stesse considerazioni svolte dal collega Bornacin.

FALOMI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati dalla Commissione, sui quali ovviamente preannuncio un parere favorevole.

VEDOVATO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.8 del senatore Rognoni e lo do per illustrato.

LAURO. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 2.39/1, perché, nel caso in cui il provvedimento venisse convertito in legge nel suo attuale testo, sortirebbe, per le aziende che attualmente operano nel settore, effetti di perdita del marchio, dell'ascolto, dell'avviamento e del fatturato; addirittura, in alcuni casi, si arriverebbe alla loro messa in liquidazione.

Questo è il motivo della presentazione dell'emendamento e sono convinto che il relatore ed il Governo vogliano prendere atto di questa situazione. Noi possiamo fare leggi nuove, migliorative, ma certamente non possiamo bloccare attività in corso di espansione.

VILLONE. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 2.39/2. Esso guarda in parte alla stessa problematica dell'emendamento 2.39/1, ma in modo diverso. Infatti, assume come valida l'impostazione della norma che si va a subemendare, riconoscendo che l'obiettivo è giusto e va perseguito per un equilibrio e un'efficienza del mercato e ritenendo però che non si possa porre una cesura tempo-

rale tale da creare, in realtà, due categorie di soggetti, alcuni dei quali possono ed altri invece che non possono, con un'evidente disparità di trattamento.

Per questo, tenendo conto che si tratta di una norma che incide profondamente sull'attività economica delle aziende, ho pensato di proporre un subemendemento che guardi invece alla possibilità di una fase transitoria per i soggetti per i quali ci sia già una realtà consolidata e che quindi tenga conto di ciò che è già accaduto, lasciando aperta per queste realtà consolidate, per un certo numero di anni, una finestra temporale per l'adeguamento alla normativa che si vuole introdurre, in modo tale quindi che a regime vi sia un trattamento uguale per tutti i soggetti.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.200 (già 3.0.12) si illustra da sè.

TAROLLI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.201 (già 3.0.13) e darlo per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALOMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 2.1, perché modifica radicalmente l'impostazione del decreto-legge a proposito dei tetti oltre i quali non si possono effettuare acquisizioni di diritti televisivi. Lo stesso dicasi per gli emendamenti 2.2 e 2.4.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 2.6, che abolisce qualsiasi forma di tetto sulla materia e quindi ha un'impostazione diversa. Il parere è contrario anche sull'emendamento 2.7.

Invito invece il senatore Vedovato a ritirare l'emendamento 2.8 perché in realtà il tema della titolarità dei diritti televisivi viene risolto in un emendamento successivo della Commissione; inoltre il combinato disposto di titolarità dei diritti e quota risolve la questione che lui vuole affrontare.

Sull'emendamento 2.0.2, del senatore Bornacin, esprimo parere contrario perché interviene in materia di regolamentazione delle campagne elettorali che mi sembra estranea al decreto-legge. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 2.101.

Per quanto riguarda i subemendamenti presentati, 2.39/1 e 2.39/2, proporrei una sorta di sintesi tra i due, nel tentativo di raccogliere le istanze proposte dagli stessi. Certamente, per una serie di emittenti esiste il problema di avere il tempo sufficiente per adattarsi alla nuova normativa, ma, nel contempo, c'è l'esigenza, che resta inderogabile, di evitare una situazione di fatto che penalizzi migliaia di radio locali che non godono di certi benefici, il che di per sé suscita molte proteste. Pertanto presento la seguente proposta di riformulazione: «Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno ottenuto rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi,

che richiamino in tutto o in parte quelle di un'emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dall'entrata in vigore del presente disegno di legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

Per quanto concerne invece l'emendamento 2.200, il problema in esso sollevato è stato risolto da un emendamento della Commissione, la quale è intervenuta nella stessa identica direzione dell'emendamento in questione. Lo stesso discorso vale per il successivo emendamento 2.201.

PRESIDENTE. Chiediamo allora ai presentatori degli emendamenti 2.39/1 e 2.39/2, senatori Lauro e Villone, se accettano la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

LAURO. Signor Presidente, vi è anche un problema di ascolto e di avviamento.

Se si deve procedere con una proroga, inviterei il relatore ed il Governo a valutare la possibilità di prevedere una data certa, che potrebbe essere – proprio per venire incontro alla proposta del senatore Villone – il 31 dicembre 2000.

Da parte nostra, saremmo favorevoli ad una proposta diversa ma, se questo è l'unico modo per intervenire e definire questo aspetto nella chiarezza di certe regole, potremmo accordarci su questa formulazione.

VILLONE. Concordo con la proposta di riformulazione avanzata dal relatore; mi permetto solo di suggerire una modifica di carattere puramente tecnico proponendo di sostituire le parole «dopo un anno dall'entrata in vigore del presente disegno di legge» con le altre: «dopo un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

PRESIDENTE. Lo avevamo già messo in conto, senatore Villone.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulle modifiche testè proposte.

FALOMI, *relatore*. Rivolgendomi in particolare al senatore Lauro, vorrei sottolineare il fatto che stiamo trattando una situazione che, di fatto, crea un ingiusto vantaggio ad alcune radio e una situazione di grande svantaggio per migliaia di altre.

Concediamo, allora, la proroga di un anno, che non mi sembra poco, per consentire a tutti di mettersi in regola; andare oltre mi sembrerebbe francamente eccessivo.

Concordo invece sulla correzione formale proposta dal senatore Villone, anche se credo fosse già stata apportata nel testo che ho consegnato.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Il parere è conforme a quello del relatore. Tuttavia, credo doveroso da parte mia

aggiungere una sola parola a quelle già spese dal relatore sulla questione dei marchi: il Governo aderisce all'ipotesi prospettata dal senatore Falomi, sottolineando che si tratta di una ipotesi non ulteriormente ritoccabile. La questione dei marchi, senatore Lauro, è assai più delicata di quanto possa sembrare riferendola solo all'avviamento delle imprese. Vi è anche infatti una contraddittoria presenza sul mercato di emittenti con lo stesso nome, che quindi possono ingenerare confusione ed alterazione dello stesso.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, la normativa che ci avviamo ad approvare, in realtà, nasce dalle esigenze di un gruppo emergente nel mondo dell'emittenza, cioè Radio Capital, nonchè dall'esigenza di fare in modo che Italia Radio ed altre radio che vanno affermandosi in questo periodo non abbiano problemi. Non stiamo di certo a sponsorizzare l'uno o l'altro gruppo, affermiamo solo che si è venuta a creare una situazione di fatto che, guarda caso, condiziona la sopravvivenza di imprese che nascono nel Mezzogiorno e che si sono poi sviluppate.

Con tutti i problemi che hanno le aziende nel Mezzogiorno, con i problemi di rapporto con il sistema della pubblicità radiotelevisiva, con le questioni in generale esistenti in questo campo, noi riteniamo che il termine di un anno sia troppo esiguo; le radio infatti non riusciranno a mantenersi a galla ed a sopravvivere sul mercato nella situazione in cui si trovano ad operare. Ecco perché diciamo di fare in modo, se possibile, che le imprese nate nel Mezzogiorno, e che si sono misurate con il mercato dimostrando anche una capacità non indifferente, non ricevano un colpo serio alla loro stessa capacità di sopravvivenza. Questo chiediamo, nient'altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Peruzzotti e Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Peruzzotti e Castelli, identico agli emendamenti 2.3, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori, e 2.101, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, se lei me lo consente vorrei svolgere un'unica, peraltro breve, dichiarazione complessiva sia sull'emendamento 2.9 che sui successivi 2.10 e 2.12, tutti presentati dalla Commissione.

Nel complesso condivido la nuova impostazione che la Commissione ha dato ai tre passaggi del comma 1 dell'articolo 2 che, nel testo del decreto-legge presentato dal Governo, mi suscitavano quanto meno qualche perplessità. In particolare, credo che con l'emendamento 2.12 la precisazione delle parole «di eventi sportivi» tolga ogni dubbio ed ogni possibile dissonanza tra il testo originario e quello proposto dalla Commissione. Ugualmente ritengo che la forma sintetica, ossia la parola «chiunque» proposta con l'emendamento 2.10 (Testo corretto), usata al posto delle parole «ai soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni per trasmissioni radiotelevisive» e seguenti, risolva tutta una serie di problemi riguardanti l'applicabilità e l'effettiva attuazione della norma prevista a soggetti non residenti nello Stato ed in particolare a coloro che risiedono al di fuori dell'Unione europea e che trasmettono segnali via satellite.

Nello stesso senso credo che con l'emendamento 2.9 che – ripeto – è, al pari degli altri due, da me condiviso, venga risolto in maniera moderna un problema che si è affacciato in tutta Europa e, con assoluta concretezza, anche in Italia per iniziativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Su questo punto, tuttavia, mi permetto di proporre al relatore di modificare tale emendamento, aggiungendo al termine le parole «delle manifestazioni da essa organizzate», perché in questa maniera si stabilisce, al di là di ogni possibile equivoco, che la titolarità dei diritti di trasmissione in forma codificata è riferita a ciascuna società di calcio limitatamente all'evento sportivo da essa organizzato.

A complemento di tutto ciò, desidero tuttavia porre ai colleghi, al signor Sottosegretario ed al relatore stesso un problema di carattere generale. Questa norma è articolata nella forma del divieto e, soprattutto attraverso l'approvazione – che immagino scontata – dell'emendamento 2.9, il diritto di cessione dei diritti su ciascun evento viene trasferito al singolo organizzatore, ossia alla singola società di calcio. A questo punto, però, fermo il divieto per un unico soggetto esercente la televisione a detenere una quota superiore al 60 per cento del mercato, quindi delle risorse disponibili, si pone il problema di quale sorte abbiano i singoli contratti stipulati da ciascuna società qualora questi, nella loro somma, dovessero superare la suddetta soglia del 60 per cento.

Ebbene, io credo che, dal punto di vista giuridico, l'interpretazione che deve essere data all'impianto generale della norma sia quella della nullità dei contratti, perché contrari a norme imperative di legge; senonché le singole società si troverebbero nella concreta situazione di stipulare contratti nulli, perché contrari, appunto, a norme imperative di legge, senza avere consapevolezza della intercorsa nullità.

Ho cercato di ragionare su questo problema e francamente devo dirvi che non è semplice e non è esaustiva una possibile soluzione. Quella che mi permetto di proporre alla valutazione di chi ha la responsabilità di questo provvedimento sia in termini di paternità sia in termini di commento e di affinamento, com'è stato fatto in Commissione, è quella di interporre il filtro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale, avendo notizia dell'imminente stipulazione di un contratto, cioè del fatto che il contratto stia per essere stipulato, dia un nulla osta, che non è tuttavia un nulla osta a libero arbitrio, bensì vincolato all'esclusiva sussistenza del requisito del non superamento della quota del 60 per cento complessivo in capo all'altro contraente.

Spero di aver rispettato il patto di brevità.

PRESIDENTE. Lo ha rispettato senz'altro, senatore Caruso.

Quindi, al di là di tutte le valutazioni di merito, lei avanza comunque una proposta di modificazione testuale, vero senatore Caruso?

CARUSO Antonino. Per quanto riguarda l'emendamento 2.9 sì, per quanto riguarda il resto rassegno le riflessioni che ho svolto al relatore.

PRESIDENTE. È chiarissimo, ed è per questo che volevo ascoltare l'opinione del senatore Falomi.

FALOMI, *relatore*. Non ho capito la proposta di modifica testuale, signor Presidente.

PRESIDENTE. Come vede, senatore Falomi, la stiamo mettendo per iscritto; il senatore Antonino Caruso l'ha formulata oralmente, ma per scrupolo gliela stiamo facendo scrivere. Fra poco l'avrà.

Intanto procediamo con le dichiarazioni di voto, così guadagniamo tempo, dopo di che le sottoporremo questa piccola modifica, senatore Falomi.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, devo esprimere una vivissima preoccupazione, oltre che consegnare all'Aula una riflessione negativa sul testo licenziato dalla Commissione, perché si viene a codificare una logica che nel mondo dello sport è veramente pericolosa, quella cioè tendente a premiare il più forte. Si tratta di una logica che ha gravi conseguenze, soprattutto con riferimento ad un principio che nel mondo dello sport italiano era consacrato e dal quale erano discesi anche effetti grandemente positivi: mi riferisco al principio della mutualità.

Con questa norma si viene a stabilire che i proventi verranno decisi, in autonomia, da ciascuna società di calcio di serie A o di serie B; il risultato sarà che le società più grandi avranno disponibilità sempre

maggiori, mentre quelle più piccole dovranno soffrire. I settori più importanti, come quello del calcio, saranno quindi, sempre in base a questo principio, avvantaggiati, a scapito di settori che l'autonomia di cui godevano prima le federazioni sportive era in grado di proteggere, assicurando loro comunque un'attenzione; gli sport infatti non sempre sono di massa, magari nascono come sport di nicchia e poi nel tempo si sviluppano.

Con questa logica dunque si viene ad introdurre una prassi che ci lascia veramente perplessi, soprattutto perchè sappiamo che viene condivisa anche dal mondo della cultura di Sinistra, che dovrebbe essere molto più attento a una realtà sportiva che tante volte è marginale, ma che merita invece una giusta considerazione.

Signor Presidente, voglio sottolineare che è la prima volta, nella storia dello sport nazionale, che un provvedimento legislativo va ad interferire sull'autonomia statutaria delle singole federazioni: è questo un elemento fortemente negativo che mi induce ad esprimere, a nome del Centro Cristiano Democratico, la ferma opposizione ad un testo così congegnato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimersi sulla proposta di modifica dell'emendamento 2.9, avanzata dal senatore Caruso Antonino.

FALOMI, *relatore.* Esprimo parere contrario perché ho l'impressione che introduca ulteriori complicazioni. Infatti, fare riferimento alle «manifestazioni da essa organizzate», cioè dalla singola società di calcio, significa fare riferimento ad una situazione che in realtà non esiste, perché le manifestazioni di calcio non sono organizzate dalle singole società sportive, bensì dalla Lega calcio, secondo un calendario e con precise regole. Così facendo, quindi, rischiamo di introdurre un elemento interpretativo ulteriore che, a mio avviso, complica le cose.

Pertanto, pur avendo ascoltato con attenzione le riflessioni del senatore Caruso, esprimo qualche preoccupazione ad accogliere quel testo.

SEMENZATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 2.9, vorrei fare una precisazione. Qui non stiamo parlando di sport e, quindi, della necessità di tutelare forme di sport minore, secondo criteri di mutualità e di garanzia, ma di squadre di calcio che sono quasi tutte quotate in Borsa e che operano con meccanismi di mercato, secondo una logica tipicamente agonistica.

Mi sembra, pertanto, abbastanza improprio porre il problema della tutela generale delle squadre minori, nel senso che l'agonismo fa parte in particolar modo di questi campionati e ha, come obiettivo ormai centrale, una logica di mercato e di affermazione economica. Da questo

punto di vista, dunque, il decreto-legge al nostro esame e l'emendamento della Commissione si muovono per regolare un mercato che, come sappiamo, ha al suo attivo centinaia di miliardi e che quindi necessita di salvaguardie antimonopolistiche precise.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto perché è importante che anche i colleghi che non sono addentro a questi argomenti abbiano chiaro il significato di questo emendamento, con il quale: «È fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, più di una quota prefissata dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia, espressa in termini di mercato potenziale, ovvero con riferimento: ai consumi (abbonamenti stagionali, richieste per le singole partite in *pay per view*, eccetera); a qualsiasi altro parametro *(audience)*, dimensioni delle tifoserie, eccetera) in grado di rappresentare la domanda del prodotto calcio. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinino la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. La suddetta quota verrà definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

1-*bis*. I medesimi limiti indicati nel numero 1 si applicano anche per quanto concerne l'acquisizione di diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di film. In questo caso, la quota massima riferibile a ciascun soggetto deve essere determinata con riferimento al fatturato delle proiezioni cinematografiche registrato in Italia e viene definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti di *pay per* v*iew*, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare una concorrenzialità dello stesso mercato».

In poche parole il limite non deve essere definito per legge, né riguardare soltanto il calcio.

Naturalmente voterò a favore dell'emendamento 2.4 che porta la firma mia e del collega Castelli e mi auguro che esso possa trovare nell'Assemblea analoga risposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Peruzzotti e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai senatori Peruzzotti e Castelli.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Vedovato, che aveva fatto suo l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Rognoni, se accetta l'invito al ritiro avanzato dal relatore.

VEDOVATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.125, 2.124, 2.126, 2.127, 2.128 e 2.38 sono stati ritirati dai presentatori.

Metto ai voti l'emendamento 2.10 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti 2.39/1, presentato dal senatore Novi e da altri senatori, e 2.39/2, presentato dal senatore Villone di cui è stata proposta una riformulazione da parte del relatore tesa ad accorpare in un unico testo i due subemendamenti. Ne do lettura: «All'emendamento 2.39 aggiungere i seguenti periodi: «per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno ottenuto rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quello di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

Chiedo ai presentatori dei suddetti subemendamenti se accettano tale riformulazione.

NOVI. Signor Presidente, desideriamo spiegare brevemente la *ratio* del subemendamento 2.39/1. In realtà, come ho già avuto modo di accennare, in questo settore è in atto un grosso conflitto ed antagonismo tra varie emittenti. È nato e si è rafforzato un gruppo, Radio Capital, che fa capo al gruppo Espresso. Ora l'emendamento che noi cerchiamo di modificare con la nostra proposta subemendativa in realtà colpisce due gruppi concorrenti di Radio Capital, ossia RTL e Radio Dimensione Suono. A questo scontro tra emittenti, che poi si traduce anche in una normativa che ci apprestiamo a votare, noi non prendiamo assolutamente parte, ma tendiamo solo a tutelare delle condizioni e delle situazioni di mercato che si sono sedimentate nel corso degli anni nell'area meridionale, area che, per il bacino pubblicitario, non è tra le più favorite. Vittime di questo scontro tra un gruppo emergente, quello di Radio Capital, che può contare sul sostegno politico, lobbistico, imprenditoriale ed editoriale de «L'Espresso», sono altri gruppi come Radio Dimensione Suono e RTL i quali, non potendo contare sullo stesso sostegno, devono soccombere, perché questa è la logica di normative ispirate a determinati interessi.

Abbiamo tentato disperatamente di far capire alla maggioranza e al Governo che in questo modo si colpirebbe anche un'emittenza meridionale meritevole di essere sostenuta; ma poichè avete i numeri respingete il nostro subemendamento, però vogliamo che rimangano agli atti la storia e gli interessi forti che ispirano di questo tipo di normativa, precisamente l'emendamento 2.39, cui il subemendamento in questione si riferiva. *(Applausi del senatore Lauro).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.39/1, presentato dal senatore Novi e da altri senatori.

Non è approvato.

Lei, senatore Villone, si riconosce nel nuovo testo proposto dal relatore?

VILLONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.39/2, presentato dal senatore Villone, nel nuovo testo di cui ho dato prima lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.39 (Nuovo testo), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti 2.200 (già 3.0.12) e 2.201 (già 3.0.13).

Ricordo che gli emendamenti dal 2.129 al 2.154 sono stati ritirati dai senatori Peruzzotti e Castelli.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 500, presentato dai senatori Besso Cordero e Semenzato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

FALOMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno non sarà posto ai voti. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2, tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 2.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, ovviamente voteremo a favore dell'emendamento in questione. Mi risulta del tutto pretestuosa la motivazione per la quale è stato espresso un parere contrario sullo stesso, ossia quella che in questo decreto-legge non possa trovar posto la programmazione delle presenze dei politici nella programmazione radiotelevisiva. Come in tutti i decreti legge, anche in questo c'è tutto e il contrario di tutto.

Volevo ricordare al relatore ed al Governo che credo di essere in buona compagnia nel proporre questo emendamento, perché mercoledì 24 febbraio scorso, su «Il Sole-24 ore» c'era un bellissimo articolo di uno che di tribune politiche e di presenze di politici in televisione se ne intende, Jader Jacobelli, nel quale si diceva «Alla tv, una pioggia di politici». Nello stesso, con tutta una serie di considerazioni, l'autore metteva in relazione l'astensione dal voto con la grande presenza di politici in tv, dicendo che alla fine la gente fa la politica e crede di partecipare alla politica attraverso il mezzo televisivo e poi non più naturalmente attraverso il voto. Credo che questo sia forse un po' eccessivo, ma è un pericolo. Penso che anche le recenti polemiche sulla presenza del Presidente del Consiglio in una trasmissione televisiva della RAI possano e debbano consigliare un ripensamento ed una concezione diversa sulla presenza dei politici in televisione.

Per tale ragione, voteremo favorevolmente all'emendamento 2.0.2 ed invitiamo i colleghi a fare altrettanto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, all'articolo 3 abbiamo deciso di mantenere gli emendamenti 3.7, 3.9 e 3.15 e di ritirare tutti i restanti emendamenti a mia firma e del senatore Castelli. Ci sarebbe anche un emendamento aggiuntivo che penso, però, tratteremo in fase successiva.

FALOMI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione.

TERRACINI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati all'articolo 3 riguardano praticamente lo stesso argomento, cioè le emittenti televisive che si occupano di programmi di televendita.

Con l'emendamento 3.116, avevo prospettato qualcosa di diverso da quanto ha fatto la Commissione con l'emendamento 3.3. Cioè, un discorso è dire: «possono presentare domanda di concessione», altro è dire, come nel testo del decreto-legge, «sono abilitate a proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che». È un discorso molto diverso: un conto è dire che possono fare domanda – e noi sappiamo quali sono i problemi burocratici di una domanda –, altro è dire che sono prorogate per tre anni o per il periodo di rilascio delle concessioni.

Questa è la ragione per cui intendo mantenere i miei emendamenti, che sono comunque legati tra loro.

BALDINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, per garantire l'effettiva applicazione della norma concernente la riserva di destinazione delle spese pubblicitarie e promozionali degli enti pubblici sulle emittenti radiotelevisive locali, norma che oggi è di fatto inapplicata pur continuando ad esistere di diritto, va ampliato l'ambito di operatività di questa disposizione, da non limitare alle sole campagne ma da estendere a tutte le iniziative pubblicitarie di promozione degli enti in questione. Perciò noi chiediamo, con l'emendamento 3.21, che, all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, al punto 1, primo e secondo periodo, si sostituisca la parola: «campagne», con una parola più comprensiva, cioè: «iniziative».

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(*Segue* FUMAGALLI CARULLI). Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo all'articolo 3, l'emendamento 3.0.2 è ispirato alla considerazione che noi riteniamo necessario che il canone venga computato in relazione al fatturato.

Quanto all'emendamento 3.0.16, la proposta di modifica dell'articolo è finalizzata a definire il contenzioso pendente da anni tra le emittenti locali e il Ministero delle comunicazioni in ordine ai canoni concessori.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.23, riteniamo che in considerazione della necessità di completare il processo di razionalizzazione, anche attraverso le dismissioni incentivate, le fusioni e le compravendite, le nuove concessioni debbano essere rilasciate esclusivamente a soggetti locali già operanti.

Con l'emendamento 3.0.20, si propone un nuovo articolo finalizzatoa a introdurre la possibilità per i comuni, le comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali di ripetere, oltre ai programmi delle imprese televisive locali e nazionali, anche i programmi delle imprese radiofoniche locali e nazionali.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.27, riteniamo necessaria la definizione della tipologia delle emittenti.

Per quanto concerne l'emendamento 3.0.31 pensiamo sia necessario che la natura giuridica e il numero dei lavoratori delle imprese televisive locali siano definiti come risulta dalla nostra proposta emendativa.

Quanto all'emendamento 3.0.33, riteniamo che si debba prevedere un lasso di tempo per l'attuazione del piano delle frequenze. Se così non fosse, le imprese eventualmente escluse dalle nuove concessioni non avrebbero alcuna alternativa al fallimento.

TAROLLI. Signor Presidente, aggiungo la firma agli emendamenti presentati dal senatore Bosi e li do tutti per illustrati ad eccezione dell'emendamento 3.0.17, sul quale voglio soffermarmi brevemente per richiamare l'attenzione sul fatto che ormai è dal 1994 che c'è un contenzioso infinito fra le imprese radiofoniche e televisive locali e il Ministero preposto. Quindi il problema esiste, non lo si può eludere, né dimenticare. Non è una fuga in avanti.

Con questa proposta abbiamo evidenziato nuovamente il problema, affinché si arrivi ad una sua definizione, in modo da poter partire nel 1999 con una situazione risanata che ponga fine a questo contenzioso infinito che mette a disagio il Ministero ma anche le stesse imprese radiofoniche e televisive locali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALOMI, *relatore.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.116, 3.120 e 3.122.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.6-*bis,* presentato dalla Commissione, vi è un problema formale del testo. Appare opportuno sostituire le parole «nonché al complesso delle risorse disponibili» con le altre: «nei limiti delle risorse disponibili».

PRESIDENTE. Questo dovrebbe risolvere il problema relativo alla quietanza.

FALOMI. *relatore.* Sì, signor Presidente. Vi era stato un esplicito invito della 5ª Commissione a correggere la formulazione originaria del 3.6-*bis.*

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.8, 3.7, 3.9 e 3.15. Sugli emendamenti che intervengono sulla materia dell'emittenza locale, presentati dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori, abbiamo discusso a lungo in Commissione. Si tratta di emendamenti presentati sia da colleghi della maggioranza sia dell'opposizione. Alla fine abbiamo tutti convenuto sulla necessità di discutere questo complesso di problemi trattati in questi emendamenti in sede di riforma dell'emittenza locale, di cui abbiamo anche discusso in precedenza. Quindi, inviterei la senatrice Fumagalli Carulli e gli altri colleghi a ritirare gli emendamenti presentati, considerata che è quella la sede più indicata per discuterne.

Quanto all'emendamento 3.132, presentato dai senatori Peruzzotti e Castelli, ritirato dai presentatori e fatto proprio dal senatore Bosi, considerata la discussione svoltasi sul problema della copertura, credo che possa essere accolto, poichè risolve il problema posto dalla 5ª Commissione nel modo più corretto. Invito inoltre a ritirare gli emendamenti 3.22, 3.0.2, 3.0.17, 3.0.21.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Baldini se intende accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 3.22.

BALDINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

FALOMI, *relatore*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Fumagalli Carulli se intende accogliere l'invito di ritirare l'emendamento 3.0.2, che ha anche il parere contrario della 5ª Commissione.

FUMAGALLI CARULLI. Sì, signor Presidente, lo ritiro; inoltre, il relatore mi ha invitato a ritirare tutti gli emendamenti da me presentati, sulla base dell'osservazione che si tratta di un complesso di modifiche relative all'emittenza locale e che vi è in corso su questa materia altro provvedimento. Allora, con la stessa sottolineatura della mia precedente dichiarazione, affermo ancora di ritenere i contenuti dei nostri emendamenti degni della massima considerazione. Mi auguro, pertanto, che il Governo li tenga presenti così come la Commissione nella stesura del provvedimento sull'emittenza locale.

Con questa osservazione, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Tarolli se intende accettare l'invito a ritirare l'emendamento 3.0.17.

TAROLLI. No, signor Presidente, lo mantengo.

FALOMI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei aggiungere che la motivazione che mi spingere a chiedere al senatore Tarolli di ritirare l'emendamento 3.0.17 è che esso è identico ad uno precedente e, soprattutto, che tratta una materia relativa all'emittenza locale su cui vi è stato anche un impegno formale del Governo ad affrontare il problema in tempi accelerati.

Faccio inoltre presente che vi è un parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quindi si creerebbero difficoltà nel procedere dei nostri lavori. È per questo che invito a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Tarollli, dopo queste ulteriori considerazioni del relatore mantiene l'emendamento 3.0.17?

TAROLLI. Lo ritiro.

Mantengo invece l'emendamento 3.0.21.

FALOMI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 3.0.20 e 3.0.21 hanno lo stesso contenuto, e vorrei far presente al senatore Tarolli che la questione affrontata in detti emendamenti è già stata risolta con l'emendamento 3.1 della Commissione.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente ritiro gli emendamenti 3.0.21, 3.0.24, 3.0.28, 3.0.30 e 3.0.35.

PRESIDENTE. Avverto che, a questo punto, sono stati ritirati tutti i restanti emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, precisando che fa proprio l'emendamento 3.132 che affronta il problema della copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti da 3.100 a 3.110. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 3.113, 3.114 e 3.115 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.116, presentato dal senatore Terracini e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.117, 3.118 e 3.119 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.120, presentato dal senatore Terracini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.121 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.122, presentato dal senatore Terracini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 3.123 e 3.124 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, chiedo l'attenzione dei colleghi, del rappresentante del Governo e del relatore sull'emendamento in esame, che mi consente di compiere una riflessione più generale sul comma 3 dell'articolo 3.

Stiamo discutendo della cosiddetta rottamazione delle televisioni, il termine sarà inelegante ma è rapido ed efficace; questa norma infatti prevede sostanzialmente che i soggetti titolari di emittenti televisive operanti in ambito provinciale o interprovinciale che dismettano la propria attività vengano compensati con un importo che varia da un massimo di cento milioni di lire per i primi ad un massimo di 180 milioni di lire per i secondi.

A mio modo di vedere si presentano due problemi. Il primo sarà parzialmente corretto con l'approvazione – che immagino avverrà – dell'emendamento 3.6-*bis* della Commissione, nel testo modificato, perché nel testo originario mancava, con tutta evidenza, un parametro di riferimento tale da consentire il calcolo, il che determinava incertezza legislativa. Tuttavia, questo non mi sembra sufficiente perché il limite di copertura, ossia il limite delle risorse, che è individuato nel successivo comma 4, è promiscuo alle due fattispecie, poiché riguarda sia coloro i quali riceveranno un compenso massimo fino a cento milioni di lire, sia chi riceverà un compenso massimo fino a 180 milioni. Con l'unicità del limite delle risorse complessive manca, ancora una volta, almeno un parametro: quali siano le somme che vengono assegnate agli uni e quali agli altri.

La seconda questione riguarda il corpo della norma. Come ho detto, l'indennizzo è assegnato ai soggetti titolari di emittenti televisive locali che dismettano la propria attività ad una condizione: che si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere in altre televisioni o in società ad esse collegate nel termine di cinque anni.

A me sembra in tutta franchezza non razionale questa limitazione. In sostanza, che cosa può accadere? Che un soggetto titolare di un'emittente televisiva decida di chiuderla, di incassare l'indennizzo e poi di dedicarsi ai suoi *hobby*, pesca, filatelia o quel che sia, e che un altro soggetto, viceversa, decida di investire il denaro che ha conseguito attraverso l'indennizzo per riversare la propria imprenditorialità, comunque acquisita, in un'impresa analoga, senza nessuna utilità per il proposito governativo che si legge in tutta chiarezza nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione, laddove si parla di una «disciplina ispirata al buon senso (in particolare, quella che deve consentire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di vedere autoridotta la platea dei destinatari delle licenze o autorizzazioni)».

Dunque, la norma ha un senso, ma questo è l'obiettivo a cui mira ragionevolmente il Governo, obiettivo che è conseguito nel momento in cui quell'emittente, quel soggetto d'impresa viene a cessare, indipendentemente da quale sia l'uso che dell'indennizzo è fatto dallo stesso soggetto; anzi, io ritengo che l'uso di queste risorse per il recupero della propria imprenditorialità in un'altra attività, che è quella tipica dell'impresa, forse vada addirittura favorito e non, al contrario, represso: si tratta in definitiva di una surrettizia forma di concentrazione del fenomeno televisivo attraverso l'unificazione di più risorse, che mi sembra vada a favorire l'obiettivo finale che il Governo immagina e non l'inverso.

Io rassegno questa riflessione perché credo che la norma, se la riflessione venisse accolta, potrebbe essere semplicemente modificata per iniziativa del Governo o del relatore eliminando l'inciso, oppure perché davvero vorrei comprendere quale sia la ragione – che finora evidentemente non ho compreso, se ho svolto questa riflessione – perché sia introdotta questa limitazione nella incassabilità di un indennizzo a fronte del fatto principale che è quello della cessazione dell'attività.

In ogni caso, per dare giustificazione a lei del mio intervento, signor Presidente, dichiaro che il mio voto su questo emendamento è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6-*bis*, presentato dalla Commissione, nel nuovo testo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.125 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.126 e 3.127 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.128 e 3.129 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.130 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14-*bis*, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dai senatori Peruzzotti e Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.131 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.132, presentato dai senatori Peruzzotti e Castelli, ritirato dai proponenti, e fatto proprio dal senatore Bosi prima e poi dal Governo.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.133, 3.134, 3.135 e 3.21 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.19 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che tutti gli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 3, dal 3.0.2 al 3.0.118 sono stati ritirati.

All'articolo 4 del decreto legge è riferito un solo emendamento, l'emendamento 4.100, che è stato dichiarato inammissibile, poiché riguarda l'entrata in vigore del decreto.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che invito i presentatori ad illustrare.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti x1.100 e x1.101.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALOMI, *relatore.* Esprimo parere contrario.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.100, presentato dai senatori Peruzzotti e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.101, presentato dai senatori Peruzzotti e Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, esprimo il voto contrario del Centro Cristiano Democratico anche se, nel corso dei lavori, abbiamo accolto l'invito alla collaborazione rivolto dal relatore per quanto riguarda alcuni emendamenti che abbiamo presentato.

Il voto contrario è determinato soprattutto da due considerazioni fondamentali. Innanzitutto, perchè anche questa volta abbiamo perso un'occasione importante per dare, alle televisioni locali la risposta da lungo tempo attesa. Si tratta di un settore vivo nella nostra realtà nazionale che richiede quelle risposte che il Governo e la maggioranza non hanno saputo dare, con il rischio di determinare incertezze operative che, in ultima analisi, possono tradursi in un impoverimento della vivacità culturale di cui queste realtà televisive sono portatrici.

Il Governo ha già espresso affermazioni solenni sul fatto che la legge organica in materia è di prossima presentazione. Non abbiamo ra-

gione di dubitare di ciò: sottolineiamo soltanto all'Assemblea che si tratta di una promessa che da qualche anno si ripete ma che trova difficoltà a concretizzarsi per raggiungere l'obiettivo agognato. Si poteva utilizzare questa occasione per introdurre uno stralcio: è stata fatta una scelta diversa, ne prendiamo atto, ma rimarchiamo la nostra posizione di contrarietà su questo modo di procedere.

L'altra ragione che ho già avuto modo di sottolineare nella dichiarazione di voto su un emendamento riferito all'articolo 2 riguarda l'introduzione del principio secondo il quale ciascuna società di calcio, di serie A o di serie B, è titolare dei diritti di trasmissione televisiva. Il collega Semenzato ha cercato di giustificare il perché della bontà di questa scelta ed io mi permetto di contestarlo – e tramite lui la maggioranza – dal momento che con questo testo si regolamenta non tanto lo sport in generale quanto quello professionistico – come è stato detto –, cioè lo sport agonistico e quello delle società quotate in borsa.

Al collega Semenzato vorrei però ricordare che lo sport ha bisogno anche di messaggi positivi, perchè esso non si regge solo sugli attori che vanno in campo la domenica e che vengono seguiti dalle televisioni; lo sport, infatti, si regge anche perché alle sue spalle c'è un'attività sportiva giovanile e dilettantistica che ha bisogno di energie e di sostegno.

Ora – come abbiamo registrato anche in occasione di precedenti dibattiti – conosciamo bene quante difficoltà hanno le varie Federazioni nel dirottare parte dei loro fondi verso lo sport dilettantistico perché sono sottoposte ad un continuo *pressing* da parte delle società professionistiche! Quindi, l'aver preso questa decisione e aver consegnato legislativamente questi diritti alle società professionistiche si traduce di fatto in un impoverimento di quelli che potevano essere i flussi di spesa e di sostegno delle attività giovanili e dilettantistiche che rappresentano un ambito a cui il mondo politico e chi ha responsabilità di Governo dovrebbe essere maggiormente attento.

Ebbene, si sarebbe potuto arrivare anche ad una mediazione ad un indirizzo diverso, ma è stata presa questa decisione che consegna il tutto alle società professionistiche di serie A e B. Si tratta di una scelta che mortifica il principio della mutualità e quello dell'autonomia dello sport e che quindi non rappresenta un passo avanti ma indietro, un passo rispetto al quale vogliamo esprimere solennemente tutta la nostra contrarietà a nome del Centro Cristiano Democratico. *(Applausi del senatore Zanoletti).*

MILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Signor Presidente, per noi l'abbandono del dirigismo statalista rappresenta una priorità politica, e questo vale per tutti i settori.

Continuiamo invece costantemente ad assistere al perpetrarsi di politiche interventiste e protezionistiche di cui il decreto *antitrust* sui diritti del calcio criptato, che oggi discutiamo, ne è l'ennesima conferma.

La nostra radicale contrarietà al decreto-legge in esame nasce dal fatto che il dirigismo legislativo sulle *pay-tv* è del tutto inutile, non solo perché esistono sufficienti strumenti di tutela della concorrenza nella legislazione italiana ed europea, ma proprio in quanto quello della televisione digitale in Italia è un mercato ancora in formazione a cui non si possono imporre vincoli stringenti senza stroncarne la crescita.

Assistiamo invece all'arroganza di questo Governo che è addirittura giunta al punto di stabilire per decreto-legge la sottrazione al mercato del compito di trovare tra i vari soggetti del settore – società calcistiche, tifosi utenti e aziende televisive – il giusto equilibrio.

Agendo in questo modo il Governo non fa che colpire i soggetti più deboli, le società minori che rischiano di non trovare mercato per i propri diritti televisivi e gli utenti che sicuramente dovranno sostenere il costo di ben due abbonamenti.

Non ci stanchiamo di ripeterlo: il Governo e la maggioranza agiscono sulla tv digitale in palese conflitto di interessi, avendo consentito che aziende di Stato, a partire dalla RAI, entrassero in prima persona nel settore e dimostrano riflessi autarchici, protezionisti e antimercato.

Il fatto grave è che tutto ciò avviene proprio quando la rapida convergenza tra telecomunicazioni e audiovisivo, favorita dallo sviluppo delle tecnologie digitali, rende in effetti ancora più necessaria ed urgente la definizione di un quadro di regole e di una politica della concorrenza che garantisca e dia certezza del diritto agli operatori economici e ai cittadini consumatori.

Più che quale certezza, mi domando leggendo questo decreto-legge, quale diritto andiamo creando se ne approviamo il testo? La recente apertura di indagini formali, inoltre, sulla legittimità degli aiuti alle televisioni pubbliche francesi, italiane e spagnole, anche sulla spinta della condanna in carenza della commissione da parte del tribunale di primo grado, rendono il provvedimento in oggetto ancor più grave.

Non mi resta che parafrasare il celebre motto: «Chi di non mercato ferisce, di non mercato perisce» (dal tentativo parossistico di scongiurare un monopolio possibile di Murdoch, questo provvedimento ci porterà dritti ad un monopolio certo, con il preannunciato accordo tra Telepiù e Murdoch stesso), ma soprattutto non mi resta che suggerire al Governo un'unica scelta responsabile: quella di ritirare il decreto-legge e di lasciare che grazie al mercato e alla concorrenza il mercato della *pay-tv* italiana possa crescere davvero. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, dico subito che non condivido la valutazione che il Governo ha dato in sede di replica alla discussione generale che si è svolta in quest'Aula, secondo la quale questo decreto-legge costituirebbe un provvedimento ponte che cerca di raccordare la legge istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il disegno di legge n. 1138 che dovreb-

be, e dovrà, regolamentare l'intero sistema radiotelevisivo. Non condivido tale valutazione perché penso esattamente l'opposto, cioè che questo decreto-legge costituisca invece una battuta d'arresto grave nel processo riformatore, iniziato con l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'idea originaria che questa riforma comprendesse entrambi i provvedimenti, sia quello istitutivo dell'*Authority* sia quello che avrebbe normato tutta la materia delle televisioni locali e quella della concentrazione e dell'affollamento pubblicitario.

Credo che registrare oggi, attraverso la proroga inserita in questo provvedimento, il parziale e temporaneo fallimento dell'attività dell'*Authority* sia elemento di riflessione che è lasciato ovviamente a tutti noi in piena libertà di valutazione, che non può sfuggire alla valutazione politica. Quest'*Authority* è stata inadempiente rispetto alla realizzazione nei tempi del piano delle frequenze e, in qualche modo, ciò si riverbera anche sul contenuto di questo decreto-legge, laddove esso prevede la rottamazione di alcune aziende del settore radiotelevisivo locale. Forse possiamo avanzare una riflessione sul punto, ossia che questa rottamazione è funzionale all'emanazione del nuovo piano delle frequenze, perché le difficoltà che evidentemente sono state incontrate in questo tipo di lavoro da parte dell'*Authority* presuppongono l'eliminazione di alcune di queste emittenze a livello locale.

Avevamo auspicato e proposto una serie di emendamenti per cui, nella definizione di nuovi criteri *antitrust* per la tv, chiamiamola così, del futuro (siamo d'accordo sulla necessità di introdurre alcuni elementi antimonopolistici), il Governo italiano avrebbe accettato la proposta di fissare questi limiti non soltanto con riferimento al calcio, che rimane comunque uno dei *praemia* più ricchi, ma anche per il resto dei programmi fondamentali della televisione criptata.

Ora, su questo punto non posso condividere le osservazioni del relatore il quale, rispondendo a tale critica specifica, ha detto che, ad esempio, quello del cinema è un mercato internazionale difficilmente controllabile e quindi è difficile individuare criteri per la limitazione nell'accesso. Ma questa difficoltà non può costituire l'alibi per una sostanziale abdicazione al compito che si ha di introdurre una normativa antimonopolistica su tutta l'attività propria delle televisioni criptate. Perché se noi interveniamo con un provvedimento d'urgenza solo sulla questione del calcio – e condivido da questo punto di vista l'urgenza, poiché questa nasce da un'inadempienza precedente – non siamo in grado di porre in essere una normativa seria antimonopolistica.

Considerazione analoga vale per la proposta, che pur abbiamo avanzato, che in assenza di più soggetti nel campo della televisione criptata la durata dei contratti non superi il termine di un anno. Qui c'è un punto che non può essere eluso: tre anni per la televisione digitale rappresentano un periodo di tempo enorme e non fanno altro che consolidare nel tempo le posizioni monopolistiche e di dominio oggi esistenti in questo settore. Ciò è talmente vero che, anche in presenza di un'esplicita e dichiarata volontà dei gruppi dirigenti di Canal plus e del magnate Murdoch di costruire un monopolio aziendale e commerciale in Italia e in Europa, siamo stati in grado di dare una risposta solo parziale

e insufficiente, quella cioè di introdurre un tetto solo per quanto riguarda le partite di calcio del campionato di serie A; restano fuori tutti gli altri settori sportivi, che non sono un elemento irrilevante, e tutte le altre produzioni tipiche della televisione digitale.

Viene invece riproposta l'ennesima idea di proroga; proroghe continue che hanno determinato i disastri che conosciamo nel nostro sistema radiotelevisivo e ai quali si doveva appunto porre rimedio attraverso una riforma organica che invece slitta sempre più nel tempo.

Questo si è fatto per le televisioni nazionali commerciali. Si attuano poi con questo provvedimento degli interventi economici volti a favorire la diminuzione del numero delle emittenti locali, invece di aiutare le stesse ad affrontare la transizione verso le nuove tecnologie digitali, per consentire anche ad esse l'ingresso in tale settore. Si è fatto quindi il percorso esattamente inverso rispetto a quello che si doveva percorrere, cioè garantire spazi di pluralismo, per lo meno economico se non informativo; si è scelta la strada della rottamazione, come se la comunicazione fosse una vecchia auto non catalitica.

È questo un provvedimento che noi giudichiamo negativamente, perché si è persa un'occasione per intervenire con una normativa seriamente antimonopolistica nel settore che è potenzialmente più in espansione a livello nazionale ed europeo, ma che vede tuttora presenza di soggetti, attuali e potenziali, che godono e occupano interamente il mercato.

Ci voleva una politica molto più coraggiosa e invece questo provvedimento non è altro che il mantenimento dello *status quo* e un incentivo alla concentrazione.

Francamente si poteva fare molto di più. Rifondazione Comunista voterà contro questo provvedimento.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, senza entrare in argomentazioni e articolazioni, per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo.

BALDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, abbiamo svolto le nostre considerazioni critiche in relazione al decreto-legge nel corso della discussione generale, poi abbiamo sottolineato l'esigenza di procedere senz'altro alla normativa che riguarda la prosecuzione nell'esercizio del differimento dei termini, dal momento che chiaramente i termini sarebbero stati superati, in quanto il 31 gennaio è ormai una data già trascorsa.

Non siamo assolutamente d'accordo, per motivazioni opposte a quelle espresse ora dal senatore Cò e che in qualche misura sono state riprese anche dal Governo, per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 2 e la normativa relativa al tetto del 60 per cento. E questo lo affermiamo anche con cognizione di causa, avendo assistito alle audizioni nella competente 8ª Commissione. Abbiamo visto che i soggetti interessati al mercato si sono sostanzialmente e radicalmente divisi su questo problema specifico e ciò ha dimostrato chiaramente come il mercato, in sostanza, non voglia alcun vincolo, alcuna limitazione, perché le regole del mercato sono quelle che meglio possono far funzionare questo particolare settore che – ripeto – non ha bisogno né di vincoli, né di regole, né di indicazioni dirigistiche da parte del Governo.

Quindi, è chiaro che questa considerazione, che per noi rimane non solo di principio ma di grande rilevanza per quanto attiene alle prospettive e allo sviluppo di questo mercato specifico, non ci induce, naturalmente, ad esprimere un parere favorevole su questo decreto-legge. Pertanto esprimeremo un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto di Alleanza Nazionale sarà un voto contrario, come credo abbia chiaramente detto il collega De Corato intervenendo in discussione generale.

Ieri, in Commissione, avevamo espresso, pur tra molte perplessità sul decreto-legge, un voto di astensione, ma credo che ieri sera sia accaduto qualcosa di così importante da farci cambiare posizione; qualcosa già illustrata in quest'Aula dal collega De Corato ma alla quale credo di non aver sentito delle risposte sufficientemente esaurienti. Se non per qualche accenno da parte del sottosegretario Lauria, ho l'impressione che il Governo e la maggioranza abbiano fatto come le famose tre scimmiette, ovvero sia «non vedo, non sento, non parlo». Infatti, secondo me, sono estremamente gravi le affermazioni del presidente di Canal plus Lescure, il quale ha dichiarato di non essere affatto estraneo al fallimento dell'iniziativa di Murdoch, avendo svolto un ruolo per farla naufragare.

Caro sottosegretario Lauria, non basta dire che queste affermazioni sono scorrette. Infatti, recitando sempre il detto del senatore Andreotti «A pensar male si fa peccato, ma non si sbaglia», perchè in tutta la giornata di oggi – queste dichiarazioni sono di ieri – non ho sentito alcuna smentita da parte del presidente di Canal plus. Non mi risulta che qualcuno abbia smentito cose di questo genere e sono autorizzato a pensare, dal momento che Canal plus non ha parlato con l'opposizione e che tanto meno lo ha fatto Murdoch, che evidentemente questi si siano serviti del Governo per portare avanti una loro strategia. Allora, altro che liberalizzazione del mercato! Ho l'impressione che da parte della maggioranza si sia tentato di favorire una parte rispetto ad un'altra.

Consentitemi inoltre la seguente osservazione: il collega Caruso ha citato il parere della 2ª Commissione permanente su questo decreto – parere della Commissione e non del collega Caruso – che sull'articolo 2, e quindi sul famoso tetto del 60 e del 40 per cento, dice: «Suscita perplessità, senza minimamente entrare nel merito della questione, il meccanismo impiegato per impedire la determinazione di posizioni dominanti nel mercato televisivo attraverso la detenzione dei diritti di trasmissione». Anche su questo, che è un parere della 2ª Commissione del Senato, non mi pare che la maggioranza abbia espresso nessuna posizione.

Allora avevamo ragione noi, anche perché non riusciamo a comprendere per quale motivo all'improvviso in questo decreto-legge, che aveva i termini dell'urgenza per la proroga dei termini, all'improvviso si sia inserito il problema del 60 e del 40 per cento per quanto riguarda il criptato nel calcio. Inoltre – sono dichiarazioni del presidente della Lega calcio, Carraro, in 8ª Commissione, in data 28 gennaio 1999 (non credo di rivelare cose sconosciute) – la Lega calcio ha consegnato al Presidente del Consiglio un documento nel quale, pur dichiarandosi favorevole a più presenze per quanto riguardava il mercato del criptato nel calcio, diceva di lasciare alle *Authority antitrust* e per le garanzie nelle comunicazioni la soluzione di questo tipo di problema. Allora, davvero, secondo noi, il Governo si è preso una brutta grana e credo che la fretta di decidere su posizioni così importanti abbia portato a delle soluzioni estremamente pasticciate.

Avevamo presentato degli emendamenti per venire incontro a questo tipo di situazione, prevista dalla Lega calcio, che ci vedeva favorevoli; naturalmente, come al solito, da parte della maggioranza abbiamo avuto solo ed esclusivamente risposte negative. Ci troviamo allora in una situazione preoccupante e siamo davvero convinti che questo decreto, anziché risolvere problemi, ne creerà degli altri.

Sono questi i motivi per i quali esprimiamo un voto contrario. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, abbiamo già espresso le nostre critiche a questo provvedimento in sede di discussione generale. Non vogliamo tediare ulteriormente l'Assemblea o i pochi presenti in quest'Aula con un'ulteriore dichiarazione, salvo fare un apprezzamento comunque al Governo per l'impegno che si è preso per la sollecita riforma del sistema radiotelevisivo locale prima che scada il termine per il rilascio delle nuove concessioni; impegno che ci auguriamo vivamente non si traduca in una delusione.

Comunque, dichiaro il voto contrario della Lega Nord su questo provvedimento.

BERGONZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Signor Presidente, esprimeremo un voto favorevole a questo provvedimento che ci appare positivo e necessario; un provvedimento urgente che, proprio in ragione della sua urgenza, non è sicuramente esaustivo della materia del monopolio sulla televisione criptata; un provvedimento parziale ma – ripeto – necessario e positivo; positivo soprattutto per l'aspetto cui voglio riferirmi nella mia dichiarazione di voto che costituisce il punto centrale di questo decreto: il cosiddetto tetto del 60 per cento sull'acquisizione di diritti calcistici per le trasmissioni criptate.

Questo aspetto, che potrebbe apparire relativamente marginale, rispetto al problema più generale della tv a pagamento e al problema del monopolio, mi sembra invece assuma una valenza di grande importanza. Infatti, i diritti del calcio per la tv a pagamento credo si possa dire rappresentino oggi un po' quello che rappresentavano negli anni '80 le frequenze terrestri a libera raccolta pubblicitaria, cioè la risorsa principale con cui costituire un intero sistema televisivo.

Credo che con le nuove tecnologie nei prossimi anni assisteremo alla crescita esponenziale delle nuove forme di trasmissione televisiva; la vecchia televisione sarà affiancata da una sempre maggiore offerta di nuovi canali, via satellite e via cavo, e molti di questi saranno a pagamento, vuoi con canali tematici, vuoi con canali a richiesta.

Ebbene, a questo punto – come si è già visto con l'esperienza di Telepiù – è ovvio che per avviare una potente offerta televisiva nel sistema digitale, servono risorse finanziarie nonché elementi di forte richiamo per il nuovo pubblico. Si rinviene qui il senso dei diritti calcistici: essi infatti credo siano una delle risorse fondamentali attorno a cui costruire un sistema integrato di offerta digitale.

Chi entrerà per primo, con una posizione di forza, nel nuovo *business* riuscirà a mettere in piedi un sistema di offerta sulle *pay-tv* che inciderà sull'insieme dell'assetto televisivo nei prossimi anni. La presenza di Murdoch nelle ultime settimane non è casuale da questo punto di vista.

Credo che la possibilità che una delle due piattaforme digitali in concorrenza nel nostro paese diventi monopolistica vorrebbe dire lasciare in mano ad un solo gruppo lo sviluppo di un sistema radiotelevisivo del futuro, con conseguenze che vanno ovviamente ben oltre il problema del calcio.

Per queste ragioni il provvedimento in esame – lo ripeto – seppur parziale debba considerarsi positivo in quanto, fissando il tetto dei diritti del calcio della serie A al 60 per cento, frappone un impedimento forte all'affermarsi di posizioni di monopolio nel settore tanto delicato delle telecomunicazioni di massa della tv a pagamento. A questo proposito credo che la recente storia del nostro paese in materia di monopoli televisivi abbia insegnato qualcosa.

Mi si consenta, infine, una nota un po' da *amarcord.* Sarebbe veramente interessante un provvedimento che consentisse di poter assistere alle partite di serie A – o almeno ad una loro quota – con la tv in chiaro; oggi questo praticamente non è più possibile, perchè credo che sarebbe sicuramente in contrasto con le ferree leggi del mercato. Ritengo anche però che un provvedimento del genere interesserebbe molti di coloro che non hanno le possibilità economiche (e sono la maggioranza nel nostro paese) per la televisione a pagamento e credo anche che gioverebbe al nostro sport. *(Applausi del senatore Marino).*

SEMENZATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo al disegno di legge in esame, sottolineando alcuni aspetti.

Innanzi tutto, mi pare che durante queste settimane di discussione sia emersa in qualche modo un'impostazione dalla quale sembrava che la regola generale a livello europeo fosse il monopolio e che l'Italia si sottraesse a tale regola fissando dei tetti di carattere diverso.

Desidero ricordare che è vigente una normativa generale, prevista dall'articolo 2 della legge n. 249 del 1997 (che regolamenta, appunto, il sistema radiotelevisivo), che stabilisce il divieto di posizioni dominanti, mentre paradossalmente il decreto-legge in esame stabilisce la possibilità di una posizione dominante limitata al 60 per cento (perché tale percentuale rappresenta, per l'appunto, una posizione dominante).

Direi, anzi, che per certi versi il titolo stesso del decreto-legge è lacunoso; esso fa riferimento infatti a regole volte ad «evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti»; sarebbe stato più esatto riferirsi a norme «per evitare la costituzione di monopoli nel settore».

Da questo punto di vista abbiamo stabilito, con una gradualità estrema, la possibilità per gli operatori che si inseriscono in questo sistema, di acquisire quote consistenti di mercato, ma abbiamo nello stesso tempo operato in modo che non ci potessero essere posizioni monopolistiche che bloccassero un mercato emergente in qualche modo strozzandolo fin dal nascere.

Voglio dire anche, in riferimento ad alcuni interventi che sono stati svolti, che significativamente oggi questo decreto, che è stato accusato di essere un provvedimento adottato per sostenere la cordata Canal plus con tutti i suoi alleati, oggi è un decreto che protegge la «Stream», cioè il secondo operatore digitale che, nell'audizione in Commissione, ha dichiarato di volersi inserire in questo settore, che parte tardi e quindi ha bisogno di avere degli spazi di mercato in qualche modo protetti. Pertanto, da questo punto di vista, direi che oggi più di ieri si rivela l'utilità di questo tetto e di questo meccanismo che sono stati posti nell'architettura del decreto.

Volevo poi soffermare l'attenzione su una seconda questione. Poiché dai banchi di Forza Italia, in particolare dal senatore Novi, è stata sollevata una polemica rispetto ai marchi della radiodiffusione, faccio notare che la richiesta, condensata poi nella proposta della Commissione, era una proposta che veniva avanzata da parte di tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, a significare che non vi era assolutamente un elemento di privilegio per questo o quell'altro operatore, per questa o quell'altra radio; e ciò credo sia bene ricordarlo.

Vorrei poi affrontare un'ultima questione, su cui chiedo un momento di attenzione anche da parte dei rappresentanti del Governo, che rivolgo a tutte le colleghe e i colleghi. Noi non possiamo dimenticare che siamo partiti da una legge, approvata nel luglio 1997, che stabiliva al 30 aprile 1998 la conclusione del piano delle concessioni, che concludeva al 31 gennaio 1998 il piano delle frequenze e che fissava al 30 aprile 1999 la messa a sistema generale di tutto il settore radiotelevisivo, compresa l'emittenza radiofonica. Questa veniva ritenuta allora una condizione necessaria per superare le storture del sistema radiotelevisivo italiano, in effetto anche di ripetute sentenze della Corte costituzionale, in effetto anche della necessità di portare ad una chiusura definitiva di quella specie di *far west* che era stato prodotto dalla cosiddetta legge Mammì e dalle legislazioni precedenti.

Ora, non si può non notare che noi abbiamo prodotto, dopo quelle leggi, un altro decreto, nell'aprile 1998, di proroga di termini e che ora stiamo spostando ulteriormente questi termini andando al 30 luglio 1999 per quello che riguarda l'emittenza nazionale, alla fine del 1999 per quello che riguarda l'emittenza televisiva locale e addirittura al maggio 2001 per quello che riguarda l'emittenza radiofonica. È evidente che questo pone un problema politico al legislatore sotto due punti di vista: quello che ricordavo concernente l'istanza di arrivare rapidamente ad una messa a punto, ad un funzionamento omogeneo del sistema si sta dilazionando, e quello della previsione politica che noi facemmo allora, cioè della convinzione che le strutture di Governo, gli apparati del Ministero e poi l'*Authority* fossero in grado di mettere a punto regolamenti, sistemi e procedure in tempi molto più veloci.

Questo lo sottolineo perché credo debba essere oggetto di una riflessione politica, perchè quando un legislatore sbaglia di così tanto la messa in opera di sistemi particolarmente delicati e afferenti al pluralismo e quindi alla democrazia come è il settore radiotelevisivo, questo comporta indubbiamente dei problemi di carattere politico. Ma dico questo anche perché noi abbiamo la necessità di completare il resto di questo disegno di riordino in tempi brevi per poter almeno avere l'auspicio che entro questa legislatura la riforma venga portata a conclusione.

A tal riguardo vi sono dei problemi particolarmente delicati che vorrei ricordare. Il primo è che avendo introdotto nel disegno di legge n. 1138, nella parte relativa al riassetto, un nuovo pezzo di normativa sull'emittenza locale che indubbiamente comporterà anche dei riflessi sulla regolamentazione e quindi sull'aggiornamento della stessa da parte dell'Autorità, se non approviamo velocemente questa nuova normativa ci troveremo a fine anno a dover fare un altro rinvio e non vorrei essere

ancora una volta rappresentante di presagi di rinvii che puntualmente si verificano.

Voglio inoltre ricordare che le urgenze, che erano già tali nel 1997, per alcuni settori stanno diventando termini indilazionabili: tra pochi mesi avremo lo scioglimento dell'IRI e rischiamo di creare una situazione da *far west* rispetto all'incomprensione giuridica sul futuro della RAI, quindi del servizio pubblico, perché ci manca un supporto normativo di decisione. A fine anno ci sarà anche la scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione della RAI, per cui sarà necessario formulare regole precise, affinché finalmente si passi alla nuova normativa rispetto alle posizioni dominanti nel settore televisivo.

In conclusione, ritengo che il decreto-legge al nostro esame abbia aspetti di positività, perché fa fronte ad una situazione di emergenza dal punto di vista dei rinvii e del settore delle *pay-tv*, ma chiedo al Presidente, ai rappresentanti del Governo, ai colleghi, che sia messa rapidamente mano alla seconda parte della riforma del sistema delle telecomunicazioni perché, altrimenti, ci troveremo nuovamente a dover decidere o addirittura a dover decretare in situazioni di emergenza. *(Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

JACCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACCHIA. Signor Presidente, abbiamo diffusamente parlato in sede di discussione generale non solo dei contenuti del disegno di legge ma anche della necessità di approvarlo rapidamente, auspicabilmente questo stesso pomeriggio, e ci stiamo riuscendo.

Abbiamo espresso apprezzamenti in particolare per quanto concerne le parti relative alle posizioni dominanti e sulle provvidenze per l'inevitabile – sembra – uscita dal mercato televisivo di un certo numero di emittenti locali.

Abbiamo preannunciato il voto favorevole e coerentemente lo riconfermiamo. *(Applausi dai Gruppi Unione Democratica per la Repubblica (UDR), Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato una proposta di coordinamento di cui invito a dare lettura.

FALOMI, *relatore. All'emendamento 2.39/2 (nuovo testo) dopo le parole:* «30 novembre 1993» *inserire le seguenti:* «hanno presentato domanda e successivamente».

1. IL RELATORE

Si tratta di una forma più leggibile del testo in quanto, scritto in fretta, non era molto chiaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge n. 3782, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 4 marzo 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 4 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta del disegno di legge:

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonchè disposizioni in materia previdenziale (3593) *(Collegato alla manovra finanziaria. Voto finale finale con la presenza del numero legale).*

e delle relazioni della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie e di previdenza e assistenza sociale su:

1. Riforma del sistema pensionistico e coerenza con le linee di sviluppo dell'economia (*Doc.* XVI-*bis*, n. 1).

2. Prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi (*Doc.* XVI-*bis*, n. 2).

3. I risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza nel periodo 1994-1997: i possibili interventi correttivi sul duplice fronte della sostenibilità finanziaria e macroeconomica dei sistemi previdenziali e della riorganizzazione operativo-gestionale degli enti (*Doc.* XVI-*bis*, n. 3).

La seduta è tolta *(ore 19,45)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,55

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Resoconto stenografico della 558ª seduta, del 2 marzo 1999, a pagina 1, tra i senatori in congedo deve risultare anche il senatore Migone; conseguentemente nel Resoconto sommario, a pagina V, il Presidente annuncia in congedo 42 senatori.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo (3782)

V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo (3782)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Approvato con modificazioni al testo del decreto-legge

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

impegna il Governo a compiere uno studio approfondito sulla realtà radiofonica operante oggi in Italia in tutte le sue espressioni commerciali e comunitarie, evidenziando anche l'importanza del servizio svolto nell'interesse dei cittadini e in ossequio al principio costituzionale del pluralismo, e ciò al fine di fornire al Parlamento e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le opportune indicazioni che permettano,

in un quadro di sviluppo, gli atti di pianificazione e di regolamentazione del settore stesso.

9.3782.1 LA COMMISSIONE

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

impegna il Governo ad agevolare tutte le iniziative legislative utili al completamento della riforma del sistema radiotelevisivo, con particolare riguardo ai settori dell'emittenza radiotelevisiva locale prima che scada il termine stabilito del rilascio delle nuove concessioni televisive locali.

9.3782.2 LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini)

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione o di autorizzazione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2,

comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.

EMENDAMENTI

all'articolo 1 del decreto-legge

Sopprimere l'articolo. **Ritirato**

1.100 PERUZZOTTI, CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Ritirato**

«Art. 1.-..... – *1.* L'esercizio dell'attività radiotelevisiva mediante l'uso di frequenze terrestri è subordinato al rilascio:

a) di concessione, per l'emittenza nazionale;

b) di licenza, per l'emittenza locale;

c) di autorizzazione, per l'emittenza non *profit* in ambito locale.

2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione, licenza o autorizzazione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 31 settembre 1999. Le domande di concessione, licenza o autorizzazione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni o ai suoi ispettorati decentrati entro il 31 luglio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c),* n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.101 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Ritirato**

«Art. 1.-... - *(Prosecuzione nell'esercizio e differimento dei termini). – 1.* È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 31 settembre 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni o ai suoi ispettorati decentrati entro il 31 luglio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.102 PERUZZOTTI, CASTELLI

Sopprimere il comma 1. **Ritirato**

1.103 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo. **Ritirato**

1.104 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «L'autorizzazione all'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è prorogata fino al rilascio dell'apposita concessione ovvero fino alla reiezione della relativa domanda. Possono avvalersi della presente proroga soltanto i soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122». **Ritirato**

1.105 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1999», *con le seguenti:* «30 giugno 1999». **Ritirato**

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire: «31 luglio 1999» *con* «31 ottobre 1999» *e* «31 maggio 1999» *con* «31 dicembre 1999».

1.106 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «31 gennaio 1999», *con la seguente:* «31 maggio 1999». **Ritirato**

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire: «31 luglio 1999» *con* «30 settembre 1999» *e* «31 maggio 1999» *con* «30 novembre 1999».

1.107 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1999», *con le seguenti:* «30 aprile 1999». **Ritirato**

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire: «31 luglio 1999» *con le altre:* «31 ottobre 1999» *e* «31 maggio 1999» *con le altre:* «31 agosto 1999».

1.108 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «31 gennaio 1999», *con la seguente:* «31 marzo 1999». **Ritirato**

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire: «31 luglio 1999» *con* «30 settembre 1999» *e* «31 maggio 1999» *con* «31 luglio 1999».

1.109 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio 1999», *con le altre:* «28 febbraio 1999». **Ritirato**

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «31 luglio 1999» *con le altre;* «31 agosto 1999» *e sostituire le parole:* «31 maggio 1999» *con le altre:* «30 giugno 1999».

1.110 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ambito nazionale» *inserire le seguenti:* «e locale». **Ritirato**

1.111 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «reiezione» *con la parola:* «rigetto». **Ritirato**

1.112 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: **Ritirato**

«L'esercizio dell'attività di cui al periodo precedente è di preminente interesse generale ed è disciplinato in attuazione delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea, e di tale contesto dovrà tenere conto il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

1.113 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. **Ritirato**

1.114 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. Entro il 30 giugno 1999 il Ministero delle comunicazioni trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa delle domande di concessione presentate contenente altresì le valutazioni tecniche del dicastero. Su tale relazione, le Commissioni si esprimono con proprio parere entro il 15 luglio 1999». **Ritirato**

1.115 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «Ministero», *con la seguente:* «Ministro». **Ritirato**

1.116 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», *inserire le seguenti:* «nelle sue sedi decentrate». **Ritirato**

1.117 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sottoposte all'esame delle competenti commissioni parlamentari che, in merito ad esse, esprimono parere vincolante». **Ritirato**

1.118 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sottoposte al parere delle competenti commissioni parlamentari». **Ritirato**

1.119 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo. **Ritirato**

1.120 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «giorni», *con le seguenti:* «anni». **Ritirato**

1.121 PERUZZOTTI, CASTELLI

Sopprimere il comma 2. **Ritirato**

1.122 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «La diffusione dei programmi televisivi in ambito locale quale espressione delle culture e delle comunità locali e regionali riveste carattere prevalente nel settore televisivo per cui». **Ritirato**

1.123 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio», *con le seguenti:* «31 dicembre». **Ritirato**

1.124 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio», *con le seguenti:* «31 ottobre». **Ritirato**

1.125 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio», *con le seguenti:* «30 novembre». **Ritirato**

1.126 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio», *con le seguenti:* «30 settembre». **Ritirato**

1.127 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio», *con le seguenti:* «31 agosto». **Ritirato**

1.128 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio», *con le seguenti:* «30 giugno». **Ritirato**

1.129 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio», *con le seguenti:* «31 maggio». **Ritirato**

1.130 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio», *con le seguenti:* «30 aprile». **Ritirato**

1.131 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio», *con le seguenti:* «31 marzo». **Ritirato**

1.132 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 gennaio», *con le seguenti:* «28 febbraio». **Ritirato**

1.133 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in ambito» *inserire le seguenti:* «nazionale e». **Ritirato**

1.134 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «reiezione» *con l'altra:* «rigetto». **Ritirato**

1.135 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: «o di autorizzazione». **Approvato**

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro tre mesi» *con le seguenti:* «entro sei mesi». **Ritirato**

1.136 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sottoposte all'esame delle competenti commissioni parlamentari che, in merito ad esse, esprimono parere vincolante». **Ritirato**

1.137 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sottoposte al parere delle competenti commissioni parlamentari». **Ritirato**

1.138 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 1999» *con le altre:* «31 luglio 1999». **Ritirato**

1.139 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in ciascun ambito locale» *aggiungere le seguenti:* «e le relative coperture». **Ritirato**

1.3 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in ciascun ambito locale» *aggiungere le seguenti:* «e le relative coperture». **Ritirato (*)**

1.4 BOSI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Tarolli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo. **Ritirato**

1.140 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «compresi quelli» *fino a:* «legge 30 aprile 1998, n. 122». **Ritirato**

1.141 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «con finalità ricognitive». **Ritirato**

1.142 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Detta comunicazione non pregiudica la facoltà dell'emittente titolare di autorizzazione di espandere il proprio bacino di utenza oltre l'ambito inizialmente previsto. È fatto tuttavia obbligo ai predetti soggetti di comunicare all'Autorità con cadenza biennale le variazioni intervenute o previste nell'estensione del proprio bacino di utenza». **Ritirato**

1.143 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: **Approvato**

«3-*bis*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità degli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonchè le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni».

1.7 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«3-*bis*. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sette mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2000. Al fine di assicurare il razionale sviluppo del mercato in relazione all'attuale assetto, la riserva fissata dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per i programmi irradiabili dall'emittenza radiofonica in ambito locale può essere modificata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

1.8 ROGNONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: **Ritirato (*)**

«3-*bis*. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 2000. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e il Regolamento per il rilascio delle nuove concessioni radiofoniche entro il 30 giugno 2000. Lo schema di detti provvedimenti viene sottoposto entro il 15 maggio 2000 alle associazioni a carattere nazionale di emittenti radiofoniche private locali o nazionali che dovranno formulare il relativo parere entro il 15 giugno 2000. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità stabilisce i criteri per la individuazione delle associazioni a carattere nazionale di emittenti e reti private televisive e radiofoniche».

1.9 BOSI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Tarolli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: **Ritirato**

«3-*bis*. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

3-*ter*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e il Regolamento per il rilascio delle nuove concessioni radiofoniche entro il 30 giugno 2000.

3-*quater*. Lo schema di detti provvedimenti viene sottoposto entro il 15 maggio 2000 alle associazioni a carattere nazionale di emittenti radiofoniche private locali o nazionali che dovranno formulare il relativo parere entro il 15 giugno 2000.

3-*quinquies*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Autorità stabilisce i criteri per la individuazione delle associazioni a carattere nazionale di emittenti e reti private televisive e radiofoniche».

1.13 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: **Approvato**

«3-*bis*. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2000».

1.6 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi: **Ritirato**

«3-*bis*. Il completamento del piano deve avvenire secondo i seguenti criteri:

a) previsione del più elevato numero possibile di impianti per le emittenti televisive locali, prendendo come obiettivo di riferimento il numero degli impianti eserciti dalle stesse ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 422;

b) localizzazione degli impianti anche su siti diversi rispetto a quelli previsti dalla deliberazione n. 68 del 30 ottobre 1998 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di almeno il settanta per cento dei canali previsti nella fase di completamento.

3-*ter*. Il numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale deve essere definito facendo riferimento all'esigenza di massimo pluralismo.

3-*quater*. Lo schema degli atti di cui al presente comma 3 viene sottoposto entro il 15 maggio 1999 alle associazioni a carattere nazionale di emittenti televisive private locali o nazionali che dovranno formulare il relativo parere entro il 15 giugno 1999».

1.12 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«3-*bis*. Presso gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni sono istituiti "uffici di monitoraggio del segnale radiotelevisivo e relazioni con l'utenza" al fine di rilevare eventuali anomalie nella ricezione del segnale radiotelevisivo».

1.144 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«3-*bis*. Nella determinazione dei soggetti beneficiari di concessione od autorizzazione e nella formulazione del conseguente piano di assegnazione delle frequenze il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni considereranno anche le esigenze del pluralismo politico e culturale, garantendo il libero accesso all'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale a tutti i soggetti espressione diretta od indiretta di forze politiche o movimenti d'opinione di natura democratica».

1.145 PERUZZOTTI, CASTELLI

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo)

1. È fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del 60 per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un

unico apparato. Dal 1° gennaio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.

EMENDAMENTI

all'articolo 2 del decreto-legge

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

2.1 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, premettere il seguente: **Ritirato**

«01. Le televisioni tematiche nazionali a pagamento devono progressivamente effettuare le proprie trasmissioni esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via satellite o via cavo».

2.100 PERUZZOTTI, CASTELLI

Sopprimere il comma 1. **Respinto**

2.2 PERUZZOTTI, CASTELLI

Sopprimere il comma 1. **Id. em. 2.2**

2.3 BORNACIN, BALDINI, BOSI, PONTONE

Sopprimere il comma 1. **Id. em. 2.2**

2.101 MILIO

Premettere al comma 1 il seguente periodo: «Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata». **Approvato**

2.9 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con i seguenti: **Respinto**

«1. È fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati,

più di una quota prefissata dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia, espressa in termini di mercato potenziale, ovvero con riferimento: ai consumi (abbonamenti stagionali, richieste per le singole partite in *pay per view*, ecc.); a qualsiasi altro parametro *(audience*, dimensioni delle tifoserie, ecc.) in grado di rappresentare la domanda del prodotto calcio. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinino la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. La suddetta quota verrà definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

1-*bis*. I medesimi limiti indicati nel numero 1 si applicano anche per quanto concerne l'acquisizione di diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di film. In questo caso, la quota massima riferibile a ciascun soggetto deve essere determinata con riferimento al fatturato delle proiezioni cinematografiche registrato in Italia e viene definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti di *pay per view*, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare un'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato».

2.4 PERUZZOTTI, CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente: **Respinto**

«1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Lega Nazionale Professionisti, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità dei diritti sportivi, della durata dei relativi contratti e della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, può prevedere un limite all'acquisizione dei diritti di trasmissione in forma codificata del campionato di calcio di serie A da parte dei soggetti titolari di concessione per trasmissioni radiotelevisive via satellite o via cavo».

2.6 BORNACIN, BALDINI, BOSI, PONTONE

Sostituire il comma 1 con il seguente: **Respinto**

«1. L'Autorità per la concorrenza e il mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce il limite di acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva, in forma codificata, di tutti i programmi trasmessi dai soggetti titolari di autorizzazione per trasmissioni

televisive via satellite o via cavo, sotto qualsiasi forma o titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, onde assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato».

2.7 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti: **Ritirato (*)**

«1. Ciascuna squadra di calcio è unica titolare del diritto di sfruttamento televisivo della propria immagine. È fatto divieto alle squadre di calcio di serie A di conferire, tra loro congiuntamente, un unico mandato per la vendita dei diritti televisivi in esclusiva, in forma codificata, dell'intero campionato di serie A. È fatto divieto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e/o collegati, più del sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinino la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato, ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni».

2.8 ROGNONI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Vedovato.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo. **Ritirato**

2.102 PERUZZOTTI, CASTELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da «*ai soggetti titolari» *fino alle parole: «*Unione europea» *con le parole: «*a chiunque». **Approvato**

2.10 (Testo corretto) LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo, le parole: «più del 60 per cento dei diritti», *sono sostituite dalle seguenti:* «una posizione dominante nella titolarità dei diritti». **Ritirato**

Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «il limite indicato può essere superato ma». *Inoltre, nel terzo periodo le parole:* «può derogare al predetto limite» *sono sostituite dalle seguenti:* «può derogare al predetto principio».

2.103 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «più del 60 per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia» *con le seguenti:* «non più del 30 per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata dei campionati a squadre delle discipline sportive riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano e, in ogni caso, dei campionati e dei tornei maggiormente seguiti che si svolgono, o sono organizzati in Italia». **Ritirato**

2.104 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «più del 60 per cento» *con le seguenti:* «non più del 30 per cento». **Ritirato**

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla trasmissione in esclusiva in forma codificata dei campionati a squadre delle discipline sportive riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano e, in ogni caso, dei campionati e dei tornei maggiormente seguiti che si svolgono, o sono organizzati in Italia».

2.105 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del 60 per cento» *con le seguenti:* «di un terzo». **Ritirato**

2.106 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «codificata» *inserire le seguenti:* «di eventi sportivi». **Approvato**

2.12 LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo periodo, le parole: «del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore» *sono sostituite dalle seguenti:* «di ogni evento sportivo». **Ritirato**

2.107 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo le parole: «o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia» *sono sostituite dalle seguenti:* «, del Giro ciclistico d'Italia, dei Gran Premi di Imola e Monza di Formula Uno, del massimo campionato nazionale di pallacanestro, degli Internazionali d'Italia di Tennis, degli incontri di Coppa Davis giocati dalla nazionale italiana di Tennis e degli incontri del Torneo delle Cinque nazioni giocati dalla nazionale italiana di Rugby». **Ritirato**

2.108 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o campionato» *aggiungere le seguenti:* «o lotteria». **Ritirato**

2.109 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «valore» *con le seguenti:* «importanza in termini di popolarità». **Ritirato**

2.110 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Lo stesso divieto si applica in relazione ad alcuni eventi sportivi di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale o comunque alle partite giocate dalle nazionali italiane di calcio, tennis e rugby, al torneo tennistico noto come "Internazionali d'Italia", ai Gran Premi di Formula Uno di Imola e Monza, ai Campionati del mondo di calcio, nuoto, atletica leggera, sci alpino e nordico, ai giochi olimpici estivi ed internazionali». **Ritirato**

2.111 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Lo stesso divieto si applica in relazione ad alcuni eventi sportivi di assoluta rilevanza nazionale e comunque alle partite giocate dalle nazionali italiane di calcio, tennis e rugby, al torneo tennistico noto come "Internazionali d'Italia", ai Gran Premi di Formula Uno di Imola e Monza». **Ritirato**

2.112 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella soggezione al predetto limite, alle manifestazioni sportive sono associati altresì i maggiori eventi folkloristici nazionali abbinati alle lotterie, ed in ogni caso il Palio di Siena, il Carnevale di Viareggio, il concorso di Miss Italia ed il festival della canzone italiana». **Ritirato**

2.113 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. **Ritirato**

2.114 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «durata non superiore a tre anni» *con le seguenti:* «durata non superiore ad un anno». **Ritirato**

2.115 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «durata non superiore a tre anni» *con le seguenti:* «durata non superiore a due anni». **Ritirato**

2.116 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo. **Ritirato**

2.117 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigila sul rispetto del predetto limite ed ha facoltà di ridurlo, al fine di assicurare l'effettiva concorrenzialità del mercato, tenuto conto delle condizioni generali del mercato medesimo, della complessiva durata degli altri diritti sportivi e della durata dei relativi contratti». **Ritirato**

2.118 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole da: «L'Autorità per le garanzie» *fino alle parole:* «predetto limite» *con le seguenti:* «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al primo periodo del presente comma». **Approvato**

2.16 LA COMMISSIONE

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «o stabilirne altri». **Ritirato**

2.119 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale». **Approvato**

2.18 LA COMMISSIONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni in caso di superamento del predetto limite». **Approvato**

2.19 LA COMMISSIONE

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, numero 11) della legge 31 luglio 1997, n. 249». **Approvato**

2.20 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«1-*bis*. Al fine di favorire la diffusione delle televisioni tematiche nazionali a pagamento, quale ulteriore modalità di trasmissione complementare per le risorse pubblicitarie del settore televisivo, per i primi tre anni di attività non è dovuto il canone di concessione».

2.120 PERUZZOTTI, CASTELLI

Sopprimere il comma 2. **Ritirato**

2.121 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo. **Ritirato**

2.122 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «I decodificatori devono», *aggiungere le seguenti:* «adottare *standards* costruttivi e». **Ritirato**

2.123 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «consentire la fruibilità delle diverse offerte di», *con le seguenti:* «assicurare la ricezione della tonalità dei». **Ritirato**

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire: «1° gennaio 2000» *con:* «30 giugno 1999».

2.125 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «consentire la fruibilità delle diverse offerte di», *con le seguenti:* «assicurare la ricezione della tonalità dei». **Ritirato**

2.124 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «consentire la fruibilità delle diverse offerte di», *con le seguenti:* «assicurare la ricezione della tonalità dei». **Ritirato**

2.126 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «programmi digitali», *aggiungere le seguenti:* «che offrono servizi di intrattenimento (giochi e concorsi a quiz), di informazione, di svago, professionali, sportivi, economici, di musica, divertimento, cucina, tempo libero e altri». **Ritirato**

2.127 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo. **Ritirato**

2.128 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, secondo periodo, le parole: «Dal 1° gennaio 2000», *sono sostituite dalle seguenti:* «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli *standard* di tale apparato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000». **Approvato**

2.35 LA COMMISSIONE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2000», *con le altre:* «1° gennaio 2001». **Ritirato**

2.38 PERUZZOTTI, CASTELLI

All'emendamento 2.39, inserire, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda di concessione ed ottenuto la stessa con il marchio identificativo che richiama in tutto o in parte quello dell'emittente nazionale». **Respinto**

2.39/1 NOVI, BALDINI, LAURO

All'emendamento 2.39, aggiungere, in fine, il seguente comma: **V. nuovo testo**

«2-*ter*. Per le emittenti radiotelevisive che si trovino nelle condizioni di cui il precedente comma 2-*bis*, e siano in esercizio almeno da quattro anni al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina di cui al precedente comma 2-*bis* si applica a partire dal 1° gennaio 2001».

2.39/2 VILLONE

All'emendamento 2.39, aggiungere i seguenti periodi: «Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno ottenuto rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249». **Approvato**

2.39/2 (Nuovo testo) VILLONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Approvato con un subemendamento**

«2-*bis*. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, nè diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale».

2.39 (Nuovo testo) LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Precluso**

«2-*bis*. Le emittenti locali non possono assumere né diffondere un marchio o una denominazione o una testata che richiamino in tutto o in parte marchi, denominazioni o testate di emittenti nazionali».

2.200 (*Già* em. 3.0.12) FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Precluso (*)**

«2-*bis*. Le emittenti locali non possono assumere né diffondere un marchio o una denominazione o una testata che richiamino in tutto o in parte marchi, denominazioni o testate di emittenti nazionali».

2.201 (*Già* em. 3.0.13) BOSI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Tarolli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Coloro che acquistano decodificatori possono dedurre dall'imponibile fino ad un massimo del 20 per cento del prezzo di acquisto».

2.129 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Fino al 2001 coloro che acquistano decodificatori possono dedurre dall'imponibile fino ad un massimo del 22 per cento del prezzo di acquisto».

2.130 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Per l'anno in corso, chi acquista decodificatori può dedurre dall'imponibile fino ad un massimo del 19 per cento del prezzo di acquisto».

2.131 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che acquistano decodificatori possono dedurre dall'imponibile fino ad un massimo del 15 per cento del prezzo di acquisto».

2.132 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. In occasione della celebrazione del Giubileo del 2000, gli utenti che acquistano i decodificatori dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000 possono dedurre dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'intero costo del decodificatore. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse provenienti dalla destinazione della quota dell'8 per mille a favore della Chiesa Cattolica Italiana».

2.133 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. In occasione della celebrazione del Giubileo del 2000, agli acquisti dei decodificatori che avvengono dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000 si applica l'aliquota IVA del 4 per cento».

2.134 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: **Ritirato**

«2-*bis*. Nel caso in cui si acquistino, in Italia o in altro paese dell'Unione europea, entro il 2001, decodificatori che consentono di fruire delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizio-

nato e la ricezione dei programmi televisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato e si consegnino per la rottamazione un decodificatore che non consente questo tipo di utilizzo, viene riconosciuto un contributo statale fino ad un massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2- *ter*. Le imprese costruttrici o importatrici del decodificatore nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'anno in cui è acquistato il decoder.

2-*quater*. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita».

2.135 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: **Ritirato**

«2-*bis*. All'utente che acquista in Italia o in altro paese dell'Unione europea, entro il 2001, decodificatori che consentono di fruire delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi televisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato e che consegna per la rottamazione un decodificatore che non consente questo tipo di utilizzo, è riconosciuto un contributo statale fino ad un massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2- *ter*. Le imprese costruttrici o importatrici del decodificatore nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'anno in cui è acquistato il decoder».

2.136 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: **Ritirato**

«2-*bis*. A coloro che acquistano in Italia, entro il 1999, decodificatori che consentono di fruire delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi televisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato e che consegnano per la rottamazione un decodificatore che non consente questo tipo di utiliz-

zo, è riconosciuto un contributo statale fino ad un massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2- *ter*. Le imprese costruttrici o importatrici del decodificatore nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'anno in cui è acquistato il decoder».

2.137 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Al fine di moltiplicare l'offerta di prodotti radiotelevisivi, il Governo incentiva lo sviluppo delle trasmissioni via cavo, erogando contributi ai privati che intendano accendere abbonamenti a questo genere di servizio radiotelevisivo ed ai comuni per gli adeguamenti infrastrutturali che si rendessero necessari. L'esercizio della trasmissione via cavo e della trasmissione via etere con sistemi di decodifica sono incompatibili».

2.138 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Per sviluppare l'acquisto di apparecchiature per la ricezione dei programmi trasmessi dal satellite, lo Stato assegna ai privati un contributo fino al 20 per cento della spesa, tramite apposito fondo costituito presso il Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce i criteri per accedere al contributo».

2.139 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Al fine di incentivare l'acquisto di apparecchiature per la ricezione dei programmi trasmessi dal satellite, lo Stato assegna ai privati un contributo fino al 20 per cento della spesa, tramite apposito fondo costituito presso il Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce i criteri per la ripartizione del fondo».

2.140 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Per il rinnovo degli impianti televisivi attraverso l'acquisto di apparecchiature per la ricezione dei programmi trasmessi dal satellite, lo Stato assegna alle cooperative edilizie che vogliano dotarsi di un impianto centralizzato, un contributo fino al 20 per cento della spesa, tramite apposito fondo costituito presso il Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce i criteri per accedere al contributo».

2.141 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Per dare impulso all'acquisto di apparecchiature per la ricezione dei programmi trasmessi dal satellite, lo Stato assegna alle cooperative edilizie che vogliano dotarsi di un'impianto centralizzato, un contributo fino al 20 per cento della spesa, tramite apposito fondo costituito presso il Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce i criteri per accedere al contributo».

2.142 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Per l'acquisto di apparecchiature per la ricezione dei programmi trasmessi dal satellite, lo Stato assegna agli amministratori dei condomini che vogliano dotarsi di un impianto centralizzato, un contributo fino al 20 per cento della spesa, tramite apposito fondo costituito presso il Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce i criteri per accedere al contributo».

2.143 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. In caso di acquisto di apparecchiature per la ricezione dei programmi trasmessi dal satellite, lo Stato assegna ai condomini che vogliano dotarsi di un impianto centralizzato, un contributo fino al 20 per cento della spesa, tramite apposito fondo costituito presso il Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce i criteri per accedere al contributo».

2.144 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Al fine di favorire la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione e di promuovere la crescita produttiva ed occupazionale

del settore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni promuove interventi per lo sviluppo delle imprese italiane che producono e distribuiscono componenti ed apparecchiature relativi al settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni di massa, quali ad esempio parabole per la ricezione satellitare, impianti per la diffusione radiofonica e televisiva, componenti per la diffusione via cavo o per sistemi di decodificazione televisiva».

2.145 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Per incentivare la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione e di promuovere la crescita produttiva ed occupazionale del settore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni promuove interventi per lo sviluppo delle imprese italiane che producono e distribuiscono componenti ed apparecchiature relativi al settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni di massa, quali ad esempio parabole per la ricezione satellitare e componenti per apparecchi radiofonici e televisivi per la diffusione via cavo o per sistemi di decodificazione televisiva».

2.146 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Per lo sviluppo delle diffusione delle nuove tecnologie di comunicazioni e promuovere la crescita produttiva ed occupazionale del settore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni promuove interventi per lo sviluppo delle imprese italiane che producono e distribuiscono componenti ed apparecchiature relativi al settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni di massa, quali ad esempio parabole per la ricezione satellitare, componenti per apparecchi radiofonici e televisivi predisposti per la ricezione delle nuove tecnologie di trasmissione e per la diffusione via cavo o per sistemi di decodificazione televisiva».

2.147 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Allo scopo di diffondere le nuove tecnologie di comunicazione e di promuovere la crescita produttiva ed occupazionale del settore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni promuove interventi per lo sviluppo delle imprese italiane che producono e distribuiscono componenti ed apparecchiature relativi al settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni di massa».

2.148 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito delle attività ad essa demandate dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove iniziative per lo sviluppo delle interattività e delle connessioni tra il sistema delle telecomunicazioni e il settore delle comunicazioni di massa con particolare riguardo all'utilizzazione del mezzo radiotelevisivo per la diffusione dei servizi».

2.149 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Ogni anno l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione che illustra i principali problemi che ostacolano in Italia la diffusione delle nuove tecnologie, le iniziative necessarie per l'ulteriore sviluppo di queste, gli obiettivi raggiungibili nel medio e lungo termine».

2.150 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Nell'ambito del Ministero delle comunicazioni è istituita la "Consulta per lo sviluppo del satellite". La Consulta si compone di 10 membri tra i quali 3 professori titolari di cattedra nel campo delle scienze della comunicazione, 5 operatori del mondo delle telecomunicazioni e 2 rappresentanti del mondo dello spettacolo e della cultura di chiara fama. Predetta Consulta è dotata di Segretariato».

2.151 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituita la "Consulta per lo sviluppo del satellite". L'organismo si compone di 10 membri tra i quali 3 professori titolari di cattedra nel campo delle scienze della comunicazione, 5 operatori del mondo delle telecomunicazioni e 2 rappresentanti del mondo dello spettacolo e della cultura di chiara fama. Predetta Consulta è dotata di Segretariato».

2.152 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito l'"Ente amici del decoder (EAD)". Di questo fanno parte in qualità di membri

onorari 3 professori titolari di cattedra nel campo delle scienze della comunicazione, 5 operatori del mondo delle telecomunicazioni e 3 rappresentanti del mondo dello spettacolo e della cultura di chiara fama, inoltre possono iscriversi tutti gli utenti del decoder. Predetto Ente è dotato di Segretariato».

2.153 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«2-*bis*. Alla legge 31 luglio 1997, n. 249, all'articolo 2, al comma 4, sostituire la parola: «annuali» *con la seguente:* «semestrali».

2.154 PERUZZOTTI, CASTELLI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, **Non posto in votazione (*)**

in sede di esame del disegno di legge (Atto Senato n. 3782) avente ad oggetto: conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo;

impegna il Governo:

in sede di stesura del regolamento, a verificare e perseguire l'obiettivo del decoder aperto attraverso l'inserimento di specifica norma che obblighi la singola piattaforma digitale a cedere in P.P.V. anche singoli avvenimenti sportivi ad altra piattaforma a ciò a tutela dei diritti degli abbonati.

9.3782.500 BESSO CORDERO, SEMENZATO

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, relativa alla presenza di soggetti politici nella programmazione radiotelevisiva in periodo elettorale)

1. All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. A decorrere dal trentesimo giorno prece-

dente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la presenza nelle trasmissioni radiotelevisive di candidati, esponenti di partiti o movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è regolamentata come segue:

a) è limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, quando ha luogo nei notiziari trasmessi con le denominazioni abituali di "telegiornale", "giornale radio" o equivalenti, sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) si conforma ai criteri specifici stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai sensi del comma 1 del presente articolo, e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, quando ha luogo in altre trasmissioni, purchè a contenuto informativo;

c) è vietata in tutte le altre tipologie di trasmissioni, individuate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.

2. All'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste dall'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge. Se, tuttavia, le consultazioni hanno rilevanza esclusivamente locale, l'applicazione degli articoli 1 e 6 può essere esclusa o limitata ad ambiti territoriali specifici, con provvedimenti assunti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze. Non possono essere considerate di rilevanza locale le consultazioni che, anche sommando più ambiti territoriali o diverse tipologie di consultazione popolare, coinvolgano simultaneamente oltre un quarto dell'elettorato nazionale"».

2.0.2 BORNACIN, DE CORATO, PONTONE

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Interventi urgenti a sostegno)

1. L'esercizio di emittenti televisive, i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e

integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera *g)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78.

2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, sono abilitate a proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che, all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata del provvedimento.

3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nelle seguenti misure massime;

a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;

b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

all'articolo 3 del decreto-legge

Sopprimere l'articolo. **Ritirato**

3.100 PERUZZOTTI, CASTELLI

Sopprimere il comma 1. **Ritirato**

3.101 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1 prmettere il seguente: **Ritirato**

«0.1 L'esercizio dell'attività radiotelevisiva in lingua diversa da quella italiana è possibile alle stesse condizioni cui soggiace l'intera attività radiotelevisiva nel territorio nazionale, anche attraverso l'interconnessione con emittenti estere. Il Ministero delle comunicazione e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, determinano il regime normativo, delle garanzie e delle tutele a favore dello sviluppo di un'emittenza a servizio delle minoranze linguistiche riconosciute».

3.102 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1 premettere il seguente: **Ritirato**

«0.1 L'esercizio dell'attività radiotelevisiva in lingua diversa da quella italiana è possibile alle stesse condizioni cui soggiace l'intera attività radiotelevisiva in qualunque zona del territorio nazionale. Il Ministero delle comunicazione e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, determinano il regime normativo, delle garanzie e delle tutele a favore dello sviluppo di un'emittenza a servizio delle minoranze linguistiche riconosciute».

3.103 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo. **Ritirato**

3.104 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, soprimere la parola: «riconosciute». **Ritirato**

3.105 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «linguistiche riconosciute» *inserire le seguenti:* «nonchè di emittenti che trasmettono in favore di comunità che, per appartenenza geografica e/o politica rappresentano, non meno del 10 per cento della popolazione residente a livello provinciale». **Ritirato**

3.106 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «linguistiche riconosciute» *inserire le seguenti:* «nonchè di emittenti che trasmettono in favore di comunità che, per appartenenza geografica e/o politica, rappresentano non meno del 5 per cento della popolazione residente a livello provinciale». **Ritirato**

3.107 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. **Ritirato**

3.108 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute». **Ritirato**

3.109 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «delle stesse minoranze» *inserire le seguenti:* «e dalle emittenti che trasmettono in favore di comunità che, per appartenenza geografica e/o politica rappresentano, non meno del 10 per cento della popolazione residente a livello provinciale». **Ritirato**

3.111 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «delle stesse minoranze» *inserire le seguenti:* «e dalle emittenti che trasmettono in favore di comunità che, per appartenenza geografica e/o politica rappresentano, non meno del 5 per cento della popolazione residente a livello provinciale». **Ritirato**

3.112 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo. **Ritirato**

3.110 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: **Approvato**

«1-*bis*. All'articolo 43-*bis* della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: "delle concessionarie televisive" sono sostituite dalle seguenti: "radiofonici e televisivi diffusi"».

3.1 LA COMMISSIONE

All'articolo 3, sopprimere il comma 2. **Ritirato**

3.113 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo. **Ritirato**

3.114 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sono abilitate a proseguire», *con le seguenti:* «possono proseguire». **Ritirato**

3.115 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, primo periodo, le parole da: «sono abilitate» *fino a:* «della domanda», *sono sostituite dalle seguenti:* «possono presentare domanda di concessione, a condizione che». **Approvato**

3.3 LA COMMISSIONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dal rilascio della concessione» *con le altre:* «dal termine fissato dalla presente legge per il rilascio delle concessioni». **Respinto**

3.116 TERRACINI, DE CORATO, BORNACIN

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo. **Ritirato**

3.117 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo. **Ritirato**

3.118 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per una sola volta». **Ritirato**

3.119 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per una sola volta» *inserire le seguenti:* «per la durata di tre anni». **Respinto**

3.120 TERRACINI, DE CORATO, BORNACIN

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e, comunque, non oltre il termine di durata del provvedimento». **Ritirato**

3.121 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e, comunque, non oltre il termine di durata del provvedimento». **Respinto**

3.122 TERRACINI, DE CORATO, BORNACIN

Al comma 2, ultimo periodo, le parole: «del provvedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «della concessione». **Approvato**

3.4 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3. **Ritirato**

3.123 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, nell'alinea, sostituire le parole: «per almeno cinque anni» *con le seguenti:* «per tre anni». **Ritirato**

3.124 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, nell'alinea, dopo la parola: «domanda» *è inserita la seguente:* «documentata». **Approvato**

3.6 LA COMMISSIONE

Al comma 3, nell'alinea, dopo le parole: «negli ultimi tre anni» *sono inserite le seguenti:* «nonchè al complesso delle risorse disponibili». **V. nuovo testo**

3.6-*bis* LA COMMISSIONE

Al comma 3, nell'alinea, dopo le parole: «negli ultimi tre anni» *sono inserite le seguenti:* «nei limiti delle risorse disponibili». **Approvato**

3.6-*bis* (Nuovo testo) LA COMMISSIONE

Al comma 3, sopprimere la lettera a). **Ritirato**

3.125 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole:* «cento milioni» *con le altre:* «centocinquanta milioni» *e alla lettera* b) *sostituire le parole:* «centottanta milioni» *con le altre:* «duecento milioni». **Respinto**

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «16 miliardi» *con le altre:* «23 miliardi».

3.8 BALDINI, BORNACIN, PONTONE

Al comma 3, lettera a), *sostituire le parole:* «100 milioni», *con le parole*: «300 milioni». **Respinto**

3.7 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera a), *sostituire la parola:* «cento», *con* «duecento». **Ritirato**

3.126 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sopprimere la lettera b). **Ritirato**

3.127 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 3, lettera b), *sostituire le parole:* «180 milioni» *con le parole:* «540 milioni». **Respinto**

3.9 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, lettera b), *sostituire la parola:* «centottanta» *con la seguente:* «trecento». **Ritirato**

3.128 CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: **Ritirato**

«3-*bis*. Qualora l'indennizzo percepito risulti insufficiente, i soggetti titolari di emittenti di cui al comma precedente, possono presentare al Ministero delle comunicazioni domanda adeguatamente documentata al fine di ottenere l'ulteriore indennizzo».

3.129 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente: **Approvato**

«3-*bis*. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, può richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso».

3.10 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 4. **Ritirato**

3.130 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 4, sostituire la parola: «valutato» *con la seguente:* «determinato». **Approvato**

3.14-*bis* LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire le parole: «16 miliardi», *con le parole:* «48 miliardi». **Respinto**

3.15 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 4 sostituire le parole: «Ministero degli affari esteri» *con le seguenti:* «Ministero del tesoro». **Ritirato**

3.131 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 4 sostituire le parole: «Ministero degli affari esteri» *con le seguenti:* «Presidenza del Consiglio dei ministri». **Approvato (*)**

3.132 PERUZZOTTI, CASTELLI

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal Governo.

Sopprimere il comma 5.». **Ritirato**

3.133 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, comma 1, dopo la parola: «indipendenza» *inserire:* «assoluta».

3.134 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, comma 6, lettera *a)*, sostituire la parola: «funzioni» *con:* «compiti».

3.135 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, al punto 1, al primo e secondo periodo, sostituire la parola: "campagne", con la parola "iniziative"».

3.21 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo il comma 5, inserire il seguente: **Respinto**

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 10, punto 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, la parola "campagne" è sostituita dalla parola "iniziative"».

3.22 BALDINI, BORNACIN, PONTONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente: **Approvato**

«5-*bis*. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni».

3.16 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente: **Approvato**

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "non vengano superati" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni"».

3.17 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente: **Approvato**

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero 13) della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: "radiotelevisive" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni"».

3.18 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente: **Approvato**

«5-*bis*. Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato».

3.19 (Testo corretto) LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente: **Approvato**

«5-*bis*. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento».

3.20 (Testo corretto) LA COMMISSIONE

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis*.

1. Il canone di concessione annualmente dovuto dalle imprese radiofoniche e televisive locali per l'attività di radiodiffusione, a decorrere dal 1° gennaio 2000 viene determinato nella misura dell'uno per cento del fatturato conseguito nell'anno precedente con un limite massimo di lire 15 milioni per le imprese radiofoniche locali e di lire 20 milioni per le imprese televisive locali. Tale canone deve essere corrisposto entro il 31 ottobre di ogni anno».

3.0.2 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Le concessioni radiotelevisive in ambito locale sono soggette al pagamento di un contributo annuo determinato dall'Autorità anche in relazione al fatturato, all'ambito territoriale entro il quale viene irradiato il segnale e alla popolazione servita».

3.0.100 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Il Ministero delle comunicazioni completa entro il 31 maggio 1999 il procedimento di assegnazione delle frequenze televisive disponibili, assegnando tali frequenze alle imprese televisive locali ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3.0.6 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. L'emittenza radiotelevisiva locale è esclusa dall'ambito di applicazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43».

3.0.8 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. I rapporti accertati e da accertare relativi all'omesso o incompleto pagamento dei canoni di concessione da parte delle imprese radiofoniche e televisive locali relativi agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere definiti su istanza irrevocabile degli interessati, con il pagamento di una somma pari al cinquanta per cento di quella dovuta, comprensiva degli interessi maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. A seguito dell'istanza che può riguardare tutti o parte degli anni sopracitati e deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni provvede all'accertamento delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

3. Le imprese radiofoniche e televisive locali possono inoltre portare in detrazione dagli importi dovuti per canoni di concessione a decorrere dall'anno 1999 il cinquanta per cento delle somme già corrisposte per canoni di concessione relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998.

4. Il limite massimo di detrazione per ogni anno è di lire 15 milioni».

3.0.16 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato (*)**

«Art. 3-*bis*.

1. I rapporti accertati e da accertare relativi all'omesso o incompleto pagamento dei canoni di concessione da parte delle imprese radiofoniche e televisive locali relativi agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere definiti su istanza irrevocabile degli interessati, con il pagamento di una somma pari al cinquanta per cento di quella dovuta, comprensiva degli interessi maturati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. A seguito dell'istanza che può riguardare tutti o parte degli anni sopracitati e deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni provvede all'accertamento delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

3. Le imprese radiofoniche e televisive locali possono inoltre portare in detrazione dagli importi dovuti per canoni di concessione a decorrere dall'anno 1999 il cinquanta per cento delle somme già corrisposte per canoni di concessione relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998.

Il limite massimo di detrazione per ogni anno è di lire 15 milioni».

3.0.17 BOSI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Tarolli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 43-*bis* della legge 14 aprile 1975, n. 103, come introdotto dall'articolo 3, comma 16, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole "delle concessionarie televisive" sono aggiunte le seguenti "e radiofoniche"».

3.0.20 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato (*)**

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 43-*bis* della legge 14 aprile 1975, n. 103, come introdotto dall'articolo 3, comma 16, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "delle concessionarie televisive" sono aggiunte le seguenti: "e radiofoniche"».

3.0.21 BOSI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Tarolli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis*.

1. In sede di primo rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le stesse possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999».

3.0.23 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato (*)**

«Art. 3-*bis*.

1. In sede di primo rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le stesse possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999».

3.0.24 BOSI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Tarolli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Per emittenti con obblighi di informazione di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 si intendono i soggetti che si impegnino all'atto della presentazione della domanda di concessione a trasmettere, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 se emittente televisiva e tra le 7 e le 20 se emittente radiofonica, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittente televisiva e centoventi minuti al giorno se emittente radiofonica.

2. Tali programmi devono essere autoprodotti, comprendere telegiornali e radiogiornali, riguardare temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati».

3.0.27 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato (*)**

«Art. 3-*bis.*

1. Per emittenti con obblighi di informazione di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si intendono i soggetti che si impegnino all'atto della presentazione della domanda di concessione a trasmettere, nelle ore comprese tra le 7.00 e le 23.00 se emittente televisiva e tra le 7.00 e le 20.00 se emittente radiofonica, per almeno cinque giorni alla settimana o in alternativa per 120 giorni a semestre, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittente televisiva e centoventi minuti al giorno se emittente radiofonica.

2. Tali programmi devono essere autoprodotti, comprendere telegiornali e radiogiornali, riguardare temi e argomenti di interesse locale per almeno la metà dei tempi di trasmissione suindicati».

3.0.28 BOSI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Tarolli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. La concessione rilasciata in base al regolamento di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad emittenti radiotelevisive locali con obblighi di informazione, può essere rilasciata a soggetti in

possesso dei requisiti stabiliti dell'emendamento 3.0.102, che si impegnino, all'atto della presentazione della domanda, a trasmettere, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le ore 23.00 se emittente televisiva e tra le ire 7.00 e le ore 20.00 se emittente radiofonica, programmi di informazione per non meno di sessanta minuti al giorno se emittente televisiva e centoventi minuti al giorno se emittente radiofonica. Tali programmi devono essere prodotti dalla concessionaria e/o da soggetti che intendono utilizzare impianti di altre emittenti titolari di concessioni radiotelevisive o di telecomunicazioni, per almeno metà del tempo devono riguardare temi ed argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali e radiogiornali diffusi per almeno cinque giorni alla settimana od in alternativa per 120 giorni a semestre».

3.0.101 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato (*)**

«Art. 3-*bis.*

1. Le nuove concessioni televisive a carattere esclusivamente commerciale ovvero con obblighi di informazione possono essere rilasciate a società di persone, di capitali o cooperative.

2. In ogni caso le società devono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo e comprovare l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno tre lavoratori.

3. Per lavoratori si intendono gli amministratori, i dipendenti o i soci delle cooperative, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che prestano attività lavorativa nell'impresa».

3.0.30 BOSI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Tarolli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Le nuove concessioni televisive a carattere esclusivamente commerciale ovvero con obblighi di informazione possono essere rilasciate a società di persone, di capitali o cooperative.

2. In ogni caso le società devono essere costituite in Italia o in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo e comprovare l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro

in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno tre lavoratori.

3. Per lavoratori si intendono gli amministratori, i dipendenti o i soci delle cooperative, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che prestano attività lavorativa nell'impresa».

3.0.31 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. La concessione rilasciata in base al regolamento di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad emittenti radiotelevisive locali aventi scopi commerciali, può essere rilasciata a società di persone, di capitale o cooperative. In ogni caso le società debbono essere costituite in Italia o in altri stati appartenenti all'Unione europea e comprovare l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale per almeno tre lavoratori se emittente televisiva e due lavoratori se emittente radiofonica. Per lavoratori si intendono gli amministratori, i dipendenti o i soci delle cooperative, delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice che prestano attività lavorative nell'impresa».

3.0.102 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, le imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, che non ottengono la nuova concessione possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli impianti di diffusione e i connessi collegamenti di telecomunicazioni legittimamente eserciti alla data di presentazione della domanda di concessione, fino al 31 dicembre 2001.

2. Entro il predetto termine gli impianti o rami di azienda di dette imprese potranno essere ceduti ai titolari di concessione.

3. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2002».

3.0.33 FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato (*)**

«Art. 3-*bis.*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, le imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122 che non ottengono la nuova concessione possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli impianti di diffusione e i connessi collegamenti di telecomunicazioni legittimamente eserciti alla data di presentazione della domanda di concessione, fino al 31 dicembre 2001.

2. Entro il predetto termine gli impianti o rami di azienda di dette imprese potranno essere ceduti ai titolari di concessione.

3. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2002».

3.0.35 BOSI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Tarolli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. La concessione per la radiodiffusione rilasciata in base al regolamento di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, consente l'esercizio di:

a) emittenti radiotelevisive locali aventi scopi commerciali;

b) emittenti radiotelevisive locali con obblighi di informazione».

3.0.103 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

(Emittenza radiotelevisiva locale)

1. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord e cinque regioni al centro e al sud, purchè le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti.

2. Ciascun soggetto non può essere destinatario di più di tre concessioni radiotelevisive per le quali è consentita la programmazione anche unificata. Nel medesimo ambito territoriale, ciascun soggetto può

essere destinatario di due concessioni radiofoniche o televisive, ovvero di una concessione radiofonica e di una concessione televisiva.

3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 35 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

3.0.36 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. La concessione televisiva in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord e cinque regioni al centro e al sud, purchè le regioni siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i 15 milioni di abitanti».

3.0.104 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. La concessione radiofonica in ambito locale consente di irradiare il segnale fino ad un massimo di quindici province purchè esse siano limitrofe e comprese al massimo nell'ambito di quattro regioni. La popolazione complessivamente servita con la concessione di cui al presente comma non può superare i 12 milioni di abitanti».

3.0.105 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Ciascun soggetto non può essere destinatario di più di tre concessioni radiotelevisive in ambito locale per le quali è consentita la programmazione anche unificata. Nel medesimo ambito territoriale, ciascun soggetto può essere destinatario di due concessioni radiofoniche o televisive, ovvero di una concessione radiofonica e di una concessione televisiva».

3.0.106 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. I limiti di cui agli emendamenti 3.0.36 e 3.0.105 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 35 della legge 6 agosto 1990 n. 223».

3.0.107 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Un soggetto che sia titolare di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale non può essere titolare di concessioni o di autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale».

3.0.108 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Ai fini della concessione per la radiodiffusione rilasciata in base al regolamento di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla titolarità di concessione o autorizzazione è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile».

3.0.109 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Le concessioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono essere rilasciate a società di persone, di capitale o cooperative nel caso in cui le persone fisiche, che in base alle norme del codice civile possono operare con potere di amministratore o di rappresentante legale, abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposte alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 1º e seguenti del codice penale».

3.0.110 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. I requisiti previsti per la concessione relativa alla radiodiffusione rilasciata in base al regolamento di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono essere realizzati anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o società di persone, rispettivamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche, di imprese radiotelevisive presenti nello stesso ambito locale, legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3.0.111 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. I requisiti previsti per il rilascio delle concessioni disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, debbono essere posseduti al momento dell'inoltro della domanda e possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono modificare la natura giuridica rivestita per adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge».

3.0.112 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Nel periodo di durata della concessione è ammessa per una sola volta e non oltre il secondo anno di vigenza della legge stessa la modifica della tipologia di emittente. Fermi restando i limiti di cui agli emendamenti 3.0.36, 3.0.105 e 3.0.108 e fatta salva l'eccezione per i soggetti di cui all'articolo 35 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti, di rami di azienda e di impianti secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 13 e 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 e dall'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e articolo 1, comma 7, della legge 30 aprile 1998, n. 122».

3.0.113 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. È consentita alle emittenti radiotelevisive locali la trasmissione di programmi differenziati sul territorio per il quale è rilasciata la licenza per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza. A tal fine è consentito alle emittenti di diffondere i propri programmi anche attraverso più impianti di messa in onda. La concessione è titolo per l'utilizzazione, su base di non interferenza, dei collegamenti di telecomunicazioni a tal fine necessari».

3.0.114 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. I concessionari nazionali non possono, direttamente o indirettamente, fornire produzioni a titolari di concessione o di autorizzazione in ambito locale, ad eccezione delle autoproduzioni audiovisive. L'Autorità può consentire deroghe al divieto di cui al presente comma per un periodo transitorio al fine di favorire lo sviluppo del sistema radiotelevisivo locale».

3.0.115 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. L'Autorità, le regioni e le province autonome adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra soggetti operanti in ambito locale nello stesso bacino, anche al fine di unificare le fasi di realizzazione delle produzioni o costituire società di servizio comuni. Le fusioni o le incorporazioni societarie di soggetti operanti in ambito locale avvengono in regime di esenzione fiscale».

3.0.116 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. In occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità le emittenti locali possono effettuare collegamenti sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio. Le emittenti locali possono altresì utilizzare tali collegamenti per la trasmissione di dati e programmi fra le sedi secondarie e le sedi di messa in onda. La concessione costituisce titolo per la loro utilizzazione».

3.0.117 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. Le emittenti radiotelevisive in ambito locale durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate possono trasmettere informazioni all'utenza».

3.0.118 PERUZZOTTI, CASTELLI

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO

all'articolo 4 del decreto-legge

Sopprimere l'articolo 4. **Inammissibile**

4.100 PERUZZOTTI, CASTELLI

EMENDAMENTI

all'articolo 1 disegno di legge di conversione

Al comma 2, le parole: «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale», sono sostituite dalle seguenti:* «il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale».* **Respinto**

x1.100 PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 2, le parole: «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale», sono sostituite dalle seguenti:* «il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale».* **Respinto**

x1.101 PERUZZOTTI, CASTELLI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

All'emendamento 2.39/2 (Nuovo testo) dopo le parole: «30 novembre 1993» *inserire le seguenti:* «hanno presentato domanda e successivamente». **Approvata**

1. IL RELATORE

Allegato B

Dichiarazione di voto finale del senatore Lo Curzio sul disegno di legge n. 3782

Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori,

il decreto-legge n. 15 del 1999 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1999 e scade, ove non convertito, il 9 aprile 1999.

L'articolo 1 contiene una disposizione che consente ai soggetti «legittimamente operanti» alla data del 31 gennaio 1999, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Il termine, originariamente fissato dalla legge n. 249 del 1997 al 30 aprile 1998, era stato già posticipato dalla legge n. 122 del 1998 e riguarda si alle trasmissioni in chiaro che quelle in forma codificata. Inoltre, sempre il comma 1, fissa il termine del 31 maggio 1999 per la presentazione, al Ministero delle comunicazioni, delle domande di concessione. Infine, è fissato il termine per l'adozione del disciplinare per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva (all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge n. 249 del 1997). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in particolare al Consiglio che è l'organo collegiale) ha il compito di proporre al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio. Poichè il decreto-legge in commento espressamente si riferisce «all'adozione» del disciplinare, il termine in questione riguarda un adempimento di competenza del Ministero delle comunicazioni, il quale peraltro, non può avvenire senza la corrispondente proposta da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la quale, però, non è esplicitamente fissato un termine. Il termine per l'adozione del disciplinare è posto a quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè entro il 14 febbraio 1999.

Il comma 2 consente la prosecuzione dell'esercizio alle televisioni locali, analogamente a quanto il comma 1 dispone per le nazionali. La disposizione consente ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge n. 122 del 1998, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda. Diversamente da quanto previsto per le televisioni nazionali dal comma 1, per le locali il termine non è direttamente fissato dal decreto-legge, ma individuato per rinvio all'adempimento, posto dal successivo comma 3, in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive, che dovrà avve-

nire entro il 30 giugno 1999. Quindi, il termine per la prosecuzione dell'esercizio per le emittenti locali si pone, al più tardi, al 31 dicembre 1999.

Il secondo periodo del comma 2 dispone che le domande di concessione o di autorizzazione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare adottato su proposta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per la presentazione delle domande è fissato il termine di tre mesi dall'integrazione del piano di assegnazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il riferimento contenuto nel secondo periodo del comma 2, alla presentazione di domande di «autorizzazione» per l'emittenza locale non sembra trovare un riferimento normativo, a parte il caso delle emittenti che ripetono programmi esteri. Per l'esercizio di attività di emittenza locale, siano esse televisive che radiofoniche, è sempre richiesto il rilascio di provvedimenti concessori. Un'eccezione è ora rappresentata dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge in esame, che prevede l'istituto dell'autorizzazione per le emittenti a carattere comunitario, che trasmettono nella lingua di minoranze riconosciute.

Il comma 3 affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il compito di integrare, ponendo il termine del 30 giugno 1999, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998. L'integrazione dovrà prendere in considerazione «le ulteriori risorse» da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997 ed indicare il numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale. Inoltre, il secondo periodo del comma 3, proprio ai fini dell'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone che i soggetti, specificandosi che sono compresi anche quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge n. 122 del 1998, i quali intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitiva, all'Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi entro il 1° marzo 1999) lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.

L'articolo 2 integra la vigente disciplina, per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo.

Come si legge nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione il provvedimento mira «a fissare la disciplina di base utilizzabile dalle competenti Autorità per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti» nel particolare settore dell'informazione sportiva.

Il primo periodo del comma 1 dispone il divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A

o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia.

Potrebbe essere opportuno specificare se il limite del 60 per cento si applica in senso orizzontale, al complessivo numero delle partite del campionato preso in considerazione (ad esempio quello di serie A) oppure in senso verticale, al numero di partite vendibili da ogni singolo club, cioè quelle che questo gioca sul proprio terreno.

La legge n. 249 del 1997 contiene disposizioni relative alla concentrazione di risorse nel mercato dell'emittenza televisiva a pagamento, ponendo un limite specifico ai soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite, i quali possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati tali limite. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, il limite si applica con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta. Occorre, peraltro, considerare che il limite illustrato non si applica ai soggetti destinatari di una concessione televisiva su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, per l'irradiazione di un solo programma nazionale. Qualora il predetto limite quantitativo è stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede a verificare ed accertare la violazione dei limiti.

Il secondo periodo del comma 1, dell'articolo 2, ipotizza il caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite del 60 per cento può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni.

Il terzo periodo, infine, dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o stabilirne altri, tenuto conto:

delle condizioni generali del mercato;
della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi;
della durata dei relativi contratti;
della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

Si rileva che da un complessivo esame del comma 1 non sembra esplicitamente emergere una disciplina delle conseguenze che la violazione del divieto pone, ovvero il superamento del limite del 60 per cento, come pure la durata ultra triennale dei contratti nel caso vi sia un solo operatore. In altri termini, poichè quelle dettate dal decreto-legge sono norme di valore primario, come quelle contenute nella legge n. 249 del 1997, sembra necessario un puntuale rinvio alle disposizioni di tale legge per disciplinare l'esito di fatti e comportamenti che violano i divieti posti dal decreto. La tecnica legislativa più efficace, quando si vuole inserire una nuova disposizione

nell'ambito di un *corpus* normativo vigente, quale è quella in esame rispetto ai limiti alla concentrazione posti dalla legge n. 249 del 1997, è l'emendamento diretto alla legge. In alternativa è possibile ed anzi necessario, esplicitamente richiamare le disposizioni vigenti che si intende rendere applicabili alle nuove fattispecie vietate che si intende introdurre, pena la mancanza di sicuri punti di riferimento ai soggetti che sono tenuti all'applicazione delle norme.

L'articolo 2, comma 2 contiene una norma relativa agli apparecchi decodificatori dei segnali televisivi che trasmettono i programmi in forma codificata, prescrivendo che tali apparecchi devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. È, altresì, stabilito il termine del 1° gennaio 2000 per la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche, oltre il quale scatta un divieto, per il quale, si rileva, non è espressamente prevista alcuna sanzione, nè il soggetto abilitato a reprimere. Si rileva, inoltre, che oggetto dell'articolo in esame è il mercato dei diritti televisivi del campionato di calcio, a partire dalla prossima stagione 1999-2000, la quale inizierà il 1° agosto 1999. Potrebbe, quindi, essere opportuno far coincidere la decorrenza dei limiti e dei divieti, mentre quello per i decodificatori appare non coerente con tale esigenza.

L'articolo 1, comma 24, del decreto-legge n. 545 del 1996 convertito dalla legge n. 650 del 1996, introduce un divieto, con relativa sanzione, alla costruzione, importazione, commercializzazione e distribuzione di apparecchiature per la decodifica del segnale proveniente da cavo o via satellite. Il divieto è posto per quei decodificatori «con accesso condizionato» e che non sono conformi alla normativa vigente in materia, sia di carattere nazionale, sia di organismi internazionali cui lo Stato partecipa e le cui norme, quindi, risultano applicabili sul territorio nazionale.

L'articolo 3, comma 1 contiene norme in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e stabilisce che l'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore di tali minoranze è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Viene, quindi, previsto che l'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e che essa ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera *g)*, della legge n. 249 del 1997.

Il secondo periodo del comma 1, dispone che l'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito, alle medesime condizioni, alle emittenti a carattere comunitario, cioè le emittenti che trasmettono in ambito locale, costituite da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, e che trasmettono programmi

originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegnano:

1) a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.

I primi due periodi, invece, integrano la fattispecie della ripetizione di programmi esteri. Il terzo periodo del comma 1 prevede invece una nuova fattispecie di provvedimento abilitante all'esercizio dell'attività televisiva, con l'uso di frequenze terrestri, da parte di emittenti che trasmettono dal territorio nazionale. La normativa vigente prevede sempre il provvedimento della concessione, per l'esercizio dell'attività televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, mentre il richiamato terzo periodo introduce l'istituto dell'autorizzazione. Inoltre, trattandosi di una disciplina nuova e fissata legislativamente, potrebbbe essere opportuno agganciarla esplicitamente al complesso procedimento amministrativo di rilascio dei provvedimenti di abilitazione all'esercizio di attività televisive, delineato dalla legge n. 249 del 1997.

L'articolo 3, comma 2, stabilisce che le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva «Televisione senza frontiere» e non trasmettono pubblicità, sono abilitate a proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che, all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Il secondo periodo dispone che le emittenti di televendite possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. Infine, il terzo periodo dispone, in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la possibilità di prorogare, per una sola volta, il termine di tre anni previsto dal primo periodo, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata del provvedimento. Si rileva che non appare chiaro a quale provvedimento si riferisca il terzo periodo, oltre il termine della cui durata, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non potrebbe prorogare il termine triennale.

Il comma 3 prevede provvidenze (valutate in lire 16 miliardi per il 1999) a favore dei soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse.

Per ottenere i benefici tali soggetti debbono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, per la concessione di un indennizzo, calcolato in base al

bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nelle seguenti misure massime:

a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;

b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.

Le considerazioni sopra espresse a nome del Gruppo parlamentare del P.P.I. e mie personali le ritengo utili, necessarie e degne di considerazione, per cui manifesto il voto favorevole del Gruppo dei Popolari.

Senatore LO CURZIO

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PACE, BEVILACQUA, BONATESTA, MARRI, MULAS e PEDRIZZI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica dell'articolo 49 della Costituzione» (3852);

LUBRANO DI RICCO. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale» (3853);

DI PIETRO e MAZZUCA POGGIOLINI. – «Modifiche del Capo IV della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riguardante disposizioni speciali sulle imprese assicurative» (3854);

CORTELLONI, DI BENEDETTO, LAURIA BALDASSARE e FILOGRANA. – «Norme per le visite dei parlamentari alle comunità terapeutiche e agli istituti di assistenza pubblici e privati» (3855).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti» (3851) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DI BENEDETTO ed altri. – «Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti» (3822), previ pareri della 2ª, della

5ª, della 6ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Deputati TREMAGLIA ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzionale della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero» (3841) *(Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 2ª e della 3ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica ceca sulla reciproca cooperazione, fatto a Praga il 7 dicembre 1996» (3773), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

SEMENZATO ed altri. – «Tutela della biodiversità genetica della flora autoctona» (3820), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 2 marzo 1999, sono state presentate le seguenti relazioni:

dalla senatrice De Zulueta sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale» (976-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996» (1919-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*;

dal senatore Lauricella sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993» (1342-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle

Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997» (2994-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*;

dal senatore Pianetta sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995» (1552-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*; sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997» (3751) *(Approvato dalla Camera dei deputati)* e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997» (3752) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

dal senatore Cioni sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996» (2443-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*;

dal senatore Corrao sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO – su la Conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 ed a Roma il 13 marzo 1998» (3716);

dal senatore VOLCIC sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan fatto a Tashkent il 17 settembre 1997» (3750) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita

– in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

FILOGRANA. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul lavoro interinale» (*Doc*. XXII, n. 54), previo parere della 1ª, della 2ª e della 10ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mulas ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-02118, dei senatori Pedrizzi ed altri, e 3-02120, del senatore Pedrizzi.

Interpellanze

RONCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Atteso:

che nel mese di settembre 1997 il sisma che colpì le regioni dell'Umbria e delle Marche provocò gravi danni anche ai cimiteri con particolare riferimento a quelli situati presso le frazioni di Popola, Verchiano e Annifo situate nel comune di Foligno;

che tali danni comportarono anche lo scoperchiamento di alcune tombe mettendo alla luce numerosi locali;

che nonostante prese di posizione di consiglieri comunali di Foligno tendenti a evidenziare tale stato e nonostante un finanziamento concesso dalla regione dell'Umbria i lavori di ripristino di tali cimiteri non sono ancora iniziati,

si chiede di sapere:

quali intendimenti si ritenga di assumere affinchè venga ristabilita una architettura cimiteriale adeguata e degna del rispetto dovuto ai defunti;

quali accertamenti siano stati messi in atto dagli organi competenti per evitare gravi conseguenze igieniche conseguenti alla gravissima e compromessa situazione delle tombe, tale da mantenere a cielo aperto alcuni loculi.

(2-00760)

Interrogazioni

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che all'alba della mattina del 3 marzo 1999 sono state eseguite circa 60 perquisizioni domiciliari nell'ambito dell'operazione «Girasole» nei confronti di cittadini vicini ai centri sociali romani;

che l'operazione ha determinato anche sei arresti ed è diretta a individuare i partecipanti agli scontri davanti all'agenzia per le linee aeree turche avvenuto sabato 20 febbraio 1999;

che tra i perquisiti risultano anche fotografi che, a causa della loro attività professionale, erano presenti alla manifestazione del 20 febbraio;

che ancora una volta, al di là degli aspetti giudiziari della vicenda e delle responsabilità individuali tutte da accertare, appare da una parte sproporzionato il ricorso alla custodia cautelare e dall'altra assolutamente inaccettabile il metodo della perquisizione ad ampio raggio nei confronti di appartenenti ai centri sociali;

che le perquisizioni effettuate negli appartamenti di due fotografi sono probabilmente tese a ricercare gli originali delle fotografie pubblicate da alcuni quotidiani, in cui appare evidente che un agente delle forze dell'ordine ha utilizzato un'arma da fuoco ad altezza d'uomo;

che sembra riproporsi un tentativo di repressione nei confronti di realtà collettive che peraltro operano da diversi anni alla luce del sole;

che se da una parte è compito della magistratura accertare le responsabilità individuali non può sfuggire la rilevanza politica e sociale dell'operazione «Girasole» che si è svolta questa mattina a Roma;

che è compito del Governo intervenire immediatamente per tutelare la libertà di informazione e l'attività professionale di giornalisti e fotografi e garantire tutte le forme di espressione dei centri sociali nella città di Roma;

che nessun episodio che può configurarsi come reato può costituire la condizione per campagne di criminalizzazione indistinte e indiscriminate;

che sono state effettuate perquisizioni anche in luoghi collettivi come in alcuni centri sociali di Roma,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per garantire la piena agibilità democratica ai centri sociali;

quali iniziative si intenda intraprendere per verificare se vi siano state violazioni delle norme di procedura penale nella realizzazione delle perquisizioni domiciliari e negli arresti;

quali valutazioni si diano del fatto che sono state perquisite abitazioni anche di alcuni fotografi;

quali iniziative si intenda intraprendere per aprire un tavolo di dialogo e confronto con le diverse realtà dei centri sociali.

(3-02668)

PIANETTA, LA LOGGIA, TERRACINI, AZZOLLINI, BRUNI, SCOPELLITI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che in data lunedì 1° marzo 1999 a L'Avana è iniziato il processo contro quattro noti dissidenti incarcerati nel 1997; si tratta del cosiddetto «Gruppo dei quattro», cioè Vladimiro Roca Antùnez, Renè Gòmez Manzano, Marta Beatriz Roque e Felix Bonnes Carcacès;

che i suddetti dissidenti furono arrestati, in seguito alla pubblicazione del documento «La patria è di tutti», il 27 giugno 1997, trascorrendo due anni in diverse prigioni dell'isola, senza torture ma con grandissimi abusi dei loro diritti di prigionieri; a Marta Beatriz Roque, affetta da un serio tumore, fu negato un adeguato trattamento medico;

che numerose personalità internazionali, quali il Santo Padre ed il Governo spagnolo hanno chiesto la liberazione dei quattro, in quanto detenuti per un reato politico privo di qualsiasi elemento di violenza o pericolo pubblico; tuttavia l'Italia non ha mai preso posizioni chiare a riguardo; anche durante la visita del ministro Dini a Cuba nel 1998 non risulta che la questione sia stata sollevata;

che durante le sedute del processo di lunedì e martedì scorsi sono stati presenti diplomatici di varie nazioni, tra cui Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Polonia, Repubblica ceca e Sudafrica, ma non era presente l'Italia;

considerato:

che la pressione internazionale nei riguardi di Cuba su questo tema può ottenere effetti importanti, soprattutto in vista dei due grandi eventi internazionali che avranno luogo proprio nel 1999: la visita dei reali di Spagna ed il *summit* ibero-americano;

che il Governo cubano è cosciente del fatto che un mancato miglioramento della situazione dei diritti umani può comportare la cancellazione della visita dei Reali ed il boicottaggio del *summit* da parte di alcuni governi;

che sarebbe opportuno che l'Italia, viste le fluide relazioni diplomatiche, commerciali e culturali che intrattiene con Cuba, si esprimesse quanto prima sul tema, al fine di sollecitare il Governo cubano a rispettare i diritti umani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire la posizione del Governo sul processo dei quattro dissidenti in questione.

(3-02669)

BARBIERI, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, MICELE, BUCCIARELLI, CARPINELLI, GAMBINI, FALOMI, AGOSTINI, BEDIN, SQUARCIALUPI, ROBOL, ZILIO, BERNASCONI, VEDOVATO, VILLONE. – *Al Ministero dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il signor Roberto Vitali, come responsabile dell'Ufficio Informahandicap, centro di informazione per l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità, dell'assessorato alla sanità e agli interventi sociali presso il comune di Ferrara, è stato invitato alla Conferenza internazionale sulle nuove tecnologie nell'ottica della vita indipendente, organizzata dalla *European Smart Homes Foundation* a Eindhoven il 22 e 23 febbraio di quest'anno;

che il signor Vitali ha quindi tentato di prenotare il viaggio in aereo per le tratte Bologna-Amsterdam e Amsterdam-Eindhoven con la compagnia KJM presso un'agenzia di viaggio, che ha provveduto a segnalare la condizione del Vitali con nota WCHC (persona in carrozzina, non deambulante);

che non è stato possibile per il signor Vitali acquistare il biglietto aereo per la tratta Amesterdam-Eindhoven in quanto, come gli è stato comunicato per iscritto – dopo molte difficoltà e reticenze –, la compagnia aerea KLM applica una rigida procedura, secondo cui, per i voli in territorio olandese, i passeggeri non deambulanti devono essere accompagnati da una persona che si prenda la responsabilità di assisterli durante il volo;

che a causa della negazione del biglietto da parte della KLM avvenuta, a breve distanza dall'inizio della Conferenza il signor Vitali non si è potuto recare alla *International Conference on Smart Home & Telematics Evolution* di Eindhoven;

che le norme internazionali della IATA (l'associazione delle compagnie aeree) prevedono un accompagnatore obbligatorio per le

persone disabili solo nei voli superiori a tre ore, mentre il viaggio in questione non superava questo lasso di tempo;

che dal novembre 1998 l'Alitalia ha stretto proprio con la compagnia aerea KLM un'alleanza strategica, che comporta l'integrazione completa dei voli tra le due compagnie con la creazione di una rete unica Alitalia-KLM, per cui il consumatore può indifferentemente viaggiare con l'una o l'altra compagnia, senza poter operare una scelta;

che la grave limitazione operata a carico delle persone portatrici di *handicap* dalla KLM potrebbe comportare una responsabilità anche dell'Alitalia, stante il regime di integrazione stabilito tra le due compagnie;

che l'Unione europea non può essere solo un insieme di regole o di vincoli economici, ma soprattutto deve rappresentare un impegno per i Governi affinché provvedano al rispetto dei diritti dei cittadini europei ovunque essi si trovino o intendano recarsi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e di controllo sul trasporto aereo, intenda adottare affinché sia garantita effettivamente a tutti i cittadini la piena libertà di movimento;

quali iniziative intenda assumere allo stesso fine in sede europea.

(3-02670)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria e del commercio e dell'artigianato e per il turismo, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nell'Offerta pubblica di acquisto (OPA) che l'Olivetti ha lanciato per acquistare il 100 per cento di Telecom Italia tra i tanti interrogativi a cui anche il Governo dovrebbe rispondere ve ne è uno di particolare importanza per le casse dell'erario: quello di «dribblare» il fisco per la somma di 3.800 miliardi;

che, come brillantemente pubblicato dal «Corriere della Sera» del 27 febbraio 1999, pagina 21 è «tutto lecito, tutto regolare, ma l'Olivetti riuscirà ad evitare una supertassa da 3.800 miliardi sulla vendita di Omnitel e Infostrada a Mannesmann. Che cosa succederà? Come è noto, il controllo delle due società telefoniche è di una società olandese, la Oliman. Quest'ultima fa capo a Olivetti per il 50,1 per cento e per il restante 49,9 a Mannesmann. Per chiudere la partita, Ivrea avrebbe potuto cedere ai tedeschi il suo 50,1 per cento. Ma l'operazione seguirà una strada diversa con l'obiettivo di dribblare il fisco. In pratica Mannesmann raggiungerà il controllo delle due aziende comprando azioni Infostrada e azioni di una seconda finanziaria (la Omnitel Sistemi radiocellulari) a cui fa capo il controllo diretto di Omnitel. Sarà quindi la

Oliman e non l'Olivetti ad incassare materialmente i 14.802 miliardi pattuiti per l'affare. La differenza è sostanziale, perchè Oliman, che è una *holding* di diritto olandese, non pagherà una lira di tasse sui guadagni di questa operazione. L'Olivetti invece valuta la sua quota in Oliman circa 600 miliardi. Se l'avesse ceduta a Mannesmann per 14.800 miliardi avrebbe realizzato una plusvalenza di 14.200 miliardi su cui pagare un'aliquota del 27 per cento, ossia circa 3.800 miliardi. Ma ci sono due piccoli problemi supplementari. In qualche modo il denaro proveniente da Mannesmann deve affluire nelle casse della capogruppo Olivetti. Il bersaglio finale verrà centrato in due tempi. In pratica Mannesmann girerà a Oliman 29.600 miliardi. Contestualmente, Olivetti comprerà dai tedeschi il loro 49,9 per cento della stessa Oliman. Immediatamente dopo la finanziaria olandese distribuirà un maxidividendo pari a 29.600 miliardi al suo azionista unico, cioè al gruppo di Ivrea. Metà di questa cifra verrà girata a Mannesmann e a questo punto i conti tornano. Alla fine di questa partita di giro i tedeschi pagheranno 14.800 miliardi che affluiranno sotto forma di maxidividendo nelle casse di Olivetti. Ma in base alle norme UE, anche questo dividendo è praticamente esentasse. L'aliquota è soltanto del 2 per cento, ma verrà annullata da Olivetti grazie a perdite fiscali pregresse»,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare una gigantesca elusione fiscale di 3.800 miliardi, qualora la ricostruzione descritta sulla vendita di Omnitel sia reale;

se il Governo non debba riflettere nel fornire una deroga alla vendita di Omnitel, prima della scadenza del 31 dicembre 1999, prevista nel bando di gara che ha assegnato la licenza al secondo gestore;

se le modalità di lanciare l'OPA dell'Olivetti su Telecom e l'idea di far capo ad una società di diritto lussemburghese, la Bell, non comportino analoghi futuri rischi di evasione fiscale;

se il Governo abbia valutato con attenzione i riflessi occupazionali che l'OPA può produrre, anche perchè costituirebbe una beffa inaccettabile che i risvolti fiscali dell'operazione siano a beneficio di società operanti nei paradisi fiscali, mentre l'eventuale perdita di posti di lavoro, come nel caso dell'OPC (Olivetti Personal Computer), costitusce un gravame per il paese.

(4-14340)

SEMENZATO, BORTOLOTTO, MAZZUCA POGGIOLINI, BERGONZI, LUBRANO di RICCO, RIPAMONTI, LO CURZIO, FUMAGALLI CARULLI, BERTONI, SARACCO, RUSSO SPENA, MANFROI, SERENA, PIERONI, CRESCENZIO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 29 ottobre 1997, con decreto del Presidente della Repubblica, è stato approvato il contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radio televisione italiana spa;

che il contratto di servizio sottolinea al capo 2, articolo 2, punto *d)*, che la concessionaria pubblica deve garantire «programmi e rubriche di attualità, di costume e di interesse sociale che trattino, con linguaggi

e formati differenziati, tematiche di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettività (per esempio gli anziani, la salute, il lavoro, l'ambiente, le pensioni, il fisco, la casa, i rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini) e delle fasce deboli...»;

che all'articolo 41, comma 2 (erogazione del servizio pubblico), del contratto di servizio tra la concessionaria e il Ministero delle comunicazioni secondo un protocollo aggiuntivo, acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi, è definita una sede permanente di confronto tra concessionaria, consiglio consultivo degli utenti e associazioni di volontariato e dei consumatori;

che gli organismi della RAI nel documento «Indirizzi e direttive in materia di programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo» del novembre 1998 nella parte I, nell'ambito delle specificazioni del pluralismo, fanno propri al punto 5 (pluralismo sociale) e al punto 10 (pluralismo associativo) gli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

considerato:

che la mozione di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata dalla Commissione il 13 febbraio 1997 all'articolo 2, lettera *b)*, «Pluralismo sociale», recita:

«Il servizio pubblico radiotelevisivo deve rappresentare la autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro paese in tutta la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha. Il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte le realtà sociali, a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazione e rapporti Nord-Sud) che trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo. Adeguato spazio va riservato alle trasmissioni cosiddette di servizio riservate agli interessi e ai diritti di determinate fasce di cittadini, con riferimento alla dinamica delle nuove povertà·..»;

che sempre la mozione di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata dalla Commissione il 13 febbraio 1997 all'articolo 2, lettera *g)*, «Pluralismo associativo» recita:

«Il nostro paese è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di associazioni impegnate nel campo dell'assistenza, della marginalità sociale, della promozione dei diritti, della tutela ambientale e così via. Un patrimonio di volontariato che va maggiormente rappresentato, valorizzato e sostenuto dalla RAI. È auspicabile un raccordo permanente, anche al fine di promuovere specifiche trasmissioni di servizio, tra RAI e il mondo associativo...»;

che a tutt'oggi la sede permanente di confronto tra concessionaria, Consiglio consultivo degli utenti e associazioni di volontariato e dei consumatori non è stata istituita;

che l'articolo 40, comma 3 (vigilanza del Ministero), del contratto di servizio impegna il Ministero a riferire alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato attuativo del contratto nelle sue diverse parti,

si chiede di sapere i motivi per i quali a distanza di più di un anno non è stato redatto il protocollo aggiuntivo che definisce la sede permanente di confronto tra la concessionaria, il Consiglio consultivo degli utenti e le associazioni di volontariato e degli utenti.

(4-14341)

SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Consiglio di Stato nelle scorse settimane, su ricorso della ditta «Co.Ba», ha concesso la sospensiva in relazione all'aggiudicazione delle gare svolte dall'Ente autonomo acquedotto pugliese per la gestione degli impianti di depurazione relativi gli ambiti 4 e 6;

che l'ordinanza del Consiglio di Stato è stata presa dopo che il giudice nella camera di consiglio si è espresso e sulla sospensiva e sul merito della vicenda;

che pertanto il provvedimento, in attesa della stesura della sentenza per il merito, anticipa gli effetti della stessa;

che l'ordinanza in questione è esecutiva, tanto che il legale della ditta «Co.Ba» ha già invitato il commissario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, dottor Pallesi, ad ottemperare alla sentenza;

che da questi fatti derivano ingenti danni economici all'Ente autonomo acquedotto pugliese e interrogativi sulle scelte del commissario dell'Ente relative ai bandi e ai capitolati di gara per la gestione degli impianti di depurazione;

che il TAR della Puglia il 15 febbraio 1999, accogliendo il ricorso presentato dalla Holst Italia spa di Roma avverso l'aggiudicazione a trattativa privata della gestione dell'impianto di potabilizzazione del Sinni ad un'impresa di Potenza, ha annullato le deliberazioni di aggiudicazione del commissario Pallesi e gli atti della gara esplorativa;

che, nonostante detta sentenza, alla stessa impresa di Potenza è stata aggiudicata la gara per la gestione di 10 mesi dell'impianto di potabilizzazione del Sinni dopo una precedente aggiudicazione a trattativa privata nel dicembre del 1997;

che da queste ultime vicende deriva un danno di circa 10 miliardi;

che sono ancora presenti presso l'Ente autonomo acquedotto pugliese alcuni consulenti, nonostante l'ordine del giorno accolto dal Governo il 10 novembre 1998 durante la discussione nell'Aula del Senato sulla legge n. 398 del 1998, con il quale si impegnava il Governo stesso affinchè i rapporti di consulenza cessassero con l'entrata in vigore della legge innanzi richiamata;

che nello scorso mese di febbraio si è verificato il parziale crollo della galleria Pavoncelli, con conseguente riduzione dell'erogazione idri-

ca di circa il 20 per cento e della pressione dalle ore 15 alle ore 5 del mattino in particolare nei compartimenti di Bari, Trani, Foggia, Alta Irpinia, Cerignola e Margherita di Savoia;

che secondo le dichiarazioni del geologo Vincenzo Cotecchia erano da tempo necessari interventi risolutivi del problema;

che i sindacati presenti presso l'Ente autonomo acquedotto pugliese hanno espresso critiche nei confronti del commissario Pallesi per non aver rispettato l'impegno assunto per l'istituzione di due tavoli di trattativa sul risanamento, sulla privatizzazione, sulle tariffe e sulla qualità del servizio ed anche sull'applicazione del vecchio e del nuovo contratto,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dei lavori pubblici non intenda finalmente esercitare le funzioni assegnategli dalla legge per il controllo della gestione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di investire la Corte dei conti in ordine ai danni economici all'Ente autonomo acquedotto pugliese derivanti dalle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR innanzi citate e dalle decisioni del commissario Pallesi;

se i Ministri in indirizzo non ritengano, per i fatti innanzi esposti e per gli altri contenuti nelle precedenti interrogazioni e note, di dover attivare le procedure per la revoca dell'incarico di commissario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese al dottor Pallesi.

(4-14342)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il consiglio provinciale di Napoli ha deliberato con atto n. 214 del 29 dicembre 1998 l'approvazione del programma MTN e la emissione inaugurale di obbligazioni della provincia per l'equivalente in Euro di 100 miliardi;

che tale atto si fonda sui seguenti presupposti:

a) procedere al finanziamento del programma di investimenti avente ad oggetto l'edilizia scolastica ed interventi viari per un valore complessivo di 100 miliardi di lire;

b) la convenienza economica del prestito obbligazionario, comprensivo di tutti i costi, gli oneri e le spese relative al *rating*, al programma MTN e all'emissione, rispetto all'assunzione di un mutuo di pari importo dalla Cassa depositi e prestiti;

che a corredo dell'atto sono stati allegati i pareri resi dal collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e dall'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

che, per quanto attiene al giudizio formulato dal collegio dei revisori dei conti, essi, pur sottolineando che in merito alla convenienza del prestito la valutazione attiene alla sfera di indirizzo politico e decisionale dell'organo collegiale dell'ente, hanno richiamato l'attenzione dello stesso su quanto già evidenziato in sede di parere al bilancio preventivo 1998 circa l'eventuale pericolo di una difficoltà dell'ente a far

fronte alle rate di mutuo con le entrate correnti e «sulla necessità di appurare l'esistenza o meno di somme corrispondenti a mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti, ammortizzati e non ancora utilizzati dall'ente per gli investimenti relativi», ritenendosi in linea di massima favorevoli all'attivazione del piano d'emissione del prestito obbligazionario purchè subordinato al verificarsi delle condizioni favorevoli del mercato finanziario al momento dell'effettiva collocazione del prestito stesso;

che lo stesso parere obbligatorio, reso collegialmente dal ragioniere generale e dai dirigenti delle direzioni bilancio e contabilità, si conclude con un giudizio contrario e motivato alla proposta di deliberazione;

che il giudizio negativo espresso dall'area economica finanziaria dell'ente sull'atto è articolato sui seguenti punti comparativi:

a) condizioni del prestito obbligazionario e del mutuo della Cassa depositi e prestiti;

b) andamento del mercato finanziario nell'immediato futuro;

c) finanziamento delle spese di investimento senza ricorso all'indebitamento;

d) politica di equilibrio finanziario di bilancio;

che dalla lettura del parere è agevole rilevare tra l'altro l'inopportunità e l'antieconomicità dell'atto deliberativo, sia per la prossima notevole diminuzione dei tassi d'interesse con contestuali condizioni economiche di mercato più favorevoli, sia per la pretermissione delle condizioni che a brevissimo la Cassa depotiti e prestiti attuerà con variazioni significative in diminuzione del tasso attualmente praticato dalla stessa e assunto quale riferimento a giustificazione della convenienza economica del prestito obbligazionario;

che risulta obliterata del tutto la raccomandazione di utilizzare, in via assolutamente prioritaria, le somme già disponibili e risultanti dall'avanzo di amministrazione accertato con il consuntivo dell'esercizio finanziario 1998;

che risulterebbe completamente disattesa la raccomandazione dell'area economico-finanziaria di attuare, ai fini di reperire risorse a costo zero per spese di investimento, la revisione straordinaria delle somme conservate a residui da parte dei responsabili delle direzioni competenti, operazione da espletarsi prima del ricorso ad ogni forma di indebitamento per il finanziamento delle stesse tipologie di spesa;

che alla luce di quanto sopra rilevato risulta seriamente compromessa l'asserita convenienza economica del prestito rispetto all'assunzione di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti;

che la emissione del prestito, effettuata alle attuali condizioni, prescindendo cioè dalla rideterminazione delle poste attive e passive del bilancio dell'ente, comporta, per assenza nella scelta discrezionale del momento di valutazione comparativa tra finalità perseguita ed effettivo costo sostenuto, una lesione del criterio di priorità corrispondente al principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione nel quale è ricompreso quello della economicità e proficuità dell'azione amministrativa;

che tra i vincoli sostanziali del potere di spesa degli enti pubblici va ricompreso, oltre al rispetto delle disponibilità del bilancio attuale e all'equilibrio di quelli futuri in uno con la rispondenza alle finalità istituzionali, anche il criterio della economicità, con contestuale configurazione di danno erariale per quelle spese non corrispondenti al valore della controprestazione come nel caso di specie;

che la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», all'articolo 16, comma 1-*bis*, conferisce al prefetto il potere di chiedere, per le province, i comuni e le amministrazioni e gli enti indicati dall'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990 con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione;

che con lettera del 25 gennaio 1999, inviata all'avvocato Luigi Raia, consigliere provinciale di Napoli, il prefetto di Napoli ha comunicato quanto segue: «Le censure mosse all'iniziativa assunta dal consiglio provinciale, con la deliberazione n. 214 del 29 dicembre 1998 – essenzialmente riferita a motivi di opportunità e di ordine contabile – e contenute nella nota della S.V. qui pervenuta il 22 corrente mese, nulla hanno a che fare con le finalità e lo spirito della normativa recante misure di contrasto con la criminalità organizzata. Lo scrivente, anche per la suesposta ragione ed essendo stato il provvedimento in questione assunto dall'organo consiliare, non ritiene di esercitare la facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, della legge n. 55 del 1990»,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce dei fatti esposti in premessa, non si ritenga di dover sollecitare il prefetto ad esercitare la facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, della citata legge n. 55 del 1990 e a richiedere il controllo di legittimità dell'atto deliberativo del consiglio provinciale di Napoli n. 214 del 29 dicembre 1998 e di tutti gli altri preordinati, collegati, connessi e consequenziali.

(4-14343)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale*. – Premesso:

che in data 4 agosto 1993, a conclusione dei negoziati relativi alla FMI di Napoli in liquidazione veniva raggiunta, presso il Ministero del lavoro, un'intesa sulla vertenza in oggetto, attuando da parte della FMI in liquidazione la procedura di trasferimento d'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 «inerente l'acquisizione da parte della San Marco progetti spa del ramo d'azienda costituito dalla attività di progettazione, commercializzazione e montaggio di macchine per la produzione di imballaggi metallici»;

che la San Marco spa dava notizie della costituzione di un'apposita società denominata Nuova FMI spa;

che la San Marco Progetti veniva vincolata da precise regole e da articolate clausole contenute nello stesso accordo siglato presso il

Ministero del lavoro, in quanto finalità dell'accordo era la privatizzazione in cambio della continuità produttiva, progettuale e commerciale dell'impresa (e, ovviamente, della stabilità, della sicurezza e dello sviluppo delle condizioni lavorative);

che sono insorte – invece – già da tempo preoccupazioni diffuse sulla effettiva capacità e volontà della San Marco Progetti di attuazione degli impegni assunti nell'accordo citato;

che su richiesta delle organizzazioni di categoria si sono svolte, nei giorni scorsi, presso la prefettura di Caserta ripetute riunioni per esaminare le problematiche dell'azienda in questione;

che in una nota del 22 febbraio 1999 inviata al Ministero del lavoro le organizzazioni sindacali di categoria FIM, FIOM e UILM della provincia di Caserta hanno espresso preoccupazione per quanto emerso nei suddetti incontri e per le comunicazioni dell'amministratore unico sullo stato aziendale e hanno chiesto un urgente incontro a garanzia di livelli occupazionali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e necessario verificare lo stato di attuazione dell'accordo citato, essendo lo stesso Dicastero del lavoro garante dell'accordo che contiene, non a caso, la seguente clausola, letteralmente trascritta: «Sulla progressiva realizzazione del trasferimento e sull'applicazione delle intese intervenute tra le parti, definite nel presente verbale, il Ministero convocherà apposite riunioni di verifica, la prima delle quali sarà attuata nella seconda decade di settembre 1993»;

se, dal momento che non è stata convocata nemmeno una riunione di verifica, non si ritenga opportuno, viste anche le richieste in tal senso delle organizzazioni sindacali di categoria FIM, FIOM, UIL, SIN-COBAS, di convocare con urgenza la prevista riunione di verifica per fugare preoccupazioni e malessere ed esercitare la pressione autorevole del Governo al fine di favorire le soluzioni più opportune.

(4-14344)

MILIO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità.* – Premesso:

che sono a tutti note le molto precarie condizioni dei trasporti, sia gommati che ferroviari, in Sicilia e non soltanto sulle tratte secondarie ma anche sulle principali, risalendo, infatti, le vie di comunicazione esistenti al periodo borbonico e non essendo state da allora mai sostituite né migliorate;

che malgrado l'approssimarsi del terzo millennio, e non essendo stata ancora completata l'autostrada, le ferrovie costituiscono l'unica via di collegamento tra il capoluogo di regione e la città di Messina insieme alla sempre dissestata strada statale n. 113;

che negli ultimi tempi alle precarietà sopra evidenziate si sono stabilmente aggiunte le condizioni di assoluto degrado del materiale rotabile utilizzato per detto collegamento, mal ridotto non solo in conseguenza del naturale logoramento e per le evidenti offese vandaliche ma anche per la totale mancanza di manutenzione, tanto da presentare pog-

giabraccia rotti, spalliere divelte, cuscini asportati, poggiatesta luridi o mancanti e condizioni igieniche interne ed esterne caratterizzate da diffuso sudiciume per carenza di pulizia, che, a quanto riferito, è concessa in appalto a ditte esterne all'amministrazione ferroviaria,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati, ciascuno per le rispettive competenze, siano a conoscenza di quanto riferito e quali provvedimenti intendano adottare per rimuovere lo stato di palese disagio non solo per gli utenti ma anche per il personale ferroviario, costretto ad operare nelle predette condizioni ed a subire le legittime proteste degli utenti;

se risponda a verità e/o che rientra nella politica aziendale delle Ferrovie dello Stato dirottare nelle regioni meridionali il materiale rotabile altrove in disuso da parecchi anni;

se intendano ricercare le ragioni e le responsabilità che hanno prodotto tali intollerabili guasti, ivi compresa la insufficienza della officina manutenzione, se intendano richiedere la rescissione dei contratti di appalto di pulizia e servizi e il ristoro dei danni materiali e all'immagine dell'azienda e se, infine, tale colpevole situazione non sia prodromica allo smantellamento delle tratte ferroviarie siciliane a beneficio esclusivo del trasporto gommato.

(4-14345)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 3 del testo collegato alla legge finanziaria 1999, concernente «Incentivi per le imprese», al comma 5 prevede che «Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello dei lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

che al comma 6 il predetto articolo 3 precisa che «Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superfice;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera *f)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni»;

che nella regione Lazio il fenomeno della disoccupazione sta assumendo dimensioni veramente preoccupanti tanto è vero che nella stragrande maggioranza del territorio il tasso di disoccupazione è superiore a quello previsto dalla media nazionale ricavata con dati Istat;

che nel Viterbese, forse ancor più che nelle altre province laziali, il fenomeno è destinato ad avere una accelerazione ancor più forte a breve, stante l'ormai imminente chiusura del cantiere Enel presso la centrale policombustibile di Montalto di Castro e la crisi dell'agricoltura che per anni ha costituito il volano dell'economia locale,

l'interrogante chiede di conoscere:

come il Governo intenda intervenire con urgenza per dare risposte concrete al fenomeno della disoccupazione nel Lazio, anche in previsione di ciò che comporterà per questa regione l'evento Giubileo stanti i milioni di pellegrini che vi giungeranno da tutte le parti del mondo, confrontandosi e scontrandosi con situazioni di evidente disagio che non potranno non avere riscontri totalmente negativi sull'immagine del Giubileo stesso e della nostra nazione;

se, nell'attesa di questi provvedimenti ancora da individuare, non si ritenga di dover estendere alla regione Lazio – e comunque a quelle province in cui tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale in base agli indici Istat – gli «Incentivi per le imprese» di cui all'articolo 3 del testo collegato alla legge finanziaria 1999.

(4-14346)

TIRELLI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che l'ex commissario tecnico della Nazionale dilettanti di boxe, Falcinelli, fu eletto nel marzo 1997 consigliere federale della Federazione pugilistica italiana;

che il suddetto Falcinelli era ineleggibile sulla base dell'articolo 33 dello statuto federale che così recita: «viene sancito il divieto di candidatura per tutti coloro che nell'ultimo quinquennio precedente la data di celebrazione dell'assemblea siano o siano stati classificati professionisti in qualsiasi sport o la cui fonte primaria o prevalente di reddito sia individuabile nell'attività sportiva o in attività ad essa collegate»;

che l'ex commissario tecnico della Nazionale è dipendente del CONI (trae quindi la fonte di reddito dallo sport);

che il Falcinelli doveva essere dichiarato decaduto, come previsto dall'articolo 33 dello statuto della Federazione pugilistica italiana: «La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche ad uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica»;

che non risulta all'interrogante che sia stato dato seguito ad alcun provvedimento,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti gli organi competenti intendano prendere di fronte ad un caso così evidente di illegittimità in cui si configura identità di ruolo fra controllore e controllato;

se risponda al vero che il Falcinelli dispone di una deroga che il CONI, tenuto per legge a vigilare sul regolare funzionamento delle federazioni sportive, gli avrebbe indebitamente concesso;

se, in caso ciò rispondesse a verità, il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente affinchè venga ripristinata la legalità dell'operato della Federazione pugilistica italiana e del CONI, non nuovo a situazioni dello stesso genere, anche attraverso provvedimenti di commissariamento.

(4-14347)

BRUNO GANERI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la situazione di grave tensione civile rende, di fatto, problematica la vita democratica in alcune zone del nostro paese con punte di drammaticità insopportabili nel Mezzogiorno;

che la disperazione per un futuro sempre più incerto, il timore di perdere il posto di lavoro che si fa sempre più precario, l'assenza pressochè totale di prospettive seguono – di fatto – la condizione esistenziale di centinaia di giovani nel nostro paese;

che l'ennesimo, tragico epilogo di una giovane vita acuisce oggi la lunga lista di lutti e di morti che segnano la storia del Mezzogiorno,

si chiede di sapere:

quali risposte intenda dare il Governo in termini «concreti» alle tante aree in crisi i cui focolai accendono il territorio della Calabria;

come si intenda avviare a soluzione il problema della Pertusola di Crotone, che oggi ha visto un'ennesima vittima nel giovane Vincenzo Bumbaca, di soli 24 anni;

come si intenda operare per attuare l'altissima tensione alimentata da una trattativa che si trascina ormai da troppo tempo senza alcuno sblocco e anzi accentuando l'insicurezza e l'incertezza per il futuro da parte dei lavoratori;

come si intenda procedere per scongiurare il pericolo, sempre più concreto, che con la dismissione della Pertusola sia definitivamente chiusa l'esperienza industriale del Crotonese sul quale pure si erano appuntate tante speranze;

come si intenda operare per scongiurare il pericolo reale che nell'attesa snervante e spesso inutile di interventi «nuovi» nel Mezzogiorno si assista allo smantellamento di strutture e di servizi esistenti con la relativa, drammatica, ulteriore perdita di posti di lavoro e con l'aumento della disperazione e della tensione sociale.

(4-14348)

SPERONI, COLLA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se corrisponda al vero la notizia, riportata da organi di informazione, per cui Franco Bachisio Goddi, processato per il rapimento di Mirella Silocchi ed ora latitante, sia stato posto in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare a seguito di un'errata od omessa notifica ed, eventualmente, quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei responsabili.

(4-14349)

PIERONI. – *Ai Ministri per le politiche agricole e della sanità.* – Premesso:

che da notizie stampa risulta che circa 21.000 suini verranno abbattuti perchè affetti da vescicolare, un *virus* che provoca bolle sul grugno e sui piedi dei quadrupedi;

che i sintomi della vescicolare assomigliano a quelli dell'afta epizootica, pericolosa per i capi e anche per l'uomo, e così, per evitare che l'afta venga scambiata per una malattia più leggera, l'Unione europea ha disposto l'abbattimento degli animali affetti anche da vescicolare;

che nel 1998 i capi abbattuti in Italia sono stati 51.000, per un costo di 15 miliardi,

si chiede di sapere:

quali studi siano stati fatti in materia;

se sia stato escluso effettivamente il contagio dall'animale all'uomo;

se i dati riportati sui capi abbattuti e da abbattere corrispondano al vero;

quali iniziative si intenda prendere per migliorare lo *standard* di vita dei suini da allevamento.

(4-14350)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che «l'Unità» del 28 febbraio 1999 ha pubblicato la notizia che le Ferrovie dello Stato avrebbero costituito una *task force* di un centinaio di macchinisti che, pur di ottenere indennità straordinarie, rimangono in servizio alla guida di convogli ferroviari per tempi prolungati, ben lontani dalle 48 ore di riposo ogni 6 giorni previste nel contratto di lavoro e anche dalle 24 ore nell'arco dei 6 giorni lavorativi, considerate universalmente per tutti i lavoratori;

che è evidente che riconoscere per 373 ore di lavoro straordinario un salario pari a 594 ore di lavoro normale può invogliare, per esigenze personali, alcuni macchinisti a non rispettare il contratto, ma le conseguenze potrebbero essere tragiche non solo per gli interessati,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro del lavoro dinanzi a questi gravi problemi di sicurezza e di guadagni irrispettosi nei confronti di chi fa il proprio lavoro rispettando il contratto nell'interesse non solo proprio ma anche dell'intero esercizio finanziario.

(4-14351)

ALBERTINI, MANZI. – *Al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha inteso riformare la disciplina fiscale del cosiddetto terzo settore, prevedendo un regime fiscale agevolativo, anche al fine di favorirne il rilancio e la crescita;

che il decreto in oggetto ha introdotto significative innovazioni, in particolare all'articolo 5, che stabilisce che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata verso pagamento di corrispettivi, se effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, non ha natura commerciale;

che in una recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 3587 del 1998, viene stabilito che la predetta attività di somministrazione di cibi e bevande all'interno dei circoli e delle associazioni *non profit* sia di natura commerciale, e dunque deve essere sottoposta a tassazione;

che tale sentenza, senza entrare nel merito della decisione della Suprema Corte, contrasta apertamente con l'indirizzo assunto di recente dal Parlamento e dal Governo, determinando una situazione di oggettiva confusione normativa;

che da tale situazione risulta fortemente penalizzata l'attività delle suindicate associazioni non lucrative di utilità sociale,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per fare chiarezza sulla attuale situazione e per impedire che la sopravvivenza stessa delle migliaia di circoli ricreativi

e culturali presenti in Italia sia messa in pericolo, con gravi ripercussioni sul piano economico e sociale.

(4-14352)

PAPPALARDO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nell'ordinanza ministeriale n. 15 del 22 gennaio 1999 sulla mobilità del personale della scuola sono riconosciuti, fra i titoli generali valutabili ai fini dei trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica, i diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-universitari attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente;

che, nella medesima ordinanza, sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale,esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni ed esame finale);

che il diploma di specializzazione polivalente conseguito nei corsi istituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 226 del 27 giugno 1995 ha le stesse finalità dei diplomi di specializzazione conseguiti nei corsi post-universitari, nonchè le medesime caratteristiche (durata biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni, esame finale);

che detto diploma è rilasciato, ai sensi dell'articolo 325 del decreto legislativo 16 aprile 1994, da scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni della mancata equiparazione dei diplomi di specializzazione polivalente ai diplomi di specializzazione e di perfezionamento post-universitari ai fini del riconoscimento dei titoli valutabili per i trasferimenti d'ufficio del personale docente interessato alla soppressione di posto.

(4-14353)

COLLA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la strada statale Porrettana (n. 64) costituisce una importante direttrice fra l'Emilia-Romagna e la Toscana ed è definita dal Piano regionale dei trasporti della regione Emilia-Romagna, approvato nel 1986, «strada primaria regionale»;

che tale arteria risulta anche una delle opere sulle quali sono stati assunti impegni in adeguamento nell'ambito degli accordi relativi alla variante di valico Sasso Marconi-Barberino del Mugello; infatti, in ottemperanza a tali impegni, l'ANAS ha già dato corso ad una prima *tranche* di opere previste sulla statale (variante di Riola di Vergato primo e secondo lotto e variante di Casalecchio primo lotto);

che il tratto della strada statale Porrettana che collega le frazioni di Marano e Silla del comune di Gaggio Montano (Bologna) si trova in pessime condizioni essendo frequentemente soggetto a numerose frane;

che gli eventi alluvionali dell'inverno 1995-1996 hanno provocato un vasto movimento franoso che ha interessato pesantemente la statale, asportandone completamente la sede per un tratto; a ciò ha fatto seguito la dichiarazione di emergenza da parte del Consiglio dei ministri nel febbraio 1996 e quindi si giunse a chiedere la strada;

che successivamente a tali eventi, nel corso di un incontro fra ANAS ed enti locali, l'ANAS si è dichiarata disponibile a finanziare un intervento di variante nel tratto Silla-Marano, da effettuarsi al di fuori della normale programmazione, in considerazione della situazione di emergenza, a condizione che le istituzioni locali contribuissero finanziariamente ed in tempi brevi alla progettazione dell'opera;

che il progetto è stato predisposto dalla provincia di Bologna con il contributo dell'ANAS, dei comuni interessati, della camera di commercio e della regione che ha assegnato alla provincia un contributo di 200 milioni;

che la regione, con delibera n. 675 del 6 maggio 1997, relativa al programma triennale ANAS 1997-1999, e n. 808 del 18 dicembre 1997, relativa al programma ANAS 1998-2000, ha preso atto con riferimento agli impegni sopra indicati, assunti dall'ANAS, che la strada statale n. 64 Silla-Marano faceva parte, insieme ad altri interventi, di un programma speciale relativo alla ricostruzione delle opere danneggiate dall'alluvione e ne richiedeva l'appalto in tempi brevi;

che da ciò che risulta attualmente all'interrogante il progetto sarebbe «cantierabile» e cioè esecutivo con tutti i pareri favorevoli, ma l'ANAS ha comunicato di non avere la disponibilità dei fondi (164 miliardi) per il suo appalto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano stornare fondi speciali per la messa in sicurezza della strada, viste le sue precarie condizioni di viabilità e il pericolo che ciò rappresenta per l'incolumità dei cittadini.

(4-14354)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che dopo l'incidente di volo avvenuto il 25 febbraio 1999 all'aeroporto di Genova-Sestri, mentre tramite dichiarazioni di soggetti diversi il Governo riaffermava il proprio impegno per un incremento delle predisposizioni riguardanti la sicurezza del volo, si è appreso che la direzione della «struttura Registro aeronautico italiano» dell'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) ha trasferito a diverso incarico i tre ingegneri preposti alla sorveglianza tecnica della flotta di una nota compagnia aerea privata italiana, facente scalo all'aeroporto di Roma-Fiumicino ed operante voli regolari di linea per aver essi mantenuto, nell'assolvimento del proprio dovere connesso con la sicurezza del volo, un atteggiamento definito eccessivamente zelante da parte della direzione di detta struttura e del vertice dell'ENAC;

che si è appreso altresì che la direzione della «struttura Registro aeronautico italiano» dell'ENAC ed ovviamente il vertice di questo ente acconsente che un proprio ingegnere, passato nella posizione di aspettativa, ricopra la funzioni di direttore tecnico di una nota impresa aerea operante intensivamente servizi di Stato;

che le preoccupanti condizioni del Registro aeronautico italiano – struttura preposta alla sorveglianza tecnica dell'aviazione civile –, soprattutto per quanto riguarda la crescente disaffezione del personale per effetto di impropria gestione e per quanto concerne rilevanti aspetti amministrativi (costi ed efficienza del sistema informatico, prestazioni all'ex presidente), sono state argomento di numerosi atti di sindacato ispettivo, ai quali il Ministro responsabile non ha fatto pervenire riscontro,

si chiede di conoscere:

nel dettaglio ed in forma ufficiale i rilievi – peraltro di pubblica ragione – sollevati nei confronti delle condizioni della flotta ed altro di detta compagnia aerea privata da parte dei tre ingegneri del Registro aeronautico italiano rimossi e destinati ad altro incarico;

se il Ministro dei trasporti e della navigazione, con la sollecitudine imposta da una questione che coinvolge la sicurezza del volo, non ritenga di avviare con immediatezza un'indagine sulla vicenda di cui al capoverso precedente, nonchè sul fatto che sia consentito ad un ingegnere del Registro aeronautico italiano di svolgere le funzioni di direttore tecnico di compagnia sottoposta alla sorveglianza tecnica del Registro stesso;

se, come già sollecitato in altro atto di sindacato ispettivo, gli episodi esposti non obblighino a valutare in modo conseguente le capacità e l'operato del vertice dell'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), con l'urgenza implicata dal fatto che si tratta di materia con diretta influenza sulla sicurezza del volo.

(4-14355)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che il Palazzo reale di Caserta è uno dei monumenti più famosi e visitati d'Italia, per il grande interesse storico-artistico dell'edificio e dell'annesso parco realizzati durante la seconda metà del Diciottesimo secolo ad opera dell'architetto Luigi Vanvitelli per volere di Carlo di Borbone;

che il monumento ospita la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare dal 1948, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, la soprintendenza per i beni archeologici architettonici, artistici e storici per le province di Caserta e Benevento; delle 1.200 stanze in totale 800 sono occupate dall'Aeronautica e la restante parte dagli altri uffici pubblici;

che le recenti vicende dei due incendi, del 4 novembre 1998 e del 20 febbraio 1999, appiccati dolosamente all'interno delle camerate della Scuola sottufficiali, hanno drammaticamente messo in luce la situazione di disastrosa amministrazione condominiale della Reggia, che

non consente di garantire l'assoluta sicurezza di un patrimonio che l'UNESCO ha dichiarato appartenente all'intera umanità;

che anche in base alla Convenzione dell'Aia del 1954 l'Italia al pari degli altri Stati sottoscrittori si impegna a non utilizzare i beni monumentali per fini militari che potrebbero esporli alla distruzione o al deterioramento in caso di conflitto armato; l'accordo è stato poi ratificato con la legge 7 febbraio 1958, n. 279;

che attualmente nonostante il complesso settecentesco di Caserta sia stato posto sotto l'egida dell'UNESCO, lo Stato italiano non ha ancora intrapreso l'attività di liberazione del monumento dagli usi impropri che hanno già causato numerosi danni agli affreschi ed alle sale degli appartamenti storici e rappresentano un serio problema per la sicurezza stessa dell'intero patrimonio storico-artistico;

che l'Aeronautica militare ha già realizzato, con dispendio di circa 220 miliardi, la nuova sede della Scuola sottufficiali nei dintorni di Capua in prossimità dell'aeroporto militare di Grazzanise, e quindi in luogo più idoneo dell'attuale;

considerato:

che una volta delocalizzata tale scuola si recupereranno all'interno della Reggia spazi enormi, ora vietati al pubblico godimento, che potranno ospitare tutte le pregevolissime collezioni di dipinti e oggetti attualmente mortificate negli uffici e nei depositi;

che si potranno inoltre avere spazi per mostre temporanee nelle quali accogliere esposizioni di livello internazionale che farebbero diventare la Reggia un grande contenitore culturale per tutto il Meridione;

che la scuola per i giardinieri, già in fase di avvio, la scuola di restauro, i locali di accoglienza, la ristorazione, la vendita e l'esposizione di prodotti locali insieme all'apertura di una galleria d'arte moderna, che ospitando la collezione «Terrae Motus» sarebbe la prima di arte contemporanea del Mezzogiorno d'Italia, rappresenterebbero un sicuro volano dell'economia locale che ora si limita al «mordi e fuggi»;

che in tali condizioni il turista sarebbe sicuramente attirato da percorsi individuati da uno studio coordinato del territorio, che consentirebbero di valorizzare e far conoscere una serie di splendide città come Capua, Aversa, Sessa Aurunca, Sant'Agata dei Goti, Cerreto, Guardia Sanframondi,

si chiede di sapere:

per quali motivi lo Stato italiano non intenda ottemperare a quanto disposto dall'articolo 4 della Convenzione dell'Aia sugli usi militari dei monumenti;

per quali motivi non si istituisca una commissione di inchiesta sulla mancata utilizzazione della nuova sede, già realizzata, della Scuola sottufficiali dell'Aeronautica a Capua;

se risultino i motivi per i quali l'inchiesta della magistratura casertana, che si è conclusa con l'accertamento della dolosità dell'incendio del 4 novembre 1998 nei locali della Reggia, abbia proposto l'archiviazione degli atti;

se si intenda operare con sollecitudine per realizzare nel complesso settecentesco di Caserta un prestigioso polo museale che sia in grado di competere con gli altri grandi musei italiani e stranieri recuperandolo integralmente alla pubblica fruizione e consentendo così la realizzazione di un polo culturale per iniziative ed esposizioni che portino lustro all'intero Mezzogiorno;

se non si ritenga opportuno che, sull'esempio di Pompei e di altri musei italiani, si crei a Caserta una soprintendenza autonoma che sia in grado di gestire l'intero complesso in sinergia con i siti reali borbonici di proprietà degli enti locali limitrofi, in modo tale che anche in questo caso si possa parlare di un'iniziativa denominata «Grande Reggia», sicuro elemento di rinascita di un territorio fortemente degradato;

per quali motivi non siano ancora stati stanziati fondi per la riparazione dei danni subiti in seguito agli incendi sviluppatisi nei sottotetti della Reggia;

quali siano le cause per le quali non si provvede a deliberare lo stato di emergenza per la sicurezza di un edificio, e delle sue adiacenze, nel quale giungono più di un milione di visitatori all'anno e che costituisce un gioiello indiscusso del nostro patrimonio storico, artistico e culturale.

(4-14356)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che una trentina di studenti del liceo classico «Mamiani» di Roma si è incontrata la mattina del 3 marzo 1999 con il ministro Laura Balbo che ha tenuto una «lezione» di pari opportunità;

che detto incontro, primo di una serie programmata dal Governo tra gli studenti italiani e le istituzioni, ha avuto come obiettivo quello di allargare l'attenzione e la curiosità della generazione dei nostri giovani sul significato del concetto – appunto – di «pari opportunità»;

che tale «concetto», a detta del Ministro, cozza a tutt'oggi con la società nella quale viviamo e si mostra fortemente disuguale dato che, solo per fare alcuni esempi, dalle donne agli stranieri, fino ai disabili, ognuno è ancora vittima e portatore di stereotipi a testimonianza di un dato culturale arretrato molto radicato;

che pertanto, sempre a detta della responsabile del Dipartimento parlare di pari opportunità equivale oggi a rendersi conto dei meccanismi di disuguaglianza ponendosi pertanto come obiettivo la parità ed una società migliore per tutti;

che tra i meccanismi di disuguaglianza che oggi ancora impedirebbero il concretizzarsi delle pari opportunità il Ministro ha citato il rifiuto da parte della stragrande maggioranza dei cittadini italiani di dare riconoscimento giuridico alle coppie omossessuali sia maschili sia femminili;

che detto rifiuto, sempre stando a quanto avrebbe detto il Ministro agli studenti, non ha più alcuna giustificazione di fronte alle nuove generazioni;

che occorre censurare il Ministro per le pari opportunità in quanto è estremamente grave che un Ministro della Repubblica, approfittando dell'alto ruolo ricoperto, abbia portato ad alcuni studenti un messaggio erroneamente ritenuto istituzionale, sicuramente fuorviante e comunque in evidente contrasto con i princìpi etici e pedagogici della società in cui viviamo e delle istituzioni che legittimamente ci rappresentano,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo concordi con le dichiarazioni del Ministro per le pari opportunità, favorevole al riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali trasferendo a quest'ultime tutti i diritti oggi previsti dalle leggi esistenti per le famiglie eterosessuali, così come indicate nella Costituzione della Repubblica italiana;

se, infine, il Governo non ritenga che ogniqualvolta debba esservi nella scuola o in qualsivoglia altro posto un confronto con i giovani su temi di attualità che appartengono al privato delle coscienze di ognuno di noi il dibattito debba essere cautelativamente preceduto da una attenta e serena conoscenza del tema affrontato, esaminandolo sotto i diversi aspetti che lo compongono, onde evitare che la scuola possa essere strumentalizzata come palestra di demagogia al servizio di chi vuole approfittarne, come nel caso odierno del Ministro per le pari opportunità al liceo «Mamiani» di Roma.

(4-14357)

DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il 31 dicembre 1998 la Commissione europea ha stabilito le parità centrali irrevocabili tra le monete dell'area Euro, eliminando così il rischio di cambio che aveva portato nel settembre 1992 alla svalutazione di alcune valute come la lira italiana;

che in precedenza sia la Commissione europea che la campagna per pubblicizzare l'introduzione dell'Euro avevano garantito all'opinione pubblica che la moneta unica non avrebbe comportato costi di conversione dei titoli di Stato nè commissioni per cambiare le valute, ma soltanto benefici effetti per i cittadini;

che secondo quanto pubblicato dai mezzi di informazione l'Associazione bancaria italiana (ABI), in un comitato esecutivo svoltosi a Roma nei giorni precedenti le festività natalizie, fissava le commissioni per cambiare le valute dell'area Euro, pari a 5.000 lire di spese fisse ed al 3 per cento dell'importo cambiato;

che da un monitoraggio sui cambi svolto il 29 dicembre 1998 dall'associazione di consumatori Adusbef risulta che l'introduzione di tali commissioni determina un aggravio di costi pari a 35.000 lire per ogni milione di lire cambiate nelle valute dell'area Euro;

che i commissari europei Karel Miert, Emma Bonino e Mario Monti, di fronte all'introduzione del 3 per cento di commissioni e 5.000 lire in cifra fissa in vigore dal 1º gennaio 1999 per cambiare valute dell'area Euro, hanno inviato ispezioni nelle banche;

che l'Adusbef in particolare, a suffragio della denuncia, aveva chiesto che la Commissione europea acquisisse il carteggio di convocazione del comitato esecutivo ABI, al cui ordine del giorno vi era proprio la fissazione dei tetti (5.000 lire in cifra fissa ed il 3 per cento sugli importi delle operazioni), poi stabiliti, deliberati e tradotti in una circolare inviata alla banche associate, per cambiare le valute dell'area Euro che prima non c'erano;

che il Tesoro e la Banca d'Italia, nelle inserzioni pubblicate per spiegare ai cittadini la «ridenominazione dei titoli di Stato in Euro», hanno previsto che i risparmiatori dovranno pagare costi, pari a 12.500 lire (10.000 lire alle banche, 2.500 di bolli), qualora volessero vendere, prima della scadenza, le «spezzature» dei titoli di Stato, determinate dalla conversione da lire in Euro;

che il Tesoro e la Banca d'Italia, che nell'arrotondamento complessivo del debito pubblico sottrarranno oltre 3,5 miliardi di lire ai risparmiatori, hanno altresì ufficializzato che tutti i risparmiatori, anche quelli che hanno sacrificato al loro modesto reddito 5 milioni di lire investiti in titoli di Stato per arrotondare con gli interessi magri stipendi o pensioni, saranno costretti ad aprire una custodia di titoli presso una banca pagando un pedaggio annuale di 40.000 lire per custodire BTP, BOT o CCT inesistenti, visto che i titoli pubblici non saranno più materialmente stampati ma saranno solo mere scritture contabili,

si chiede di sapere:

quale sia stato l'ammontare delle risorse impegnate per pubblicizzare l'Euro, quali i fondi europei ed italiani e quali siano stati i criteri di spesa e di scelta dei mezzi utilizzati;

quali siano le ragioni che hanno portato a far ricadere i costi di conversione dell'Euro, contrariamente a quanto pubblicizzato sui consumatori ed indiscriminatamente sui più indigenti;

quali siano le ragioni che hanno indotto le banche ad applicare commissioni in precedenza non previste per cambiare valute dell'area Euro;

se risultino le ragioni per le quali la Banca d'Italia, che dovrebbe garantire la concorrenza tra le banche vietando accordi di cartello, svolga una politica protezionistica evitando di sanzionare comportamenti scorretti quanto vessatori rispetto ai diritti dei clienti;

quali misure urgenti si intenda adottare per evitare che le banche possano speculare sull'Euro, facendo diventare invisa ed antipatica la nuova moneta agli occhi dei cittadini-consumatori.

(4-14358)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che dal 1° gennaio 1999, in base alle misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo approvate dal Governo con l'ultima legge finanziaria, per i nuovi assunti nelle regioni del Mezzogiorno le imprese interessate sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali;

che tali benefici, in base all'articolo 3 del testo collegato all'ultima legge finanziaria, sono stati attivati solamente per i lavoratori che rientrano nella gestione previdenziale dell'INPS;

che lo stesso articolo 3 subordina l'applicazione degli sgravi al rispetto dei contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

che nella sua formulazione il testo produce una palese discriminazione nei confronti di quelle categorie professionali per le quali il versamento dei contributi è riferito ad istituti di previdenza diversi dall'INPS, come nel caso dei giornalisti;

che è facile prevedere, stando al testo normativo, un riflesso assolutamente negativo rispetto a questo settore, escluso dalla gestione previdenziale dell'INPS e soggetto da sempre a casi di abusivismo e lavoro nero nelle redazioni;

che tale situzione appare aggravata nelle regioni centro-meridionali anche a causa delle modeste dimensioni della maggior parte delle imprese editoriali esistenti;

che nel settore editoriale del lavoro giornalistico occorrerebbero invece, nell'ambito di una riforma che consenta l'accesso alla professione per chi realmente svolga attività giornalistica, provvedimenti che stimolino alla regolarizzazione del lavoro nero ed incentivino l'attività editoriale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, specie nelle regioni centro-meridionali,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare, con urgenza, per ristabilire parità di trattamento per quelle categorie escluse dalla gestione previdenziale dell'INPS, parificando nello stesso ambito territoriale di riferimento le opportunità di accesso agevolato al lavoro anche nel settore giornalistico.

(4-14359)

MONTAGNINO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Per conoscere:

se non si ritenga che, in base alla nuova normativa, anche collettiva, sullo *status* dei pubblici dipendenti, sull'organizzazione dei Ministeri e sulla mobilità interna ed esterna ai vari comparti, non siano più ammissibili comandi e distacchi di personale dall'uno all'altro ufficio della stessa amministrazione;

se non si ritenga di impartire le opportune disposizioni dirette a far cessare i comandi e i distacchi tuttora in atto, siccome illegittimi, al fine di dare corso alla copertura dei posti vacanti unicamente attraverso la procedura della mobilità.

(4-14360)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la situazione igienico-ambientale è diventata di estrema gravità su tutto il territorio nazionale e principalmente in alcune regioni dell'Italia meridionale, tra le quali la più interessata è certamente la Campania;

che i reati di ecomafia sono ormai quotidianamente presenti nella cronaca nazionale e regionale e comprendono non solo il traffico illecito

ma anche lo stoccaggio in cave e discariche abusive, talchè ne deriva una riaccensione della criminalità organizzata e ne scaturisce una pericolosità per gli abitanti di inusitata portata;

che per la provincia di Caserta è stata istituita avvedutamente ed opportunamente una sezione del Nucleo operativo ecologico per vigilare su tutto il territorio provinciale allo scopo di arginare il triste fenomeno del traffico dei rifiuti e del loro stoccaggio;

che la situazione in provincia di Salerno, che richiede interventi straordinari di bonifica del territorio particolarmente nel Bacino del Sarno, definito ormai cloaca a cielo aperto, costituisce un pericolo costante per l'inquinamento ambientale con altissima recrudescenza di alcune patologie a carico degli abitanti ed una mortale offesa al comparto agricolo, primaria risorsa economica;

che nell'agro sarnese-nocerino è presente una forte industrializzazione con prevalenza delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli oltre ad una maggiore densità di popolazione e di insediamenti abitativi in gran parte carenti di validi sistemi fognari e depurativi;

che elevato è il numero di segnalazioni di reati ambientali presente presso le procure di Salerno e Nocera Inferiore e di conseguenza l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, la polizia di Stato e la Guardia forestale sono impegnate quotidianamente nel controllo e nella repressione di questo particolare tipo di reato sottraendo necessariamente uomini e mezzi al controllo degli altri reati dovuti alla piaga della criminalità organizzata e non, ben conosciuta ormai da anni,

si chiede di sapere:

se si intenda intervenire con urgenza immediata per istituire, come a Caserta anche a Salerno, una sezione operativa del Nucleo operativo ecologico, dotandola di uomini e mezzi per svolgere sul territorio una azione molto efficace di prevenzione e controllo senza sottrarre alla stessa Arma, come purtroppo avviene, validi elementi da destinare a questo compito;

se non si ritenga opportuno che lo stesso intervento venga rivolto nei confronti della Guardia di finanza e della polizia di Stato con la creazione di sezioni o nuclei autonomi per la tutela e la salvaguardia del territorio, compito che in modo egregio ma con grande sacrificio di uomini e mezzi già le suddette Armi stanno svolgendo sul territorio;

per quanto attiene al Corpo della Guardia forestale, se sia opportuno un potenziamento degli effettivi e dei mezzi da impiegare nelle zone collinari per controllare in modo efficace soprattutto la situazione boschiva ed i fenomeni franosi, favorendo in tal modo, senza sottrarre elementi, l'attività delle altre forze di polizia sul territorio urbano.

(4-14361)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01771, dei senatori Mulas ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02641, dei senatori Polidoro ed altri, sul conferimento dei crediti a rischio del Banco di Napoli alla società SGA.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-13715, del senatore Wilde.